

**Stefano Cionini**

*“Il diritto alla conoscenza  
dell'accusa da parte dell'indagato.*

*Registro delle notizie di reato,  
informazione di garanzia e vicende  
della loro ostensibilità”*

*“Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le  
conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le  
pressioni.  
Questa è la base di tutta la moralità umana.”*

*(Giovanni Falcone)*

La parte dei ringraziamenti, in lavori di questo genere, appare sempre abbastanza scontata, ma al contempo assolutamente piacevole da scrivere e necessaria celebrazione di un importante momento della vita di uno studente.

A tutte le persone più care che da sempre mi sono vicine, a tutte quelle importanti che ho trovato sulla strada di Pisa, devo dire grazie per non aver mai negato accoglienza alle molte perplessità che hanno accompagnato il mio cammino universitario.

Un pensiero, che certamente non riuscirà a rendere giustizia alla sua indiscussa professionalità, al professor Enrico Marzaduri. È grazie alla puntualità dei suoi suggerimenti ed alla ampia disponibilità che ha sempre dimostrato durante gli incontri preparatori di questo lavoro, che ho potuto avere l'onore di discutere una tesi di laurea che lo veda come relatore.

Un ringraziamento particolare a tutto lo staff della Carpes S.p.A., Paolo, Cristina, Andrea e Carlotta, i miei primi datori di lavoro, che nel corso degli anni in cui ho deciso di concludere gli studi, dopo una lunga pausa di riflessione, mi hanno sempre manifestato la loro preziosa e fattiva collaborazione.

Un grande abbraccio ai fedeli compagni di studio e di vita Benedetta, Sandra e Nico. Hanno sempre creduto in quello che fino a poco tempo fa mi sembrava un percorso tutto in salita; è anche di loro il merito se ho potuto conquistare una prima vetta.

Un profondo senso di riconoscenza verso gli amici da una vita, Fabrizio e Riccardo, cui nessuna parola potrà mai descrivere il profondo affetto che mi lega a loro. Un grosso in bocca al lupo a

Chiara che potrà sempre contare sul mio aiuto nella vita e nel percorso pisano che, da poco, anche lei ha iniziato.

Volgendo lo sguardo verso una persona che avrei voluto avere accanto durante gli anni dell'università, ma che se n'è andata troppo presto, non posso che accennargli un saluto, nella speranza che gli arrivi carico dell'emozione che provo nel ricordarlo.

I familiari più stretti, mio padre, mia madre, mia sorella, i nonni tutti, voglio ringraziarli soprattutto perché ho sempre intravisto la loro ombra dietro di me, con la certezza che mi appoggeranno ancora e per sempre.

S. C.

## **INDICE**

<b>Introduzione</b> .....	7
<b>1 – Il diritto alla informazione()</b> .....	7
<b>2 – L’informazione difensiva nelle linee guida europee</b> .....	10
<b>3 – L’art. 6 CEDU in generale ed il par. 3 lett. a) in particolare</b> .....	14
<b>4 – Il codice di rito del 1988. Nuove esigenze di riservatezza delle indagini</b> .....	18
<b>5 – La legge 8 agosto 1995, n. 332</b> .....	21
<b>5.1 – Le vicende e le tappe parlamentari di una difficile riforma</b> .....	22
<b>6 – Stampa e televisione tra informazione e disinformazione giudiziaria</b> . ....	25
<b>7 – L’acquisizione dello <i>status</i> di persona sottoposta alle indagini</b> .....	30
<b>8 – Imputato ed imputazione</b> . ....	33
<b>Capitolo 1 – Il registro delle notizie di reato</b> .....	38
<b>1.1 – Il contesto e la sistematica del vecchio art. 335 c.p.p.</b> .....	38
<b>1.2 – L’iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335, commi 1 e 2, c.p.p.)</b> 41	
<b>1.3 – L’iscrizione nel registro delle notizie di reato a seguito della riforma del 1995 (art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p.)</b> .....	46
<b>1.4 – Effetti diretti ed indiretti dell’iscrizione. Brevi cenni</b> .....	55
<b>1.5 – La notizia di reato</b> .....	60
<b>1.5.1 – Le <i>pseudo</i>-notizie di reato e la c.d. “cestinazione”</b> .....	63
<b>1.6 – Le funzioni ed i poteri della polizia giudiziaria nella ricerca delle notizie di reato</b> .....	68
<b>1.6.1 – ...ed il ruolo comunque preminente del pubblico ministero</b> .....	71
<b>1.7 – L’acquisizione delle notizie di reato c.d. qualificate</b> .....	75
<b>Capitolo 2 – L’informazione di garanzia</b> .....	78
<b>2.1 – Una contrastata evoluzione: dall’”avviso di procedimento”, passando per la “comunicazione giudiziaria”, giungendo all’ “informazione di garanzia”</b> .....	78
<b>2.2 – Il diritto della persona sottoposta alle indagini alla conoscenza del procedimento penale</b> .....	80
<b>2.3 – L’informazione di garanzia <i>ex art.</i> 369 c.p.p</b> .....	86
<b>2.4 – Casi di esclusione dall’obbligo di notifica dell’informazione di garanzia</b> ....	96

2.5 – Brevi cenni sul “principio di equipollenza” .....	98
2.6 – Una lettura costituzionalmente orientata al “giusto processo” dell’art. 369 c.p.p.....	100
2.7 – L’informazione di garanzia e il modello accusatorio. Funzione e contenuto .....	108
2.8 – L’informazione sul diritto di difesa <i>ex art. 369-bis</i> c.p.p.....	111
<b>Capitolo 3 – La disciplina del giusto processo .....</b>	<b>117</b>
3.1 – Un nuovo modello di processo costituzionale .....	117
3.2 – Il diritto di informazione secondo la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Ancora qualche precisazione .....	121
3.3 – L’informazione garantita nel codice Vassalli.....	124
3.4 – Alcune perplessità sull’art. 335 c.p.p.: un rimedio inadeguato .....	128
3.5 – Progetti di riforma <i>in itinere</i> .....	134
<b>Appendice bibliografica .....</b>	<b>146</b>
B.1 – Testi di riferimento e manuali.....	146
B.2 – Giurisprudenza di riferimento.....	150
B.3 – Interventi dottrinali .....	152

## Introduzione

### 1 – Il diritto alla informazione<sup>(1)</sup>

Informazione è il termine indifferentemente utilizzato per rappresentare fenomeni sostanzialmente oltre che giuridicamente diversi. Innanzitutto con il termine “informare” si descrive l’attività dei *mass media* quali stampa e radiotelevisione. Accanto a questa che potremo definire “dimensione attiva”, lo stesso termine abbraccia anche il lato passivo, cioè la pretesa ad ottenere informazioni<sup>(2)</sup>. Su questo versante inoltre, sempre con l’informazione si indica, oltre alla pretesa ad ottenere le notizie diffuse, anche quella diretta ad ottenere determinate notizie dagli stessi organi d’informazione e, infine, addirittura quella ancora più distante diretta ad acquisire notizie, che più esattamente, forse, potrebbe definirsi attività d’indagine o *inspectio*<sup>(3)</sup>.

La libertà di stampa e di informazione è legata a doppio filo alla libertà di pensiero, suggellate entrambe nell’art. 21, 1° e 2° comma, della nostra Carta Costituzionale<sup>(4)</sup>. Rappresentano principi indefettibili di ogni democrazia degna di questo nome,

---

<sup>1</sup> Cfr. CHIOLA, voce “*Informazione (diritto alla)*”, in *EncGiur, Agg.*, XIV, Roma, 2006.

<sup>2</sup> V. CRISAFULLI, *Problematica della libertà d’informazione*, in *IlPol*, 1964, 283 ss.

<sup>3</sup> CHIOLA, *op. cit.*

<sup>4</sup> “Art. 21, comma 1 Cost. “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”; art. 21, comma 2 Cost. “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

ma, in quanto principi, sono soggetti a ponderazione, bilanciamento con altri di pari livello. Tocca al legislatore ordinario trovare un punto di equilibrio tale da conciliarli anche quando si presentano in potenziale conflitto, evitando che l'uno possa sacrificare l'altro<sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>.

E' opportuno sottolineare un possibile risvolto di tale bilanciamento in merito alla sopra menzionata attività d'indagine, come configurazione di un generale interesse dei cittadini ad acquisire tutte le notizie che non siano legittimamente coperte da segreti di varia natura.

Riguardo ai fatti privati non soltanto si ritiene difficile rintracciare argomenti sui quali costruire una giustificazione al "curiosare"<sup>(7)</sup>, ma nella Costituzione possono addirittura individuarsi numerosi spunti favorevoli all'esigenza antitetica, quella della riservatezza. Tuttavia, quest'ultima rappresenta un limite: potrà anche paralizzare l'esercizio del diritto all'informazione, ma non può essere utilizzata per negarne l'esistenza<sup>(8)</sup>.

Nell'ambito del lavoro che mi appresto a svolgere tale premessa risulta, a mio avviso, indispensabile. Potrebbe, per quanto, apparire superflua se posta esclusivamente in relazione agli argomenti che saranno trattati di seguito, afferenti la materia del Diritto Processuale Penale. Ciononostante, il rilevare una prepotente tendenza a svolgere preliminarmente e ad indagini

---

<sup>5</sup> FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2005, 26.

<sup>6</sup> Preme precisare che diverso è il bilanciamento in sede interpretativa, dove può anche consistere nel sacrificare o scartare un principio, applicando l'altro. V. anche R. GUASTINI, *Principi di diritto e discrezionalità giudiziale*, in M. BESSONE (a cura di), *Interpretazione e diritto giudiziale*, I, *Regole, metodi, modelli*, Torino, 1999, 89 ss.

<sup>7</sup> Cfr. JEMOLO, *Diritto di informazione dello Stato*, in *GiC*, 1967, 877.

<sup>8</sup> LOJODICE, *Contributi allo studio sulla libertà d'informazione*, Napoli, 1969.

ancora non concluse i processi in televisione e sui giornali – con arditi *collage* di documenti processuali, ordinanze cautelari non definitive, intercettazioni telefoniche ed ambientali, videoclip registrati e prodotti alle autorità senza talvolta saperne la fonte e con modalità che troppo spesso non tendono ad accertare la verità materiale e storica dei fatti, bensì a creare un preciso pregiudizio – mi porta, da questa premessa, a richiamare l'attenzione sul modello canonico del processo penale “giusto”. Questo, deve svolgersi nelle aule dei tribunali, davanti a giudici terzi ed imparziali, talvolta posticipando il momento di conoscibilità dei procedimenti alla fase in cui i giudici ne sono gli autentici protagonisti. L'informazione va sempre garantita, è un diritto soggettivo che, però, deve poter essere ponderato con quello garantito dal nostro ordinamento giuridico ad un processo equo, finalizzato all' accertamento della verità processuale senza gravose e talvolta irreparabili conseguenze per chi sia stato accusato di un reato, magari anche grave ed infamante, e poi ne sia risultato del tutto estraneo.

Tali considerazioni hanno un ruolo preminente nella nostra Costituzione: in particolare la tutela della persona imputata di un reato, *a fortiori* se è solo indagata, esige la c.d. presunzione d'innocenza, sanzionata solennemente nell'art. 27, comma 2, Cost., secondo il quale “l'imputato è considerato non colpevole sino alla condanna definitiva”.

Tutto ciò considerato, emerge con evidenza quanto questi temi si intersechino con quelli oggetto del presente lavoro,

indirizzato ad una disamina degli artt. 335<sup>(9)</sup> e 369<sup>(10)</sup> del Codice di Procedura Penale (di seguito c.p.p., *ndr*) come modificati dagli artt. 18 e 19 della legge 8 agosto 1995, n. 332, anche alla luce dell'art. 111 Cost.<sup>(11)</sup> e dell' art. 6<sup>(12)</sup> “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”(CEDU)<sup>(13)</sup>.

## **2 – L'informazione difensiva nelle linee guida europee**

Introducendo il presente lavoro appare necessario dare uno sguardo ad un tema come quello relativo all'informazione difensiva, o meglio inerente la necessità di rendere edotto delle garanzie e dei diritti concernenti il diritto di difesa in ogni stato e grado di giudizio il soggetto interessato da un procedimento avanti ad un'autorità giurisdizionale, che abbraccia trasversalmente, nelle fonti sovranazionali quali la ricordata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o il Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>(14)</sup> ed in quelle nazionali di massimo rango, l'intera materia del diritto processuale.

---

<sup>9</sup> “Registro delle notizie di reato”.

<sup>10</sup> “Informazione di garanzia”.

<sup>11</sup> Il c.d. “giusto processo”.

<sup>12</sup> “Diritto ad un processo equo”.

<sup>13</sup> Adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n.848 ed entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955; modificata dal Protocollo n. 11 adottato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e entrato in vigore per l'Italia il 1° novembre 1998.

<sup>14</sup> Adottato a New York il 16 dicembre 1966, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, reso esecutivo in Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881 (*G.U. n. 333 del 7 dicembre 1977, s.o.*) ed entrato in vigore per il nostro paese il 15 dicembre 1978.

Nel parlare di processo equo o giusto, si fa costante riferimento, in base ad una convenzione terminologica ormai acquisita da tempo, all'esistenza di taluni diritti fondamentali ed alla configurazione di ben precise garanzie minime ed inviolabili, il cui nucleo essenziale è a tal punto vitale ed irrinunciabile, da far sì che solo in presenza di una loro piena attuazione qualsiasi tipo di processo possa dirsi, sul piano tecnico e dal punto di vista etico, effettivamente "giusto"<sup>(15)</sup>.

Si tratta, in altre parole, di quelle garanzie minime di legalità processuale, lo stesso art. 111 Cost. come riformato nel 1999 ne è un tipico esempio, nelle quali sono racchiusi i più sacri valori di civiltà giuridica, posti alla base del moderno Stato democratico di diritto. Proprio la salvaguardia effettiva di quei valori – nel quadro dei diritti inviolabili dell'uomo, che ogni Stato moderno non crea ma riconosce e garantisce – consente di dar corpo alle ineliminabili componenti etiche della stessa nozione di "giusto processo"<sup>(16)</sup>, facendo sì che l'individuo come persona sia sempre considerato al centro delle vicende processuali che lo coinvolgono, quale soggetto di diritti fondamentali inalienabili (oltreché di poteri e doveri), ma non mai quale titolare di posizioni di mera soggezione nei confronti dell' *imperium judicis*, o, peggio ancora, quale mero oggetto di indagine, di verifica e di analisi, nella dialettica dell'accertamento giudiziale<sup>(17)</sup>.

---

<sup>15</sup> COMOGLIO, *L'informazione difensiva nella cooperazione giudiziaria europea*, in *RDPr* 2006, II, 851.

<sup>16</sup> Così FALZEA, *Giusto processo*, in *Il giusto processo, Atti dei Convegni Lincei*, n. 184, Roma, 2003, 9-15.

<sup>17</sup> V., *amplius*, COMOGLIO, *Etica e tecnica del "giusto processo"*, Torino, 2004, 1-8, 151-223.

Invero, tutte le moderne costituzioni, sia in senso formale che materiale laddove non se ne rinvenga una scritta, esprimono i sopraesposti concetti in formule di sintesi che talvolta rinviano alle sopraccitate fonti europee, che inoltre assurgono a *jus cogens* nel panorama internazionale, talaltra ne specificano il contenuto in direzione di una loro maggiore effettività.

A tal proposito, autorevole dottrina<sup>(18)</sup> segnala che l'art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali<sup>(19)</sup>, conferisce al requisito della "effettività" della tutela giurisdizionale un rilievo particolare, che nella Costituzione italiana non ha ad oggi trovato alcun riscontro testuale. Esso, inoltre, pone in risalto altre componenti, ritenute essenziali, dei diritti individuali alla giustizia, completandone significativamente la copertura costituzionale. Infatti, accanto quelli già presenti e ben garantiti dalla legislazione europea (si veda a titolo esemplificativo il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice indipendente ed imparziale ed il diritto ad un processo "equo" citati, rispettivamente, nell'art. 6 par. 1 e nell'art. 13 della Convenzione Europea del 1950) si collocano il diritto (o la facoltà) individuale di "farsi consigliare" (oltrechè difendere e rappresentare) e la garanzia del patrocinio gratuito per i non abbienti onde assicurare loro un accesso effettivo alla giustizia (art. 47, commi 2 e 4, Carta europea dei diritti fondamentali).

Questo Interessante spunto di riflessione, che però esula dal contesto della presente trattazione, è costituito dal chiedersi

---

<sup>18</sup> COMOGLIO, *Etica e tecnica del "giusto processo"*, cit., 129-147; ID, *L'informazione difensiva nella cooperazione giudiziaria europea*, cit., 861-862.

<sup>19</sup> Adottata dall'Unione Europea nel 2000, ora inserita nel testo della "Costituzione Europea" del 2004, ratificata dall'Italia con l. 7 aprile 2005, n. 57.

se nel novero delle garanzie minime sulle quali si basa un qualunque processo “giusto”, in virtù delle indicazioni fornite dal citato art 47, si debba inserire anche la garanzia, attribuibile a chiunque venga evocato in giudizio quale convenuto o quale resistente, di essere tempestivamente informato, mediante un’idonea notificazione, non soltanto del contenuto della domanda proposta nei suoi confronti, ma anche dei diritti processuali che l’ordinamento gli riconosce (*in primis* quello alla difesa tecnica attuabile ricorrendo ad un avvocato) e delle eventuali conseguenze negative derivanti dall’inerzia difensiva e dalla mancata o tardiva costituzione in giudizio.

Si tratterebbe, a tal proposito, di verificare se anche nei processi extrapenali costituisca una componente essenziale ed insopprimibile del “giusto processo” quell’ampia “informazione sul diritto di difesa”, che, per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 in materia di “difesa d’ufficio”, è oggi consacrata nell’art. 369-*bis* c.p.p.<sup>(20)</sup>.

Invero, quest’ultima disposizione è dettata principalmente per effetto dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale: la norma si giustificerebbe, dunque, quasi *per relationem*. Un equivalente onere in ambito civilistico non è ancora rinvenibile nell’alveo del nostro ordinamento giuridico, anche se la necessità di una dettagliata informativa sul diritto di difesa in questa materia, *de jure condendo*, potrebbe senz’altro essere presa in seria considerazione, anche se in sede di riforma del codice di procedura civile a seguito degli interventi succedutisi nel 2005-2006 non se ne sia affatto tenuto conto .

---

<sup>20</sup> Tale disposizione sarà oggetto di specifica disamina. V., *infra*, Cap. 2, par. 2.8.

### **3 – L’art. 6 CEDU in generale ed il par. 3 lett. a) in particolare**

Il diritto ad un processo che abbia le caratteristiche di equità, viene riconosciuto dalla Comunità Internazionale a tutti gli esseri umani che, in quanto tali, “nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”<sup>(21)</sup>; si innesta nel nostro impianto costituzionale all’art. 111 1° comma <sup>(22)</sup> come garanzia oggettiva della giurisdizione<sup>(23)</sup>.

L’art. 6 CEDU rappresenta, all’interno della Convenzione di Roma, il principale punto di riferimento per l’individuazione di uno *standard* minimo di garanzie della persona in rapporto all’esercizio della giurisdizione<sup>(24)</sup>. Si noti che tale norma per certi versi riproduce e per altri sviluppa quanto proclamato dall’art. 10 e dall’art. 11 par. 1 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” del 1948.

Nello specifico del lavoro che si sta svolgendo, il par. 3 dell’ articolo in esame esplicita una serie di peculiari garanzie dell’accusato, che a loro volta potrebbero ricavarsi dalla nozione di *fairness* processuale e sarebbero per giunta rinvenibili nell’alveo del diritto di difesa, sviluppando e arricchendo

---

<sup>21</sup> Cfr. Art. 1 “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

<sup>22</sup> Art. 111, comma 1 Cost. “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”.

<sup>23</sup> Sul tema V. anche P. FERRUA, cit., 26.

<sup>24</sup> CHIAVARIO, *Commento all’ art.6 CEDU*, in BARTOLE – RAIMONDI, *Commento alla CEDU*, Padova, 2001, 153 ss.

quest'ultimo di contenuti pienamente recepiti nell' ambito dell'art 111, comma 3, Cost.<sup>(25)</sup>, come riformato dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2<sup>(26)</sup>.

La prima garanzia espressa alla lett. a) impone che ogni accusato abbia diritto di “essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico”. Si dà qui rilievo a quell'interesse alla conoscenza dell'accusa, il cui soddisfacimento condiziona palesemente un efficace svolgimento dell'attività difensiva. La stessa Corte Europea afferma che “un'informazione precisa e completa degli addebiti che gravano su un accusato, ivi compresa la qualificazione giuridica di cui il giudice potrebbe fargli carico, è una condizione essenziale della correttezza della procedura”<sup>(27)</sup>.

L'oggetto dell'informazione è costituito, come si evince dalla stessa norma e per costante giurisprudenza dei giudici di Strasburgo<sup>(28)</sup>, sia dai fatti materiali addebitati dall'accusato, sia dalla qualificazione giuridica che essi ricevono<sup>(29)</sup>.

L'esigenza di un'informazione dettagliata, che è parimenti espressa dalla clausola in commento, non può ovviamente intendersi sino al punto di postulare, già dalle primissime

---

<sup>25</sup> “Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare e o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo”.

<sup>26</sup> “Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione”

<sup>27</sup> Corte eur., 25 marzo 1999, *Pellissier e Sassi c. Francia*, par. 52.

<sup>28</sup> V. anche art. 111, 3° comma Cost., cit.

<sup>29</sup> V. per tutte la sent. *Pellissier e Sassi*, cit., par. 51.

comunicazioni all'accusato, quella puntualità di particolari che può pretendersi soltanto al termine della fase investigativa e con la formulazione della vera e propria imputazione. C'è forse da chiedersi se gli estremi cui fa allusione l'art. 369 c.p.p. per "l'informazione di garanzia" – "indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto" – possano essere ritenute sempre sufficienti a soddisfare quella esigenza di tutela che si richiede in concreto<sup>(30)</sup>.

Coerentemente con la *ratio* di massima agevolazione della conoscenza dell'accusa da parte del più diretto interessato, che è propria della garanzia in questione, la norma si preoccupa di precisare che l'informazione deve essere data in una lingua comprensibile all'accusato.

Perché sorga il diritto ad una traduzione in lingua diversa da quella del paese in cui si svolge il procedimento, non è di per se sufficiente la qualità di straniero dell'accusato, ma deve verificarsi una impossibilità per costui di comprendere l'idioma processuale<sup>(31)</sup>. Tuttavia, di fronte a un'istanza di traduzione prodotta da persona straniera che lamenti di non comprendere la comunicazione ricevuta chiedendone la traduzione nella sua lingua materna (o in una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite), non sarebbe consentito all'autorità procedente "disattendere l'istanza senza aver previamente accertato in

---

<sup>30</sup> In senso di sufficienza ai fini della tutela richiesta dall'art. 6 par. 3 CEDU v. Corte eur., sent. 23 settembre 1998, *Steel e alii c. Regno Unito*, par. 84 e 87; per la insufficienza v. in rif. al vecchio decreto di citazione in giudizio del c.p.p. italiano del 1930, già implicativo di una vera e propria imputazione in senso formale, Cass., 6 marzo 1984, Viola, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1139, m. 694, secondo cui violerebbe l'art. 6 par. 3 lett. a) una loro formulazione "che non consentisse poi la concreta individuazione del fatto nei suoi profili storici essenziali".

<sup>31</sup> Cass., 15 marzo 1991, *Balboa*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 85, m. 59.

concreto l'effettiva comprensibilità dell'atto da parte dell'accusato"<sup>(32)</sup>.

Deve aggiungersi che la Corte Costituzionale si è mostrata particolarmente sensibile a quest'aspetto di garanzia dell'imputato, affermando che "il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli deve essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile"<sup>(33)</sup>.

Circa le modalità dell'informazione non sono fornite altre specificazioni, ma la giurisprudenza della Corte Europea sottolinea che "l'avvisare qualcuno del procedimento intentato contro di lui costituisce un atto d'importanza tale da dover rispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato"<sup>(34)</sup>.

Fa da *pendant* a tale tutela, che sarebbe diversamente sminuita in larga parte del suo significato, la tempestiva comunicazione, nel proseguo del procedimento penale a carico dell'accusato, di modifiche inerenti il capo d'imputazione con le stesse modalità della prima comunicazione.

Proseguendo nella lettura dell'art. 6, par. 3, CEDU, continua l'enunciazione delle garanzie per chi viene sottoposto ad un procedimento penale, sempre alla stregua della concezione di un processo tale da poter garantire un giudizio "giusto" ed "equo".

---

<sup>32</sup> Cfr. Cass., 8 giugno 1983, *Strobl*, in *Giur. it.* 1984, II, c. 464; e cfr., del resto, art. 169, 3° comma c.p.p. in tema di notificazioni all'imputato straniero residente all'estero.

<sup>33</sup> Cfr. C. Cost. sent. 12 – 19 gennaio 1993, n. 10.

<sup>34</sup> Cfr. Corte eur., 12 ottobre 1992, *T. c. Italia*, par. 28.

Il par. 3 lett. b) sottolinea la necessità che la persona accusata disponga di un tempo adeguato e di tutte le facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa. Alla lett. c) è affidato il compito di imporre garanzie affinché l'imputato possa difendersi personalmente o avvalendosi di un difensore anche se non ha mezzi per retribuirlo (c.d. gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello stato, a seconda del modello adottato). Proseguendo con la lett. d) si sancisce il diritto all'accusato di esaminare testimoni che rendono dichiarazioni a suo carico e la possibilità di escussione dibattimentale di testimoni a discarico. Concludendo con la lett. e), viene ribadito il diritto di essere assistito da un interprete se non si è in condizioni di comprendere la lingua utilizzata durante l'udienza.

Tali ulteriori risvolti non saranno esaminati nell'ambito del presente lavoro in quanto esulano dai contenuti che si è scelto di trattare analiticamente.

#### **4 – Il codice di rito del 1988. Nuove esigenze di riservatezza delle indagini.**

Il tema del rapporto tra giustizia ed informazione costituisce uno dei nodi politici di ogni legislazione processuale penale. Da un lato si scorge l'esigenza di garantire, attraverso l'imposizione di momenti di segretezza o comunque di riservatezza, che le inchieste penali non vengano vanificate o che il corso dei processi non venga turbato da fughe di notizie; dall'altro c'è l'esigenza di assicurare una corretta informazione

della opinione pubblica sulle vicende giudiziarie nonché, attraverso la trasparenza degli atti processuali, il controllo sociale sull'operato della magistratura<sup>(35)</sup>. Diventa allora indispensabile trovare una giusta ed equilibrata soluzione che contemperi le diverse esigenze.

L'abrogato c.p.p. fu informato all'ipertutela della segretezza. Questa, del resto, altro non era che la fisiologica risposta alla tipologia di processo penale implementata nel periodo fascista.

Tale impostazione, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, collideva con i principi di libertà ivi sanciti. Sul tema della segretezza delle indagini all'inerzia del legislatore sopperì la prassi giudiziaria. Si consolidò in proposito una strana consuetudine, secondo la quale i magistrati, per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati su ciò che avveniva nei processi più importanti, non si esimevano addirittura dal presenziare a vere e proprie conferenze stampa. Apparve da subito evidente lo scontro tra prassi e legalità, rendendosi gli inquirenti responsabili di vere e proprie violazioni del segreto d'indagine secondo l'allora vigente codice di rito. Questa audace pratica attirò a sé un diffuso malcostume giornalistico che cagionò pesanti danni a chi, inizialmente coinvolto in un'indagine, veniva scagionato dalla relativa sentenza.

Il nuovo c.p.p. si prefisse, tra l'altro, di porre fine a questa insostenibile contrapposizione tra prassi e legalità. Le direttrici

---

<sup>35</sup> GROSSO, *Segretezza e informazione nel nuovo processo penale*, in *PD* 1990, 77.

d'intervento furono date dalla stessa legge di delega<sup>(36)</sup>: “obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possano essere conosciuti dall'imputato; disciplina del divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto; potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; divieto di pubblicazione degli atti depositati a norma del numero 58<sup>(37)</sup> e degli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse; disciplina del divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori parti offese; previsione di sanzioni per la violazione del segreto e del divieto di pubblicazione”<sup>(38)</sup>. Le norme che hanno dato esecuzione a questi enunciati sono contenute nell'art. 114 nuovo c.p.p., rubricato “divieto di pubblicazione degli atti” e nell'art. 329 nuovo c.p.p., rubricato “obbligo del segreto”.

---

<sup>36</sup> L. 16 febbraio 1987, n. 81 “Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale”.

<sup>37</sup> “Atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 57”, ovvero (*ex n.* 57) “atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori”.

<sup>38</sup> Cfr. art. 71 l. 16 febbraio 1987, n. 81.

## **5 – La legge 8 agosto 1995, n. 332<sup>(39)</sup>.**

Le fasi di elaborazione e di approvazione della l. 8 agosto 1995, n. 332 “Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa” (*G.U. 8 agosto 1995, n. 184*), sono state precedute da tormentati e accesi dibattiti protrattisi per oltre due anni, interessando i parlamentari della XI<sup>a</sup> e XII<sup>a</sup> Legislatura.

A favorire l’insorgere ed il divampare delle polemiche è stata senz’altro la delicatezza dei temi normativi da affrontare, nondimeno le sempre crescenti tensioni politiche conseguenti all’ampliarsi dei procedimenti per fatti di corruzione politico – amministrativa. Alimentarono tale dibattito i dubbi e i sospetti da molti sollevati circa il ricorso eccessivo o distorto alla custodia cautelare da parte di alcune autorità giudiziarie e le perplessità sul ruolo “supplente” assunto dalla magistratura. Non solo. Proprio il “diritto vivente”, con il progressivo estendersi delle inchieste giudiziarie e le loro stesse modalità di evoluzione, ha progressivamente messo a nudo l’inadeguatezza e la lentezza del sistema processuale “vivente”, l’ambiguità dei ruoli in esso ricoperti specie dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari, la sua insita inidoneità a fornire tutela, contemporaneamente, alle necessità d’indagine ed ai i diritti di difesa e di riservatezza dell’imputato.

In un contesto articolato ed emotivamente coinvolto come quello che si è tentato di delineare, fu inevitabile che iniziative

---

<sup>39</sup> La prima parte del paragrafo è tratta da D’AMBROSIO, *La riforma dell’8 agosto 1995*, in *DPenProc* 1995, 1209 ss.

parlamentari o governative volte a rimediare le pecche del sistema, per come emergevano dalla riforma del codice di rito del 1988, potessero prestarsi a letture di convenienza e destare diffidenze o sospetti. L'inchiesta passata alla ribalta delle cronache come "Tangentopoli" era, negli anni della riforma in esame, ancora nel pieno del suo svolgimento. In quel clima caratterizzato dal "tentennar di manette", fu facile dedurre che l'iniziativa nascesse dalla necessità di difendere qualcuno o qualcosa facendo segnare il passo alle indagini ancora in corso.

In tale contesto la l. 332/1995 è andata prendendo forma: in uno stato di cronica emergenza, pervenendo talvolta a singolari compromessi, subendo improvvise accelerazioni e altrettanto brusche frenate; positivi momenti di riflessione e quasi inspiegabili esplosioni d' "istintività" legislativa.

### **5.1 – Le vicende e le tappe parlamentari di una difficile riforma.**

Il 29 aprile 1993 tre deputati del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra<sup>(40)</sup> presentarono una proposta di legge<sup>(41)</sup> diretta a modificare gli artt. 273, 274 e 369 c.p.p., concernenti l'applicazione di misure cautelari personali e l'informazione di garanzia, con l'intento di "rimuovere possibili interpretazioni patologiche delle norme vigenti". Nelle intenzioni dei proponenti si volevano limitare gli effetti perversi conseguenti l'uso strumentale dell'informazione di garanzia,

---

<sup>40</sup> Deputati Cesetti, Correnti, De Simone.

<sup>41</sup> Proposta di legge 2591/C

vietare il ricorso alle misure cautelari per fini di confessione<sup>(42)</sup>, escludere che l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati potesse essere rilevante quando non concernente delitti di criminalità organizzata o commessi con uso di armi o di violenza.

Nei dibattiti che seguirono, molti tacciarono una riforma del genere di meschinità e partigianeria, addirittura alla stregua di “una manovra tendente a modificare i codici penale e di procedura penale per interessi volti essenzialmente ad ostacolare “l'opera di pulizia” in atto nel mondo politico ed economico”<sup>(43)</sup>.

La procedura parlamentare proseguì nonostante il clamore suscitato; la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati deliberò di costituire un Comitato ristretto per l'esame preliminare delle disposizioni e la loro eventuale integrazione. Questo concluse i propri lavori il 15 luglio 1993 stilando 13 articoli di riforma. Il deputato Gargani ne fu relatore in Commissione Giustizia e i punti chiave del testo spaziavano dalle misure cautelari all'informazione di garanzia, al segreto investigativo, all'ampiezza del contraddittorio dinanzi al tribunale delle libertà, ai casi e ai tempi del differimento del diritto ai colloqui dell'indagato con il suo difensore, alla esclusione di interrogatori investigativi del pubblico ministero che precedano quelli di garanzia del giudice per le indagini preliminari. In chiusura venne formulata l'ulteriore proposta di abrogazione della previsione che sanzionava le false dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371 *bis* c.p.p.)

---

<sup>42</sup> Per rilievi di carattere generale sulla l. 332/1995 v. CHIAVARIO, *Custodia cautelare: un riassetto provvisorio in attesa di una stabilità normativa*, in *GDir* 1995, 33, 4.

<sup>43</sup> Cfr. l'intervento del deputato Lazzati (Lega Nord) nella seduta del 25 maggio 1993.

A molti il testo apparve oltremodo punitivo nei confronti della magistratura ed eccessivamente limitativo dei poteri d'indagine della pubblica accusa. Non mancò neanche chi continuò a sospettare un disegno volto a salvaguardare precipuamente gli interessi dei parlamentari coinvolti negli scandali della Procura della Repubblica di Milano. Nelle more del dibattito parlamentare e nazionale sulla “proposta Gargani” fece sentire la propria voce anche l'Associazione Nazionale Magistrati che si orientò in direzione di una cancellazione della riforma proposta.

L'affossamento del progetto avvenne per mano dello stesso deputato Gargani che, di concerto con l'allora Ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Conso, fece approvare all'Assemblea un punto dell'ordine del giorno nel quale si impegnava il Governo ad affrontare in modo organico le questioni oggetto della stessa proposta di legge nell'ambito delle problematiche emerse nella prima fase di applicazione del processo penale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale<sup>(44)</sup>.

A causa dello scioglimento anticipato delle camere, in vista delle elezioni politiche del 27 marzo 1994, la questione passò nelle mani della successiva XII<sup>a</sup> Legislatura. Il nuovo Governo insediato propose inizialmente un decreto legge<sup>(45)</sup> e, dopo averlo ritirato per tutta una serie di contestazioni che gli vennero mosse e che sostanzialmente ricalcavano quelle scaturite dalla “proposta Gargani”, elaborò un disegno di legge di

---

<sup>44</sup> Appare in ultimo evidente il rif. alla c.d. svolta inquisitoria operata dalla Corte Costituzionale nell'anno 1992 vanificando molte delle garanzie proprie del processo accusatorio come emergevano dalla riforma del codice di procedura penale del 1988.

<sup>45</sup> D.l. 14 luglio 1994, n. 440 (c.d. “Decreto Biondi” dal nome dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia).

riforma<sup>(46)</sup> definitivamente approvato con i relativi emendamenti nel luglio del 1995. Venne così finalmente alla luce la tanto agognata riforma.

Un'approfondita disamina di tali istituti verrà affrontata in seguito per le parti che qui interessano. Allo stato attuale del lavoro si ritengono opportuni alcuni cenni sugli sviluppi che la nuova disciplina ha avuto in rapporto alla c.d. informazione giudiziaria.

## **6 – Stampa e televisione tra informazione e disinformazione giudiziaria.**

Sino ad oggi la battaglia per una giustizia penale trasparente e democraticamente garantita si è combattuta cercando di sottrarre territori al segreto<sup>(47)</sup>, secondo un ragionamento che prende avvio da una non confutabile considerazione: “al riparo da ogni forma di *controllo della società*, la repressione penale, che è il più incisivo mezzo di *controllo sulla società*, sviluppa fatalmente l'aspetto deteriore di quella politicità che le è connaturale, divenendo torbido strumento di affermazione di parte”<sup>(48)</sup>.

Ne consegue che più è penetrante “l'occhio pubblico” sullo *ius dicere*, minori sono le possibilità che questo traligni in un esercizio autoritario ed incontrollato di un potere. Ma ciò non equivale a dire che più numerosi sono gli atti del procedimento

---

<sup>46</sup> D.d.l. n. 1033/C

<sup>47</sup> MANNUZZU, *Procedura penale*, Napoli, 1988.

<sup>48</sup> Cfr. GIOSTRA, *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, in *DPenProc* 1995, 390.

ostensibili alla collettività, maggiore è la sua possibilità di controllo, meno frequenti e più difficilmente dissimulabili gli abusi. Non vi è equivalenza tutte le volte in cui, ed accade sempre più di frequente, al crescere della circolazione delle notizie processuali non corrisponde una crescita di conoscenza<sup>(49)</sup>.

Il vero antidoto al segreto non è la notizia, ma la conoscenza stessa come visione globale, organica e critica di un determinato fenomeno. Un'informazione parcellizzata, sfilacciata, asincrona, impedisce un'effettiva conoscenza e purtroppo, nella odierna società dei *mass media*, pare veramente che la notizia sia diventata solo "l'illusione della conoscenza"<sup>(50)</sup>. In un simile contesto "il pubblico pieno di notizie e povero di conoscenza, assuefatto e stanco, dimentico e distratto"<sup>(51)</sup> finirà per rinunciare ad esercitare qualsiasi discernimento critico.

La cronaca giudiziaria, per come spesso viene gestita al giorno d'oggi, appare del tutto inadatta a dar conto del modo di amministrare la giustizia. Le notizie vengono per lo più "strillate" più o meno forte a seconda dell'impatto che possono avere sul pubblico, delle personalità coinvolte o della gravità dei fatti. Troppo spesso si riduce alla misera sommatoria di fotogrammi processuali, slegati e confusi tra loro. Inevitabilmente, questa frammentazione e decontestualizzazione della notizia processuale, presta il fianco a perverse

---

<sup>49</sup> GIOSTRA, *ult. cit.*, 391.

<sup>50</sup> Cfr. SCARPELLI, *La democrazia e il segreto*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Milano, 1983, 630.

<sup>51</sup> Cfr., ancora, SCARPELLI, *op. cit.*, 631.

manipolazioni. L'informazione giudiziaria, in questi non sporadici casi, da mezzo di controllo dell'opinione pubblica sul potere giudiziario degenera in mezzo di controllo del potere sull'opinione pubblica<sup>(52)</sup>.

Con ciclica puntualità, Governo e Parlamento, propongono di ridisegnare l'ambito della segretezza processuale, mostrando di credere che l'escluderne o l'includerne determinati atti (in passato era molto in voga l'informazione di garanzia, oggi alla ribalta sono le intercettazioni telefoniche ed ambientali) possa ovviare a certe gravi deformazioni giornalistiche.

Se l'informazione giudiziaria offre un cattivo servizio sia alla giustizia sia all'opinione pubblica, ciò non dipende certo dall'attuale disciplina sul segreto, migliorabile ma nel complesso equilibrata e coerente<sup>(53)</sup>. Le cause vanno ricercate principalmente nei tempi, purtroppo ancora lunghissimi, del processo penale, nella "gestione" della notizia segreta, nell'inadeguatezza professionale del cronista giudiziario, per citare le più importanti<sup>(54)</sup>.

Cercando di dar conto brevemente di queste tre componenti, occorre sottolineare che l'alto indice di deperibilità della notizia concentra l'attenzione del giornalista nelle primissime fasi della vicenda processuale. Sui primissimi movimenti della macchina giudiziaria. All'opinione pubblica appare, inevitabilmente, che l'informazione di garanzia equivalga all'imputazione, la misura cautelare alla condanna. Dopo questi

---

<sup>52</sup> Sulle funzioni critiche e manipolative contraddittoriamente svolte dalla pubblicità v. HABERMAS, *Strukturwandel der Oeffentlichkeit* (1921), trad. it., *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Torino, 1977.

<sup>53</sup> GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Torino, 1989, 55.

<sup>54</sup> GIOSTRA, *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, cit., 391.

prodromi dell'indagine, ben lontani dalla sentenza, l'attenzione si affievolisce ed ai cittadini appare che il processo, non ancora instauratosi con tutte le garanzie del caso, si sia già celebrato. Quando poi giunge, magari dopo anni, la sentenza definitiva di proscioglimento, la condanna è già stata eseguita<sup>55</sup>).

L'interesse dei *mass media* per le primissime battute della vicenda giudiziaria esercita una forte pressione sui detentori della notizia. Sorprende che siano autorità giudiziaria e polizia giudiziaria la fonte principale e più importante delle notizie processuali segrete. E' stato così soprattutto in un passato neanche troppo remoto. Nell'immediatezza degli scandali di corruzione politica degli anni Novanta, si "istituzionalizzò" un reticolo sotterraneo di collegamenti tra uffici giudiziari e organi di informazione nel quale correvano le c.d. fughe di notizie. Tracce di questo subdolo intreccio perdurano anche oggi. Molte recenti inchieste sembra che principalmente si svolgano nei "salotti televisivi", spesso condite da scadente materiale d'indagine recuperato qua e là girovagando per le Procure della Repubblica, piuttosto che nelle opportune sedi istituzionali a ciò deputate.

L'effetto che un quadro così delineato genera sulla autentica conoscenza critica della notizia appare scoraggiante. E' fin troppo facile, in un sistema del genere, canalizzare la cronaca giudiziaria, e per il suo tramite l'opinione pubblica, verso alcuni processi e non altri, verso alcune risultanze probatorie di un processo e non altre, impedendo o comunque alterando la

---

<sup>55</sup> Sul tema dell'attenzione mediatica rivolta principalmente all'indagine e non al pubblico processo v. PANSA, *Carte false*, Roma, 1986.

corretta valutazione e l'efficace controllo che la prima dovrebbe garantire alla seconda<sup>(56)</sup>.

Concludendo con gli operatori dell'informazione, "invece di aggravare il loro spirito critico su notizie talvolta magnanimamente elargite e la curiosità investigativa rispetto a quelle scrupolosamente taciute, si calano nel ruolo di amplificatori dell'indiscrezione giudiziaria. Aggiungendo a ciò un'impreparazione tecnica del cronista giudiziario, si giunge ad una sua deleteria sudditanza professionale e psicologica dall'operatore della giustizia, vale a dire una "subalternità del controllore (questo, a nostro modesto avviso, il principale ruolo dei mezzi di informazione in una democrazia, *ndr*) al controllato che non può non pregiudicare l'efficace assolvimento della funzione istituzionale che il primo è chiamato a svolgere"<sup>(57)</sup>.

Con il frenetico progredire delle tecniche d'informazione del pubblico spettatore, appare indispensabile un giornalismo d'inchiesta, che conduca l'attenzione dell'opinione pubblica là dove molti hanno interesse che non arrivi; c'è bisogno di un giornalismo che non si fermi alla "velina ufficiale", ma si ponga e ponga egli stesso delle domande. Cercare, scavare, collegare, interpretare, disgelare, denunciare, non riferire, riassumere, amplificare, drammatizzare. La stampa deve poter essere "il cane da guardia della giustizia e non, come oggi appare in moltissime vicende, il cane da salotto delle Procure della Repubblica"<sup>(58)</sup>.

---

<sup>56</sup> FOJADELLI, *Il cittadino innanzi al segreto istruttorio e al diritto di informazione*, Torino, 1980.

<sup>57</sup> Cfr. GIOSTRA, *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, cit., 392.

<sup>58</sup> Cfr. G. GIOSTRA, *ult. cit.*, 394; sulle conclusioni approntate v. anche PACIOTTI, *Quali garanzie*, Roma, 1983; BOCCA, *Il padrone in redazione*, Roma, 1989; BRANCOLI, *Il risveglio del guardiano*, Torino, 1994; FRACASSI, *Sotto la notizia niente*, Padova, 1994.

## **7 – L’acquisizione dello *status* di persona sottoposta alle indagini<sup>59</sup>).**

La persona sottoposta alle indagini è la persona alla quale si attribuisce il reato con la notizia che il magistrato del pubblico ministero acquisisce d’iniziativa o riceve dalla polizia giudiziaria, da altro pubblico ufficiale o da un privato.

Tale qualità si assume, dunque, con l’iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato custodito presso gli uffici della Procura della Repubblica e permane per l’intero arco dell’attività investigativa, fino alla richiesta di archiviazione o della formulazione dell’imputazione.

Per la persona sottoposta alle indagini occorre distinguere tra acquisizione, mantenimento e riassunzione dello stato.

L’iscrizione del nome nel registro – che abbiamo visto può essere contestuale a quella della *notitia criminis* così come può avvenire in un momento successivo – determina l’acquisizione della qualifica giuridica di indagato che permane sino alla conclusione delle indagini. In questo momento, a seconda delle determinazioni della pubblica accusa a cui seguirà il necessario avallo del giudice per le indagini preliminari, la persona sottoposta ad indagini può uscire dall’inchiesta (archiviazione) o assumere lo *status* di indagato (esercizio dell’azione penale).

La riassunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini si determina, infine, quando, dopo l’archiviazione degli

---

<sup>59</sup> Si riprende qui un paragrafo del lavoro DALIA – FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2003, 524 ss.

atti relativi, il magistrato ottiene dal giudice l'autorizzazione a riaprire le indagini<sup>(60)</sup>, nonché quando, dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova suscettibili di determinare, da sole o unitamente a quelle già acquisite, il rinvio a giudizio e il giudice dispone, su richiesta del magistrato, la revoca della sentenza e la riapertura delle indagini<sup>(61)</sup>.

La distinzione che il codice ha operato tra persona sottoposta alle indagini e imputato è suscettibile di ulteriore specificazione: alle due nozioni se ne affianca, di fatto, una terza, costituita dalla persona “nei cui confronti vengono svolte le indagini”.

La differenza è sottile, ma, quando la notizia di reato è massimamente incerta ed approssimata, può sorgere la necessità di compiere accertamenti preliminari tesi proprio a stabilire se vi sia oppure no una persona nei cui confronti si deve investigare. E' questo il momento in cui un soggetto non è stato individuato come probabile autore di un reato e l'eventualità che possa esserlo induce ad apprestare determinati accorgimenti in funzione di garanzia.

Fatto salvo questo caso particolare, secondo una previsione di portata generale espressa nell'art. 61 c.p.c., “i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari e alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito”.

---

<sup>60</sup> V. art. 414 c.p.p.

<sup>61</sup> V. art. 436 c.p.p.

La norma sembrerebbe non porre problemi interpretativi. Dovrebbe essere sufficiente effettuare una ricognizione dei diritti spettanti all'imputato e delle garanzie poste a sua tutela per avere un quadro completo della protezione apprestata anche in favore del semplice indagato. Se fosse consentito pervenire ad una tale conclusione, non si spiegherebbe, tuttavia, la ragione per la quale il codice di rito, per un verso, distingue tra "persona sottoposta alle indagini" ed "imputato" e, per altro verso, non istituisce neppure una stretta interdipendenza tra l'una e l'altra qualifica. Non è automatico, infatti, il passaggio dallo *status* di indagato allo *status* d'imputato, potendo il magistrato richiedere, all'esito delle indagini, l'archiviazione degli atti, così come non è detto che il soggetto debba essere sottoposto ad indagini prima di essere raggiunto da un'imputazione.

Evidentemente, quando si prevede l'estensione dei diritti dell'imputato, ci s'intende riferire a quei diritti che debbono trovare riconoscimento anche in una fase non processuale, quale è quella delle indagini preliminari, riservata al magistrato per la verifica della fondatezza della *notitia criminis*.

Estensibili anche alla persona sottoposta alle indagini sono, dunque, le garanzie proprie dell'imputato, quali, a titolo esemplificativo, ritroviamo:

- l'accertamento dell'esistenza in vita della persona;
- l'accertamento dell'identità fisica dell'indagato;
- l'accertamento della capacità mentale dell'indagato;
- la garanzia relativa all'interprete se il soggetto non ha dimestichezza con l'idioma processuale;

- le garanzie inerenti il diritto di difesa e nello specifico quelle inerenti il principio del *nemo tenetur se detegere*.

## **8 – Imputato ed imputazione.**

Ritornando per un attimo sull'importanza della rapida comunicazione dell'accusa, precedentemente sviluppata in riferimento all'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU<sup>(62)</sup>, occorre chiedersi se esista o meno coincidenza tra siffatta informazione ed il concetto di imputazione.

A differenza dell'abrogato codice di rito, infatti, l'attuale disciplina normativa prevede che solo per mezzo di determinati atti, tipicamente previsti dalla legge, sia possibile l'attribuzione della specifica posizione processuale di imputato. L'attività a cui ci si riferisce è quella di esercizio dell'azione penale, riconosciuta in via esclusiva al pubblico ministero dall'art. 112 Cost.<sup>(63)</sup>, e confermata dall' art. 50, 1° comma, c.p.p.<sup>(64)</sup>.

Destinato ad assumere la qualità di imputato è, ai sensi dell' art. 60, 1° comma, c.p.p., “la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell' articolo 447, 1° comma, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo”<sup>62</sup>: si tratta dei modi attraverso i quali, secondo il disposto dell' art. 405, 1° comma

---

<sup>62</sup> V. *supra* par. 2.

<sup>63</sup> “ Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale”.

<sup>64</sup> “Azione penale – Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di rinvio a giudizio”

c.p.p.<sup>(65)</sup>, il pubblico ministero “esercita l’azione penale formulando l’imputazione”<sup>(66)</sup>. A questo catalogo occorre aggiungere il caso di chi sia raggiunto da un decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace *ex art. 3 d.lgs. 8 giugno 2001*<sup>(67)</sup>.

Nulla vieta a chi abbia il sospetto del compimento di indagini a suo carico, non rivestendo ancora la qualifica di “imputato”, di accedere al registro delle notizie di reato, fatte salve le limitazioni del novellato art. 335 c.p.p.<sup>(68)</sup>.

Ci si è riferiti precedentemente alla nozione di imputazione senza però chiarirne il significato. Questa può essere definita come “l’atto con cui l’organo titolare dell’azione penale attribuisce formalmente ad un determinato soggetto una fattispecie di reato”<sup>(69)</sup> “che contenga i requisiti minimi dell’individuazione di un fatto storico nei suoi termini essenziali e della designazione di un soggetto come autore del medesimo; non anche, invece, l’addebito formulato da autorità private (denunce, querele e similari) o, comunque, non giudiziarie (ad esempio le informative di polizia giudiziaria)”<sup>(70)</sup>.

---

<sup>65</sup> “Inizio dell’azione penale. Forme e termini – 1) Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione esercita l’azione penale, formulando l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio”.

<sup>66</sup> Secondo MARZADURI, *Imputato e imputazione*, in *NNDI*, VI, Torino, 1982, 284, a quelli *sub art. 405*, 1° comma c.p.p. potrebbero essere aggiunti analogicamente i casi dell’imputazione coatta di cui all’art. 409, 5° comma c.p.p. e della contestazione suppletiva in udienza preliminare ed in dibattimento.

<sup>67</sup> Per una approfondita disamina di altre peculiari ipotesi di assunzione della qualità di imputato si segnala INZERILLO, *Imputato e imputazione*, in *DPen*, Agg. I, Torino, 2005, 729 ss.; per un approfondimento sulla disciplina del previgente c.p.p. v. per tutti LEONE, *sub Art. 78*, in *Il codice di procedura penale illustrato articolo per articolo*, diretto da L. Conti, I, Milano, 1937, 362 ss.

<sup>68</sup> V., *infra*, par. 4.

<sup>69</sup> Cfr. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1995, 49.

<sup>70</sup> Cfr. DOMINONI, *Imputazione*, in *EncDir*, XX, Milano, 1970, 819.

La formulazione dell'imputazione costituisce il modo di esercizio dell'azione penale, che prende forma in una richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, ecc.<sup>(71)</sup>. Il fatto rilevante ai fini dell'imputazione, che potrà anche avere un contenuto provvisorio suscettibile di precisazioni nel corso del dibattimento, è quello che presenta elementi sufficienti a descrivere un accadimento nella sua identità storica idonei a distinguerlo da altri che potrebbero aggiungersi o sostituirsi ad esso; si tratta di dati imprescindibili, tanto che la mancanza di uno di essi connoterebbe l'episodio di genericità tale da poterlo confondere con avvenimenti simili; inoltre, la sua precisa enunciazione consente di sostituirlo con altro, in modo tale da configurare un fatto diverso e non una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, ovvero di aggiungerne uno ulteriore, così da integrare altra imputazione, non incompatibile con la prima<sup>(72)</sup>.

Quello che abbiamo appena descritto è il momento in cui si verifica la c.d. cristallizzazione dell'accusa. Il fatto, dapprima semplicemente ipotizzabile attraverso il riferimento alla "indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo"<sup>(73)</sup>, viene alla luce attraverso "l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge"<sup>(74)</sup>. E' la stessa terminologia adoperata dal codice di rito che rende

---

<sup>71</sup> V. *supra*.

<sup>72</sup> INZERILLO, *op. cit.*, 734.

<sup>73</sup> Cfr. art. 369 c.p.p. "Informazione di garanzia".

<sup>74</sup> Cfr. art. 417 (Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio), 1° comma, lett. b), c.p.p.

ragione della naturale progressione che dalla fase embrionale del procedimento investigativo, di regola gestito dalla polizia giudiziaria (nel corso della quale si parla di “persona nei cui confronti vengono svolte indagini”<sup>(75)</sup>), segna il passaggio alla direzione da parte del pubblico ministero (in cui si parla di “persona sottoposta ad indagini”<sup>(76)</sup>) per terminare, con l’assunzione della qualità di imputato, nel momento in cui la pubblica accusa si spoglia della qualifica di *dominus* della fase investigativa, per mezzo dell’esercizio dell’azione penale, richiedendo un provvedimento dell’autorità giurisdizionale che presumibilmente condurrà all’udienza preliminare<sup>(77)</sup>.

E’ ora illuminante citare l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, si verifica una presunzione di completezza delle indagini preliminari tale da ritenere idonei a sostenere un’accusa in giudizio gli elementi fino a questo momento raccolti<sup>(78)</sup>.

La formulazione dell’imputazione, inoltre, segna il momento a partire dal quale non è più consentito al pubblico ministero richiedere l’archiviazione: si parla, al riguardo, di irretrattabilità dell’azione penale<sup>(79)</sup>; correlativamente, con essa

---

<sup>75</sup> Cfr ad es. artt. 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini) e 350 (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini), c.p.p. .

<sup>76</sup> Cfr. ad es. la terminologia dell’ art. 358 (Attività di indagine del pubblico ministero) c.p.p..

<sup>77</sup> INZERILLO, *op. cit.*, 734.

<sup>78</sup> Così C. Cost. 15 febbraio 1991, n. 88.

<sup>79</sup> INZERILLO, *op. cit.*, 735.

si investe il giudice del potere-dovere di decidere sull'oggetto dell'imputazione<sup>80</sup>).

---

<sup>80</sup> UBERTIS, *Azione penale*, in *EncGiur*, IV, Roma, 1988, 5; v. anche l'opinione di DOMINONI, *op. cit.*, 411.

## **Capitolo 1 – Il registro delle notizie di reato**

Cercheremo in questo capitolo di esaminare l'articolo 335 c.p.p. nelle sue varie sfaccettature. Parleremo, dunque, del “registro delle notizie di reato” per come risulta oggi a seguito della riforma del 1995. In questa sede metteremo in luce anche le varie modalità di acquisizione della *notitia criminis*, definendola cercando di porre l'accento sui suoi elementi essenziali, sul suo contenuto e sulle diverse esigenze di segretezza della sua stessa iscrizione.

### **1.1 – Il contesto e la sistematica del vecchio art. 335 c.p.p.**

Nel disegno originario del vigente c.p.p., era sancito il divieto di comunicazione delle iscrizioni effettuate nel registro delle pendenze giudiziarie fino a quando la persona alla quale il reato veniva attribuito non avesse assunto la qualità di imputato. Coerentemente con un sistema in cui le investigazioni del pubblico ministero si caratterizzavano per la loro valenza essenzialmente pre-processuale e meramente interna al procedimento<sup>(81)</sup> ed in cui, proprio sul presupposto della circoscritta efficacia degli elementi raccolti nella fase preliminare, la tutela della segretezza dell'indagine, da un lato, e le cautele finalizzate a limitare i danni all'immagine della

---

<sup>81</sup> FUMU, *sub art. 335 c.p.p.*, in *Commento Chiavario*, IV, Torino 1990, 59 ss.

persona inquisita, da un altro, potevano senza contraddizione prevalere sull'esigenza difensiva di una immediata conoscenza dell'esistenza e dell'oggetto del procedimento stesso. Così impostando l'impianto di questa parte del codice di rito, il legislatore delegato del 1988 scelse, si ritiene, peraltro, forzando i limiti della delega, di ritardare il momento dell'acquisizione della qualità di imputato e dunque anche la conoscibilità delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato<sup>(82)</sup>.

A tale globale regime di segretezza erano poste limitate eccezioni, allo scopo di salvaguardare esigenze pratiche rilevanti in rapporti giuridici da natura extrapenale<sup>(83)</sup>.

Sinteticamente ed a titolo di esempio può essere qui ricordata la necessità di documentare l'avvenuta presentazione di una denuncia o di una querela in base alla quale il denunciante o il querelante ha il diritto di ottenere dall'autorità cui l'atto è stato presentato l'attestazione della sua ricezione che, inevitabilmente, contiene gli estremi della *notitia criminis* (data di presentazione, indicazione degli estremi del fatto e nominativo della persona a cui è attribuito) oggetto dell'iscrizione.

Da questo quadro complessivo emerge come, nonostante la segretezza dell'indagine, informazioni sulla notizia di reato potevano comunque circolare; in tal caso diveniva sempre più stringente l'esigenza dell'inquisito di predisporre tempestivamente la sua difesa, anche sviluppando la

---

<sup>82</sup> Su questa scelta si segnalano le perplessità di molta parte della dottrina, tra cui CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Torino 1990, 99 ss.; RANCATI, *Imputato e indagato*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, I, *Protagonisti e comprimari del nuovo processo penale*, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, 1995, 144 ss.

<sup>83</sup> FUMU, *sub art. 335 c.p.p.*, in *Commento Chiavario, Agg.*, XVI, Torino 2001, 425.

controinchiesta. Tale pretesa trovava considerazione solamente ove il magistrato del pubblico ministero avesse ritenuto di compiere uno degli atti per cui è prevista la presenza del difensore, in tal caso, l'invio dell'informazione di garanzia ed il compimento del primo atto garantito facevano cadere il segreto, sia "interno" che "esterno". Pur tuttavia, neppure dalle indicazioni tipiche contenute nell'avviso di procedimento, né dal testo dei provvedimenti introduttivi degli atti in base ai quali vigeva l'obbligo, per il loro compimento, della presenza del difensore dell'inquisito, ovvero dalla loro motivazione<sup>(84)</sup>, era comunque possibile risalire all'intero contenuto delle iscrizioni effettuate nel registro delle notizie di reato.

Dal momento in cui entrò in vigore il nuovo c.p.p., a quando ci si rese conto che un tale sistema necessitava di un ulteriore adeguamento passò ben poco tempo. Appena cinque anni dopo, intervenute alcune sentenze della Corte Costituzionale<sup>(85)</sup> che autorizzavano l'utilizzabilità, sia pure a seguito di letture e contestazioni, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, emerse prepotentemente la necessità, per la difesa, di una tempestiva conoscenza del procedimento ai fini di un'efficace azione di controllo e reazione alle acquisizioni dell'organo dell'accusa<sup>(86)</sup>.

---

<sup>84</sup> Sul rapporto tra obbligo della motivazione ed il concorrente obbligo del segreto posto dall'art. 335 c.p.p., v. POTETTI, *Attività del p.m. diretta all'acquisizione della notizia di reato e ricerca della prova*, in *CP* 1995, 142 ss.

<sup>85</sup> C. Cost. sentt. n. 254 e n. 255 del 1992 (vedine il testo, rispettivamente, in *LP* 1992, 544 e 546) seguite all'intervento legislativo attuato con d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla l. 7 agosto 1992, n. 356. Per un attento commento sulla c.d. "svolta inquisitoria" si rimanda a DI CHIARA, *Processo penale e giurisprudenza costituzionale*, in *Itinerari*, 1996, 17 ss.; FERRUA, *Anamorfosi del processo accusatorio*, *Studi sul processo penale*, II, 1992, 157 ss.

<sup>86</sup> FUMU, *sub art. 335 c.p.p., cit.*, 427.

Sotto altro punto di vista, se vogliamo più peculiare, l'esigenza della segretezza circa contenuto ed esistenza delle investigazioni si è imposta per effetto della necessità di contrastare fenomeni di criminalità organizzata, garantendo l'efficacia delle indagini preliminari. Arricchendo la trattazione di un esempio particolarmente pregnante, si pensi alle dichiarazioni dei c.d. "collaboratori di giustizia", in relazione alle quali solo il segreto più assoluto sulle loro rivelazioni consente l'immediata ricerca dei riscontri e, per altro verso, la protezione di loro stessi e dei familiari, facili bersagli di bieche ritorsioni.

## **1.2 – L'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335, commi 1 e 2, c.p.p.)**

Il codice di procedura penale, con innovazione sostanziale rispetto a quello del 1988, stabilisce termini massimi entro i quali deve essere esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione<sup>(87)</sup>, imponendo, altresì, tempi determinati al magistrato del pubblico ministero per l'adozione del rito direttissimo in caso di confessione<sup>(88)</sup>, per la richiesta di giudizio immediato<sup>(89)</sup> e per la richiesta di decreto penale di condanna<sup>(90)</sup>. In relazione a tutto ciò, il registro delle notizie di reato assolve la specifica funzione di documentare la data in cui esse pervengono

---

<sup>87</sup> V. artt. 408, co. 1, 415 co. 1, 533 co. 1, c.p.p.

<sup>88</sup> V. art. 449, co. 5, c.p.p.

<sup>89</sup> V. art. 454, co. 1, c.p.p.

<sup>90</sup> V. art. 459, co. 1, c.p.p.

all'ufficio e consente di fissare il momento dal quale i termini suddetti cominciano a decorrere.

Per questo motivo, già l'art. 2 n. 35 della legge di delega al governo per l'emanazione del nuovo c.p.p. fa obbligo al magistrato del pubblico ministero di procedere alle necessarie registrazioni non appena la notizia di reato gli sia comunicata o venga acquisita d'iniziativa<sup>(91)</sup>. Oggetto d'iscrizione è anche il nominativo della persona alla quale il fatto è attribuito, la cui annotazione deve avvenire contestualmente a quella della notizia di reato, ove possibile, o successivamente, con autonomi effetti in ordine alla decorrenza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari<sup>(92)</sup>, qualora risulti in un momento diverso.

L'iscrizione della *notitia criminis* si distingue, dunque, da quella del nominativo della persona alla quale esso è attribuito: se l'ipotesi normale appare quella di un'annotazione contestuale, non può escludersi che per un unico reato, attribuito a più persone identificate successivamente alla ricezione della relativa notizia ed in tempi diversi, si debba procedere ad una pluralità di iscrizioni, per ciascuna delle quali decorrono termini autonomi di durata delle indagini preliminari.

Il medesimo fenomeno può verificarsi anche nell'ipotesi di più reati, eventualmente connessi, ma accertati in momenti successivi, a carico della medesima persona. Il comma 2 dell'art. 335, infatti, stabilendo che si debba procedere al semplice aggiornamento delle registrazioni esclusivamente nelle ipotesi in cui nel corso delle indagini muti la qualificazione giuridica del

---

<sup>91</sup> V. art. 330 c.p.p.

<sup>92</sup> V. art. 405, comma 2, c.p.p.

fatto o questo appaia diversamente circostanziato, impone nuove iscrizioni per ogni distinta notizia di reato, anche se riferita alla medesima persona, così come per il nominativo di ogni persona alla quale esso è attribuito se identificata in tempi successivi.

La soluzione, per quanto apparentemente complessa e suscettibile di rendere tale adempimento macchinoso e confuso, è comunque coerente con il sistema che, imponendo termini precisi per la durata delle indagini preliminari, prevede per la loro violazione rilevanti conseguenze processuali, anche di tipo sanzionatorio<sup>(93)</sup>.

A tal proposito, si ritiene di dover dar conto come dottrina e giurisprudenza sono orientate in merito alla omessa o tardiva iscrizione. Il dibattito in merito apre tre diversi scenari: pur concordando tutti sulla responsabilità penale o disciplinare dell'organo inadempiente, si discute se il giudice abbia il potere di sindacare *ex post* l'inadempimento del magistrato del pubblico ministero, fissando il *dies a quo* delle indagini preliminari<sup>(94)</sup>.

Secondo una prima corrente di pensiero, andrebbe riconosciuto al giudice il potere di retrodatare l'iscrizione al momento in cui il magistrato del pubblico ministero poteva e doveva effettuarla, rilevando l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti oltre il termine così stabilito<sup>(95)</sup>. Altro indirizzo sostiene che il potere in discorso andrebbe escluso, posto che l'avverbio "immediatamente" – presente nel comma 1

---

<sup>93</sup> V. artt. 407, co. 3 e 412, co. 1, c.p.p.

<sup>94</sup> GIARDA – SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, I, Vicenza 2001, 45.

<sup>95</sup> BERNARDI, *sub* art. 407 c.p.p., in *Commento Chiavario*, IV, Torino 1998, 526; GAITO, *L'iscrizione della notizia di reato tra diritto scritto e diritto vivente*, in AA. VV., *Materiali d'esercitazione per un corso di procedura penale*, Padova 1995, 55; GIRONI, *I termini di durata massima delle indagini preliminari tra disciplina legale ed esigenze della pratica*, in *FI* 1994, II, 702.

dell'art. 335 c.p.p. – parrebbe alludere ad un obbligo d'iscrizione sì tempestivo, ma cronologicamente indeterminato. Con ciò il legislatore avrebbe inteso negare qualsiasi ingerenza (*rectius*, suppletiva) giurisdizionale in materia, identificando il *dies a quo* nella data in cui il magistrato del pubblico ministero effettivamente iscrive la notizia nel registro<sup>(96)</sup>. Infine – in posizione intermedia rispetto alle due precedenti – il terzo orientamento, secondo il quale andrebbero sanzionati processualmente solo i ritardi abnormi o ingiustificati perché elusivi del principio di ragionevolezza dei tempi processuali<sup>(97)</sup>. Tale ultima opinione appare preferibile (soprattutto alla luce dell'art. 111, comma 2, Cost., come modificato dall' art. 1 l. cost. 23 novembre 1999, n. 2)<sup>(98)</sup> in quanto, da un lato, salvaguarda l'autonomia della pubblica accusa nella fase embrionale del procedimento e, dall'altro, impedisce che il termine di durata massima delle indagini resti sostanzialmente affidato alla discrezionalità del medesimo organo<sup>(99)</sup>.

Constatata la difficoltà pratica di verificare in concreto l'immediatezza dell'iscrizione, si è proposto di far decorrere i termini di durata massima delle indagini dalla data di acquisizione della notizia da parte del magistrato del pubblico

---

<sup>96</sup> CURTOTTI, *Sul dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari e procedimento di archiviazione*, in *CP* 1995, 635; ICHINO, *Alcuni spunti di riflessione sul tema delle indagini preliminari*, in *RIDPP* 1993, 695; MARANDOLA, *Mancata variazione della notizia criminis*, in *CP* 2001, 411.

<sup>97</sup> V., per tutti, Cass. pen. sez. I, 11 maggio 1994, Scuderi, in *RP* 1995, 503.

<sup>98</sup> GIARDA – SPANGHER, *op. cit.*, 46.

<sup>99</sup> VOLPE – AMBRISOLI, *Registro delle notizie di reato*, in *DPen*, XII, Torino 1997, 43.

ministero o della polizia giudiziaria, o, addirittura, dal compimento del primo atto di indagine a valenza probatoria<sup>100</sup>)

Nel registro delle notizie di reato devono essere immediatamente iscritte tutte le informazioni, pervenute o acquisite, che presentino i requisiti formali ed i caratteri di notizia di reato<sup>101</sup>), con esclusione – quindi – di tutte le segnalazioni prive di qualsivoglia rilievo penale, quali sono da considerare quelle che nel passato sistema venivano annotate nel “registro degli esposti anonimi e non attinenti alla materia penale”<sup>102</sup>): per gli esposti e scritti anonimi ovvero quelli a firma apocrifa, quelli in materia civile ed amministrativa e quelli di contenuto abnorme o assurdo, ovvero privi di senso, nessun dovere di esame o approfondimento può sorgere in capo alla pubblica accusa<sup>103</sup>).

Allo stesso modo può ritenersi sussistere l’obbligo della iscrizione del nominativo della persona soltanto quando l’attribuzione del reato non derivi da un semplice sospetto, ma da una o più circostanze di fatto certe, dalle quali poter trarre logicamente l’esistenza di elementi che la giustifichino<sup>104</sup>).

---

<sup>100</sup> V., per tutti, UBERTIS, *Non termini astratti ma garanzie nel contraddittorio*, in *QG* 1991, 484.

<sup>101</sup> Per la cui definizione e disamina v., *infra*, par. 1.3.

<sup>102</sup> Registro istituito con d.m. 12 ottobre 1983 (in *BUMGG* 31/10/1983, n. 20). Con le disposizioni di attuazione ed i regolamenti del c.p.p. del 1988 è stata disciplinata la registrazione e la conservazione, presso gli uffici della procura della Repubblica, degli esposti anonimi e delle notizie prive di rilievo penale.

<sup>103</sup> La prima parte del presente paragrafo è stata ripresa da FUMU, *sub* art. 335, in *Commento Chiavario*, Torino 1998, 57 ss.

<sup>104</sup> Approfondiscono sul punto BAGLIONE – BARTOLINI – DUBOLINO, *Il nuovo codice di procedura penale*, Piacenza 1990, 600 ss.

### **1.3 – L’iscrizione nel registro delle notizie di reato a seguito della riforma del 1995 (art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p.)**

La riforma attuata con legge 8 agosto 1995, n. 332<sup>(105)</sup>, cerca di rintracciare, in merito all’argomento che stiamo trattando, un nuovo equilibrio tra esigenze di segretezza delle investigazioni, garanzia di una più efficace azione difensiva e tutela dell’immagine dell’inquisito.

L’interesse che la persona sottoposta ad indagini sia tempestivamente informata dell’avvenuta instaurazione di un procedimento che lo riguarda, viene realizzata attraverso la caduta del segreto sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato: a seguito della novella in esame, queste possono essere comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori, “ove ne facciano richiesta”<sup>(106)</sup>.

La preoccupazione di non depotenziare, con il venir meno di tale segreto, l’efficacia delle investigazioni è stata tradotta in una non piena ostensibilità del registro delle notizie di reato. A tal proposito continua a disporsi il segreto per uno dei gravi delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.<sup>(107)</sup>; ancora, tutte le volte in cui, vertendosi su ipotesi di reato diverse, il

---

<sup>105</sup> V. *retro*, *Introduzione*, par. 4.

<sup>106</sup> Cfr. art. 335, comma 2, c.p.p., come sostituito dall’art. 18 l. 8/8/1995, n. 332.

<sup>107</sup> In merito alla parte della novella in esame riguardante l’art. 407, comma 2, lett. a) v. BRESCIANI, *sub* art. 21 l. 8/8/1995, n.332, in *LP* 1995, 766 ss.

magistrato del pubblico ministero ritenga comunque di apporre il segreto con proprio decreto motivato<sup>(108)</sup> (<sup>109</sup>).

Questa nuova fisionomia dell'art. 335 c.p.p. invita il legislatore dell'agosto 1995 a rivedere anche la disciplina dell'informazione di garanzia allo scopo di ridurre al massimo gli effetti degenerativi, limitando i presupposti che ne impongono la spedizione<sup>(110)</sup>. Ma questo ulteriore aspetto sarà in seguito trattato quando ci occuperemo dell'art. 369 c.p.p.<sup>(111)</sup>.

Appare quanto mai evidente che il registro delle notizie di reato abbia assunto, dalla riforma in poi, una nuova funzione. Concepito dal codice di rito del 1988 come mezzo di documentazione del momento iniziale delle indagini preliminari e di controllo sul rispetto dei termini assegnati dalla legge a questa fase, è ora divenuto anche mezzo per consentire la conoscenza, ai legittimati, dello svolgimento e del contenuto del procedimento. La caduta del segreto è stata poi anche la via attraverso la quale ha trovato compensazione il drastico ridimensionamento della informazione di garanzia, relegata ormai, in via di fatto, ad un ruolo meramente simbolico se si considera che può essere spedita solo quando la difesa deve essere necessariamente edotta del procedimento<sup>(112)</sup>.

---

<sup>108</sup> In questo caso, ai sensi dell'art. 335, comma 3 *bis*, c.p.p., aggiunto dall' art. 18 l. 8/8/1995, n. 332, "per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".

<sup>109</sup> Da una valutazione cautamente positiva di sostanziale equilibrio della riforma (v., per tutti, CASELLI LAPESCHI, *sub art.* 18 l. 8/8/1995, n. 332, in *LP* 1995, 746) si giunge ad un giudizio di inaccettabilità (GIOSTRA, *Il diritto della persona sottoposta ad indagini di essere informata del procedimento*, in *GazzG* 1996, 7 ss).

<sup>110</sup> V. sul punto le osservazioni di RIVEZZO, *Custodia cautelare e diritto di difesa*, Milano 1995, 145; D'AMBROSIO, *La riforma dell'8 agosto 1995*, in *DPenProc* 1995, 1212.

<sup>111</sup> V. successivo Cap. 2.

<sup>112</sup> Cfr FUMU, *sub art.* 335 c.p.p., cit., 431; approfondisce ulteriormente questo tema CASELLI LAPESCHI, *sub art.* 19 l. 8/8/1995, n. 332, in *LP*, 754 ss.

Le soluzioni individuate dall'intervento novellistico del 1995 hanno suscitato perplessità di molta parte della dottrina<sup>(113)</sup>. Non può sottovalutarsi certo il fatto che proprio per i reati più gravi operi una segregazione *ope legis* delle iscrizioni, a cui fa *pendant* un discrezionale potere della pubblica accusa, neanche immediatamente controllabile<sup>(114)</sup> ed al di fuori di quei casi, di non palesarle qualora lo impongano “esigenze attinenti all'attività d'indagine”<sup>(115)</sup>. Traducendo nella prospettiva dell'indagato, questi verserà in condizioni di minorata difesa per i reati più gravi o per scelta del magistrato del pubblico ministero.

La conoscibilità delle iscrizioni, inoltre, è affidata all'iniziativa del singolo: riceve notizie chi le domanda, con il rischio che si trovi avvantaggiato proprio colui che, giovandosi delle smagliature del segreto investigativo, abbia avuto modo di apprendere che si svolgono indagini nei suoi confronti, delle quali può chiedere conferma ed ottenere informazioni; mentre colui che – per non essere stato compiuto alcun atto garantito, da un lato, non essersi verificata alcuna fuga di notizie, da un altro – ignora totalmente l'esistenza del procedimento, non è posto nelle condizioni di difendersi adeguatamente a meno che, sospettando di essere inquisito, non si decida a proporre istanze al buio confidando di aver ben individuato l'ufficio di procura che effettivamente procede, perché da uno diverso non potrebbe

---

<sup>113</sup> A tal proposito si segnala FUMU, *sub art. 335 c.p.p.*, cit., 431; ORLANDI, *sub art. 18 l. 8/8/1995*, n. 332, in AA. VV., *Modifiche al codice di procedura penale*, Padova 1995, 260 e 262 ss.

<sup>114</sup> In tal caso il p.m. procede con decreto motivato da inserirsi nel fascicolo del procedimento. Grazie a questo *modus operandi*, solo al termine delle indagini preliminari si può avviare un controllo sulla legittimità dell'operato della pubblica accusa.

<sup>115</sup> Cfr. il nuovo comma 3 *bis* dell' art. 335 c.p.p.

avere utile risposta<sup>(116)</sup>. Convince poco, per giunta, un siffatto meccanismo di garanzia che annovera la violazione del segreto d'ufficio tra i requisiti non scritti del suo miglior funzionamento<sup>(117)</sup>. Una valida alternativa poteva consistere nell'anticipazione dell'invio dell'informazione di garanzia, blindando contestualmente il sistema di segretezza esterno<sup>(118)</sup>.

Appare comunque evidente l'intento del legislatore del 1995 di limitare al massimo il novero dei soggetti legittimati ad ottenere le informazioni contenute nel registro delle notizie di reato. Sono abilitati solamente la persona alla quale il reato è attribuito, la persona offesa ed i rispettivi difensori<sup>(119)</sup>: se ne deve dedurre, nonostante l'assenza di una specifica disposizione in merito, che il segreto sulle iscrizioni sia stato mantenuto non solo all'interno, e cioè nei confronti degli altri eventuali soggetti del procedimento (ad esempio la persona danneggiata dal reato), ma anche all'esterno nei confronti di tutti i terzi<sup>(120)</sup>, ferma restando qualche perplessità di parte della dottrina<sup>(121)</sup>.

Merita una precisazione l'estensione alla persona offesa dal reato dei diritti conoscitivi dell'indagato. Tale direttrice è in linea con l'impostazione del codice di rito, che la accomuna a quella sottoposta alle indagini nella tutela apprestata dall'art. 178

---

<sup>116</sup> Sul tema v. le illuminanti riflessioni proposte da FRIGO, *Il registro delle notizie di reato*, in *La riforma della custodia cautelare*, a cura di G. Giostra, in *Italia Oggi [suppl.]*, 10/8/1995, 33.

<sup>117</sup> FUMU, *op. cit.*, 432.

<sup>118</sup> Di tale avviso D'AMBROSIO, *op. cit.*, 1209.

<sup>119</sup> Così dispone il 3° comma dell'art. 335 c.p.p. come risultante dalla riforma del 1995

<sup>120</sup> POTETTI, *cit.*, 143, ritiene che discenda dal disposto dell'art. 329 c.p.p., norma da intendersi in senso ampio.

<sup>121</sup> V., per tutti, GIOSTRA, *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, in *CP 1995*, 3601, il quale osserva che, caduto integralmente il vecchio 3° comma dell'art. 335 c.p.p., nessuna disposizione impone più il segreto delle iscrizioni del registro delle notizie di reato.

lett. c) c.p.p.<sup>(122)</sup>, con la previsione della nullità di ordine generale per la violazione delle norme poste a presidio del diritto di difesa. Tale impostazione garantisce l'attiva e consapevole partecipazione della parte privata alla fase delle investigazioni<sup>(123)</sup>, che può trovare completamento nella richiesta al pubblico ministero di essere informata dell'archiviazione al fine di poter valutare un'eventuale opposizione a tale provvedimento.

La conoscibilità a richiesta, prevista in sede di lavori preparatori per la sola persona sottoposta alle indagini ed il suo difensore, è stata estesa nella formulazione definitiva anche alla persona titolare dell'interesse leso dal reato ed il rispettivo patrono. Inizialmente concepita quale momento d'informazione idoneo alla realizzazione di quel diritto d'intervento consentito alla persona offesa anche nel corso delle indagini, la norma appare, tuttavia, incompleta non appena si tenga conto del fatto che non vi è sempre coincidenza tra il soggetto denunciante il reato e quello che ne sconta gli effetti pregiudizievoli. In tal senso il dato testuale della norma appare insuperabile, anche se non può certo negarsi *a priori* un interesse dello stesso denunciante alla conoscenza dell'esistenza e dell'oggetto del procedimento<sup>(124)</sup>.

---

<sup>122</sup> Art. 178 – Nullità di ordine generale. 1) E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: ...c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante".

<sup>123</sup> In tal senso DALIA – FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, 4° ed., Padova, 2001, 520.

<sup>124</sup> A tal proposito v. CHIAVARIO, *Chiaroscuri di una "novella" dagli intenti riequilibratori*, in LP 1995, 579.

Nessun dubbio sull'estensione *ex art.* 91 c.p.p. di analogo diritto anche agli enti ed alle associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato, a condizione che siano rispettate la modalità previste dalla legge per tale intervento. Naturalmente, la stessa legittimazione va riconosciuta ai prossimi congiunti dell'offeso vittima del reato a norma dell'art. 90, comma 3, c.p.p.<sup>(125)</sup>.

È indubbio che l'operata estensione pregiudichi la garanzia della segretezza esterna dell'iscrizione. Nulla impedisce alla persona offesa di chiedere e ottenere riscontro dell'avvenuta iscrizione *ex art.* 335 c.p.p. e di divulgarne il contenuto o di confidarlo ad altri, senza, peraltro, rispondere penalmente; difatti, il titolare dell'interesse leso dal reato non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, né quella di incaricato di pubblico servizio. Per questi motivi, si è cercato di modellare il contenuto della risposta da fornire alla persona offesa escludendovi i nominativi dei soggetti sottoposti alle indagini iscritti nel registro, data l'assenza di un qualsiasi interesse alla loro apprensione<sup>(126)</sup>.

Al "semplice" denunciante viene, dunque, conferito il solo diritto di ottenere attestazione della presentazione dell'atto da parte dell'autorità dinanzi alla quale la denuncia è stata presentata, al "semplice" danneggiato l'eventuale certificazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l'esito delle

---

<sup>125</sup> Testualmente, riferisce la citata disposizione "Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitate dai prossimi congiunti".

<sup>126</sup> MADDALENA, *Registro delle notizie di reato: problemi del dopo riforma, il punto di vista di un magistrato*, in *DPenProc* 1996, 490 ss.

indagini. Tali facoltà non presentano alcun limite di sorta e competono anche alla persona offesa.

Brevemente, riguardo al segreto operante *ope legis* per i gravi delitti in tema di criminalità organizzata o a questi strumentali, la legge presume sussista la necessità di salvaguardare la riservatezza delle investigazioni per l'intera durata delle indagini preliminari attuando la politica del c.d. "doppio binario"<sup>(127)</sup>, cui si è ispirato il legislatore successivamente al varo del nuovo sistema processuale<sup>(128)</sup>.

In questo contesto, il generico riferimento ai "casi in cui si procede"<sup>(129)</sup>, suscita qualche dubbio interpretativo. Può accadere, infatti, che la richiesta di informazioni sia presentata da un soggetto sottoposto ad indagini in ordine a più reati, solo per alcuni dei quali valga il predetto divieto di comunicazione; ovvero da un soggetto cui è attribuito un reato comune nell'ambito di un procedimento in cui altri si trovino ad essere indagati per fatti di criminalità organizzata. L'ambiguità della norma emerge dal dato testuale e le soluzioni prospettate in

---

<sup>127</sup> Per una diversa classificazione, proprio in ragione del differente grado di segregazione imposto dall'art. 335 c.p.p., v. CASELLI LAPESCHI, *sub* art. 18 l. 8/8/1995, n. 332, cit., 750-751, per il quale si può parlare di una politica del "triplo binario": una prima area è ricoperta dai reati di "normale criminalità", per la quale è prevista la disciplina della conoscibilità, salvo espressa deroga; una seconda area pare riguardare i reati di criminalità "pericolosa", proprio quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. soggetti ad una normativa speciale in tema di divieto di comunicazione della iscrizione; infine, la terza area riguarda i veri e propri gravi delitti di criminalità organizzata, per intenderci quelli evocati all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., soggetti ad una normativa speciale in tema anche in tema di segregazione dell'iscrizione nel registro generale. Si segala altresì, più in generale sugli orientamenti del legislatore in tema di procedimenti relativi a fatti di criminalità organizzata, ORLANDI, *Il procedimento penale per fatti di criminalità organizzata: dal maxi processo al "grande processo"*, in AA. VV., *Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi*, a cura di Giostra ed Insolera, Milano, 1995, 83 ss.

<sup>128</sup> Sul punto si segnalano i contributi di ORLANDI, *Commento all'art. 18, l. 8 agosto 1995, n. 332*, in AA. VV., *Modifiche al codice di procedura penale*, Padova, 1995, 260, in partic. nt. 19 e GREVI, *Più ombre che luci nella l. 8 agosto 1995 tra istanze garantistiche ed esigenze del processo*, in AA. VV., *Misure cautelari e diritto di difesa*, a cura dello stesso A., Milano, 1996, 501.

<sup>129</sup> Art. 335, comma 3, c.p.p., come modificato dall' art. 18 l. 8/8/1995, n. 332.

dottrina sono divergenti e riconducibili a due filoni ermeneutici<sup>(130)</sup>. Un primo orientamento pone l'accento sul concetto unitario di procedimento ritenendo che debba rimanere segreta ogni notizia concernente tutti i fatti-reato connessi ovvero riuniti, ai sensi degli artt. 12 e 18 c.p.p.<sup>(131)</sup>, a quelli in relazione ai quali opera il divieto<sup>(132)</sup>; altra dottrina rileva, invece, come l'iscrizione nel registro delle notizie di reato riguardi ogni persona cui il reato è attribuito e non il procedimento nel suo complesso, per cui il divieto di comunicazione non concerne coloro ai quali, pur coindagati, è attribuito un reato non compreso nell'elenco di cui all'art. 407 c.p.p.<sup>(133)</sup>.

Quando vi sia richiesta di comunicazione delle annotazioni contenute nel registro delle notizie di reato la risposta è fornita dalla segreteria della procura della Repubblica. La decisione inerente l' ammissibilità rimane in capo al magistrato del pubblico ministero, organo responsabile delle iscrizioni, della qualificazione giuridica del fatto e delle eventuali esigenze di segretezza delle indagini.

Il tenore della risposta alla quale è tenuto l'ufficio pubblico per iscritto, negativa o positiva che sia, è volutamente ambiguo. L'art. 110 *bis* n. att. c.p.p. ne tipizza le formule (“non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” e “risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”) destinate a non dare certezza della esaustività delle informazioni impedendo

---

<sup>130</sup> FUMU, *op. cit.*, 436.

<sup>131</sup> Rispettivamente rubricati “Casi di connessione” e “Separazione dei processi”.

<sup>132</sup> In questo senso D'AMBROSIO, *op. cit.*, 1211.

<sup>133</sup> Di questo avviso RIVEZZO, *op. cit.*, 147 e LAMI, *L'autodifesa dell'indagato*, in AA. VV., *Nuove norme sulla custodia cautelare e sul diritto di difesa*, a cura di Amodio, Milano 1996, 104.

all'interessato di risalire, attraverso la loro interpretazione, all'esistenza di ulteriori dati che devono rimanere segreti<sup>(134)</sup>.

Il contenuto minimo delle informazioni inerenti l'iscrizione che viene fornito deve comprendere la data dell'iscrizione, la qualificazione giuridica del fatto, il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito<sup>(135)</sup>. Precisa ulteriormente la normativa di carattere amministrativo che ha accompagnato il varo del nuovo codice di rito, che nel registro delle notizie di reato devono essere annotati ulteriori dati quali “natura, data di acquisizione e provenienza della notizia di reato, generalità della persona offesa, generalità del denunciante e/o del querelante”<sup>(136)</sup>, che, in assenza di disposizione contraria, devono essere divulgate insieme alle altre di cui si è appena detto, fatta salva la segregazione eventualmente disposta dal magistrato del pubblico ministero.

Non c'è dubbio che l'ostensione di tali ulteriori informazioni costituisca una “lama a doppio taglio”: assume notevole importanza per la difesa, ma può costituire un *vulnus* per il segreto investigativo e, dunque, per le stesse indagini.

A seguito della iscrizione, poi, l'art. 108 n. att. c.p.p. stabilisce che la segreteria dell'ufficio del pubblico ministero provveda a richiedere immediatamente i certificati di nascita e anagrafici del soggetto al quale il reato è attribuito, allo scopo di assicurare la tempestività dei dati di individuazione della persona sottoposta alle indagini.

---

<sup>134</sup> FUMU, *op. cit.*, 437 – 438.

<sup>135</sup> Così dispone il 3° comma dell' art. 335 c.p.p. rimandando alle annotazioni previste nei precedenti 1° e 2° comma curate dal p.m.

<sup>136</sup> Così il d.m. 30/9/1989, pubblicato in *BUMGG* 1990, n. 9.

## 1.4 – Effetti diretti ed indiretti dell'iscrizione.

### Brevi cenni

Nello svolgimento di questa parte del lavoro, si è in qualche passaggio accennato, invero solo incidentalmente, agli effetti dell'iscrizione *ex art. 335 c.p.p.* L'argomento è di notevole importanza e ci pare opportuno soffermarsi più analiticamente sul punto.

Iniziando degli effetti diretti, l'iscrizione della *notitia criminis* negli appositi registri della procura della Repubblica segna l'*incipit* formale del procedimento. Alla formalità il legislatore ordinario del 1988 ha inteso ricollegare, tra l'altro, la decorrenza del periodo entro il quale è permesso al magistrato del pubblico ministero svolgere delle investigazioni, operando delle distinzioni a seconda che l'annotazione riguardi una notizia soggettivamente “vestita” o meno<sup>(137)</sup>.

Dall'iscrizione meramente oggettiva della notizia decorre il termine di sei mesi entro il quale il magistrato del pubblico ministero deve optare tra la richiesta di archiviazione, per essere rimasto ignoto l'autore del reato, e quella di autorizzazione a proseguire le indagini nonché quello di 90 giorni entro i quali formulare la richiesta di giudizio immediato.

Dall'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito decorrono i termini entro i quali formulare la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione<sup>(138)</sup>, di emissione del

---

<sup>137</sup> MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero*, Padova, 2001, 393.

<sup>138</sup> Artt. 405, co. 2, 408, co. 1, 553, co. 1, c.p.p.

decreto penale di condanna<sup>(139)</sup>, di giudizio direttissimo<sup>(140)</sup> o di proroga delle indagini soggettivamente orientate. Nel caso di reati per i quali debba sopravvenire la condizione di procedibilità<sup>(141)</sup>, la valutazione del responsabile dell'azione penale in merito al rinvio a giudizio o alle altre forme di manifestazione dell'azione penale va formulata una volta decorsi i termini c.d. ordinari, computati dal momento in cui l'atto all'uopo previsto rimuove l'improcedibilità.

Ricondotta dal compilatore del 1988 all'interno di rigidi poli cronologici, la previsione di termini investigativi rappresenta una delle peculiarità del sistema accusatorio garantendo, sia l'accelerazione delle indagini per ridurre al minimo i margini di discrezionalità del magistrato del pubblico ministero riguardo le garanzie dell'imputato<sup>(142)</sup>, che la graduazione dei tempi in base alla complessità dell'indagine affinché l'accusa venga portata avanti nella sua concretezza evitando, nel contempo, che la formazione della prova in dibattimento avvenga ad eccessiva distanza di tempo dalla commissione del fatto<sup>(143)</sup>. Infine, si eviterebbero così battute d'arresto nella conduzione dell'inchiesta che, in virtù della sua efficacia, richiede senza dubbio un certo grado di continuità<sup>(144)</sup>.

Venendo ora ad un esame degli effetti indiretti dell'iscrizione, il più importante è senz'altro il c.d.

---

<sup>139</sup> Art. 459, co. 1, c.p.p.

<sup>140</sup> Art. 449, co. 1, c.p.p.

<sup>141</sup> Per una disamina delle condizioni di procedibilità come disciplinate dal codice di rito v., *infra*, par. 1.7.

<sup>142</sup> BERNARDI, *sub. art. 405 c.p.p.*, in *Commento Chiavario*, IV, Torino, 1990, 513.

<sup>143</sup> KOSTORIS, *sub. art. 405 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale. Commentario*, coordinato da A. Giarda, III, Milano, 1990, 5.

<sup>144</sup> Così, *amplius*, FERRAIOLI, *Il ruolo di "garante" del giudice per le indagini preliminari*, 2° ed., Torino, 2001, 100-101.

“incardinamento” della competenza. L’annotazione nel registro delle notizie di reato di una specifica procura della Repubblica segna la presa in carico della notizia di reato da parte del magistrato del pubblico ministero e del suo ufficio, facendo sorgere l’obbligo in capo a costui di attivazione dell’accusa pubblica, procedendo irretrattabilmente verso uno degli sbocchi previsti dalla legge<sup>(145)</sup>.

Come accade nell’ambito del processo civile relativamente agli adempimenti spettanti alla cancelleria del giudice, anche qui la segreteria del pubblico ministero, a seguito dell’iscrizione, dovrà curare la formazione del fascicolo della pubblica accusa *ex art. 433 c.p.p.*, in cui saranno raccolti tutti gli atti delle indagini preliminari, realizzando altresì i presupposti per la formazione di quello per il dibattimento *ex art. 431 c.p.p.*<sup>(146)</sup>.

Come ricordato in precedenza trattando della relativa novella<sup>(147)</sup>, l’art. 335 c.p.p. è stato riformato a seguito della l. 8 agosto 1995, n. 332, dalla quale si è anche preso spunto per fissare meglio un aspetto di tipo procedimentale che, *ante* riforma, aveva impegnato dottrina e giurisprudenza. Si è finalmente chiarito che non vi è procedimento penale anteriormente all’iscrizione almeno “oggettiva” (dunque senza riferimento a colui che si ritiene autore del reato) di una *notitia criminis*, qualificata o non qualificata<sup>(148)</sup>, nell’apposito registro. Eventuali indagini compiute precedentemente dalla polizia giudiziaria o dalla stessa parte pubblica sono configurabili come

---

<sup>145</sup> V. art. 50 c.p.p.

<sup>146</sup> Sul sistema del doppio fascicolo v. per tutti FRIGO, *sub* artt. 431 e 433 c.p.p., in *Commento Chiavario*, Torino, 1990, IV, 739 ss.

<sup>147</sup> V., *retro*, *Introduzione*, par. 4.

<sup>148</sup> V., *infra*, parr. 1.5 e ss.

attività di polizia di sicurezza, finalizzate a prevenire i reati e ad acquisirne, se del caso, le relative notizie<sup>(149)</sup>.

Tuttavia, l'iscrizione del nominativo dell'accusato di un reato ha efficacia non costitutiva dello *status* di indagato, ma meramente ricognitiva<sup>(150)</sup>, dipendendo, tale acquisizione, da una valutazione di attendibilità circa l'attribuzione di un ipotetico fatto di reato ad una determinata persona operata dall'ufficiale di polizia giudiziaria o dal magistrato del pubblico ministero, anche prima e indipendentemente dall'iscrizione medesima<sup>(151)</sup>.

Qualora la iniziale determinazione della pubblica accusa in riferimento alla competenza a procedere si riveli erronea ovvero a seguito delle emergenze investigative questi si riconosca non legittimato a coltivare il procedimento, s'impone la trasmissione degli atti all'ufficio omologo presso il giudice ritenuto competente<sup>(152)</sup>. Così statuisce l'art. 54, comma 1, c.p.p.<sup>(153)</sup>.

Merita, in primo luogo, tener conto di un qualsiasi indice che consenta di deporre a favore dell'obbligatorietà della

---

<sup>149</sup> Di questo avviso già Cass. 6/11/1992; in dottrina v. FUMU, *L'attività pre-procedimentale del pubblico ministero*, in AA. VV., *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, a cura di Gaito, Napoli 1991, 135 e POTETTI, *cit.*, 135.

<sup>150</sup> Sull'efficacia solo ricognitiva dell'iscrizione v. Cass. 10 Ottobre 1990, Lazzaro, in *ANPP* 1991, 244, da cui si evince che, attesa l'inefficacia costitutiva di tale iscrizione, non possono da essa derivarne conseguenze negative sul piano probatorio; in conformità a quanto sopra, i giudici di legittimità hanno affermato che la mera pendenza delle indagini non può assumere alcun significato probatorio "neanche al fine di una prognosi di pericolosità legittimante l'applicazione di misura cautelare in un distinto procedimento" (cfr. Cass. 19 maggio 1992, Figura, in *C.E.D.*, m. 191057).

<sup>151</sup> CASELLI LAPESCHI, *sub art.* 18 l. 8/8/1995, n. 332, *cit.*, 741; BARBUTO, *Registro delle notizie di reato, informazione di garanzia e diritto di difesa dell'indagato*, in *ANPP* 1991, 501 ss.

<sup>152</sup> Approfondisce questo aspetto LUPACCHINI, *La competenza" del pubblico ministero*, in *DPenProc* 1997, 625 ss.

<sup>153</sup> Per un commento della disposizione v. De Nicola, *sub art.* 54 c.p.p., in *Commento Chiavario*, I, *cit.*, 53.

rimessione degli atti<sup>(154)</sup>). In caso di erronea autoattribuzione della legittimazione alle indagini, il magistrato del pubblico ministero che formuli la richiesta di un provvedimento al giudice, si vedrà declinare la domanda per incompetenza e restituire gli atti senza che con ciò sia tenuto a sospendere le investigazioni: allo stesso procuratore, inoltre, non è consentito sollecitare il giudice per le indagini preliminari affinché dichiari la propria incompetenza<sup>(155)</sup>.

Una soluzione a questo problema ha cercato di fornirla la l. 16 dicembre 1999, n. 479 introducendo nel c.p.p. l'art. 54-*quater* rubricato "Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero". E' il c.d. "incidente di competenza", significativamente innovativo sul piano dei rapporti tra pubblica accusa e parti private nelle indagini preliminari<sup>(156)</sup>.

La persona indagata o l'offeso dal reato ed i rispettivi difensori che abbiano appreso in via ufficiale della pendenza procedimentale possono presentare al magistrato del pubblico ministero una domanda atta a sollecitare una riflessione sulla effettiva titolarità dell'inchiesta sul magistrato che procede. Nel termine ordinatorio di dieci giorni<sup>(157)</sup> questi dovrà decidere ed

---

<sup>154</sup> BACCARI, *Il controllo sulla legittimazione del pubblico ministero: un "ricorso gerarchico" senza garanzie per l'indagato*, in AA. VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, 196.

<sup>155</sup> Sul punto v., *amplius*, MARANDOLA, *op. cit.*, 466-499 anche per i dovuti riferimenti bibliografici concernenti la vasta giurisprudenza consolidatasi attorno alla incompetenza del pubblico ministero.

<sup>156</sup> Su questa riforma v. ARIOLLI – BUCCI, *Manuale pratico del giudice unico nel processo penale*, Padova, 2000, 87 ss.; CONTI, *Il controllo della parte sulla "competenza" dell'accusa*, in *DeG* 2000, 56 ss.; RIVELLO, *I nuovi strumenti offerti dal legislatore per eccipire l'incompetenza del p.m.*, in *DPenProc* 2000, 177 ss.; MORETTI, *Indagini del pubblico ministero ed estensione delle garanzie difensive*, in *IP* 2001, 408 ss.

<sup>157</sup> Precisa in questi termini la natura del lasso di tempo intercorrente tra domanda e risposta CIMADORO, *La richiesta di trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero competente*, in AA. VV., *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, a cura di L. Kalb, Milano, 2000, 77 ss.

eventualmente provvedere al trasferimento del procedimento, qualora la domanda risulti fondata. Qualora il magistrato del pubblico ministero non definisca la questione di competenza entro il riferito termine, la parte istante può adire il procuratore generale presso la corte d'appello o il procuratore generale presso la Corte di Cassazione<sup>(158)</sup>.

Questa nuova disciplina volta al ripristino della legalità non è in realtà dotata di nessuna garanzia. In altre parole, essendo la ragione per la quale è sollevato il problema della legittimazione quella della legittimità degli atti assunti dal magistrato del pubblico ministero incompetente, la legge applica il principio di conservazione degli stessi. A tal proposito, l'ultimo comma dell'art. 54-*quater* si orienta per la piena utilizzabilità delle investigazioni compiute, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

## 1.5 – La notizia di reato

Per notizia di reato si intende “l'informazione scritta o orale, all'autorità giudiziaria o ad un'autorità che ad essa abbia l'obbligo di riferire, di un fatto nel quale possono ravvisarsi gli elementi costitutivi di un reato, almeno da un punto di vista oggettivo”<sup>(159)</sup>. Altra teoria sostiene<sup>(160)</sup>, configurando un *quid*

---

<sup>158</sup> Per un'analisi puntuale anche sugli eventuali rallentamenti e sulle conseguenze del nuovo “incidente di competenza” si segnala MAGGIO, *sub* art. 12 l. 479/1999, in *LP* 2000, 314.

<sup>159</sup> La definizione, tra le tante, che ci è parsa più efficace è stata ripresa da DALLA – FERRAIOLI, *Corso di diritto processuale penale*, Padova 1992, 351.

<sup>160</sup> V. per tutti D'AMBROSIO – VIGNA, *Polizia giudiziaria e nuovo processo penale*, Roma 1989, 176.

*pluris* rispetto a quella appena esposta, che essa deve ritenersi acquisita quando dall'informazione appresa può pervenirsi alla individuazione degli elementi essenziali di un fatto-reato e alla indicazione delle fonti di prova<sup>161</sup>). A completamento di tale definizione preme sottolineare la possibile diretta acquisizione della stessa da parte del magistrato del pubblico ministero ai sensi degli artt. 330 e ss. c.p.p., oggetto di successiva analisi.

Il concetto di *notitia criminis* assume l'indefettibile ruolo di occasione unica per la nascita e l'avvio di procedimento e processo: l'iscrizione della stessa nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. legittima la sequenza delle indagini preliminari e, a sua volta, solo il compimento di queste appare idoneo a consentire alla pubblica accusa di assumere le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, istaurando o meno il giudizio<sup>162</sup>).

Ci preme di sottolineare che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione<sup>163</sup>), il semplice sospetto sarebbe solo un elemento che agisce prima ed al di fuori del processo<sup>164</sup>), determinando, quando insorga, la sola necessità di svolgere delle indagini. La notizia di reato costituirebbe, invece, la risultanza di tale attività<sup>165</sup>). La differenza riscontrabile tra le due nozioni sarebbe, quindi, basata squisitamente se non essenzialmente su

---

<sup>161</sup> Per approfondire sul tema della notizia di reato si segnala l'ottimo contributo di TAORMINA, *Diritto processuale penale*, 2<sup>a</sup> ed., I, Torino, 1995, 6 ss., il quale sottolinea, inoltre, l'assenza di una definizione all'interno del nuovo ordinamento processuale su cosa debba intendersi per "notizia di reato".

<sup>162</sup> CARLI, *La "notitia criminis" e la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.*, in *DPenProc* 1995, I, 732.

<sup>163</sup> Cass., sez. I, 10 maggio 1988, Marzilli, in *CED Cass.*, n. 178378; Cass., sez. VI, 28 maggio 1985, Di Giovanna, in *CED Cass.*, n. 169537; Cass., sez. VI, 1 febbraio 1983, D'Amico, in *GiustPen* 1984, III, c. 90; Cass., sez. III, 28 maggio 1980, Marchetti, in *CED Cass.*, n. 145474.

<sup>164</sup> BAGLIONE – BARTOLINI – DUBOLINO, *Il nuovo codice di procedura penale illustrato per articolo*, 2<sup>a</sup> ed., Piacenza, 1990, 624-625.

<sup>165</sup> Così ARICÒ, voce "Notizia di reato", in *EncDir*, XXVIII, Milano, 1978, 756.

una distinzione di ordine quantitativo<sup>166</sup>), nel senso che il sospetto costituisce “un anello più lontano di quello indiziario nella catena che può condurre alla verifica della sussistenza o meno del fatto di reato”<sup>167</sup>), una corrispondenza alla realtà meno probabile dell’indizio tanto da essere identificata in una “ipotesi di ricerca”<sup>168</sup>).

Soffermandoci ulteriormente sul punto, l’attuale rito processuale esclude l’automaticità tra *notitia criminis* ed esercizio dell’azione penale, costituendo la prima unicamente il presupposto fattuale per una possibile instaurazione dell’indagine, dunque, il “sospetto di reato” appare di per sé irrilevante nel nostro ordinamento, nel quale l’informazione inerente la notizia di reato deve assumere quel minimo di concretezza e specificità deducibile dagli stessi artt. 335 e 405 c.p.p.; diversamente, il fatto oggetto dell’informazione non è idoneo a dare impulso al procedimento, cioè alle indagini preliminari ed all’azione penale, rappresentando un semplice *tamquam non esset*<sup>169</sup>). Ulteriormente, un semplice “indizio” o “sospetto” di reato potrà solo costituire, per la polizia giudiziaria e per il magistrato del pubblico ministero, occasione e stimolo per il compimento di verifiche atte a determinare se esso abbia o meno i requisiti per assurgere a “notizia di reato”.

---

<sup>166</sup> Lo sottolinea efficacemente MARANDOLA, *op. cit.*, 51.

<sup>167</sup> Cfr. UBERTIS, voce “Prova”, (*Teoria generale del processo penale*), in *EncGiur*, XXV, Roma, 1991, 8.

<sup>168</sup> Cfr. UBERTIS, *op. cit.*, 8. Aggiungasi MENCARELLI, *Procedimento probatorio e archiviazione*, Napoli, 1993, 138, per una più ampia visuale sul punto. Tale Autore tratta anche del percorso che potrebbe portare dal sospetto all’iscrizione sul registro delle notizie di reato.

<sup>169</sup> MARANDOLA, *op. cit.* 53.

Diverso il discorso raffrontando l' "indizio" alla vera e propria informazione sul fatto di reato, ove sembra più stringente la commistione, tenendo conto dell'identità degli effetti che dispiegano le due categorie giuridiche<sup>(170)</sup>.

Se l'emergenza di un indizio di reità è idonea a determinare la trasformazione dell'attività amministrativa in attività di repressione penale<sup>(171)</sup>, con tutte le conseguenze sul piano strettamente procedurale che ad essa fanno capo, altrettante conseguenze discendono dalla emergenza di un possibile reato, per cui deve concludersi che la scoperta degli indizi costituisce l'esatto equivalente della *notitia criminis*, equivalenza peraltro condivisa dalla stessa Cassazione<sup>(172)</sup>.

### **1.5.1 – Le *pseudo-notizie di reato* e la c.d. "cestinazione"**

Posta la ricorrenza di una *notitia criminis* non inquadrabile all'interno delle informative aventi rilevanza penale, per le quali la legge impone a norma dell'art. 335 c.p.p. l'iscrizione nel registro delle pendenze giudiziarie, da cui discende il parallelo

---

<sup>170</sup> POTETTI, *Attività del pubblico ministero diretta all'acquisizione della notizia di reato e ricerca della prova*, in *CP* 1995, 137.

<sup>171</sup> Si deve sottolineare come l'emergere dell'indizio, in realtà, possa determinare due diverse evenienze. La gravità dell'offesa arrecata può comportare il passaggio da illecito amministrativo ad illecito penale, oppure è possibile la coesistenza di un illecito amministrativo unitamente a quello penale. Per maggiori approfondimenti sul punto si segnala il contributo di FUMU, *sub* art. 220 n. att. c.p.p., in *Commento Chiavario, Norme compl.*, II, Torino, 1990, 105.

<sup>172</sup> A titolo esemplificativo v. Cass., sez. III, 22 aprile 1992, Pescatore, in *CP* 1993, 1471; Cass., sez. III, 17 febbraio 1995, Frescura, in *CP* 1996. Precisa Cass., sez. II, 19 giugno 2000, Tornatore, in *CED Cass.*, n. 216357-58 che costituisce questione di fatto determinare se le dichiarazioni rilasciate ai funzionari rientrano o meno nell'ambito dell'attività amministrativa o di polizia giudiziaria.

obbligo per la pubblica accusa di determinarsi, al termine dell'indagine, per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione, è dubbio se tale disciplina inerisca o meno la notizia che appaia priva dei requisiti che le consentono di assurgere entro la riferita categoria<sup>(173)</sup>.

Una precisa definizione di *pseudo-notizia* di reato non è coperta da alcun avallo legislativo, della sua ricostruzione dobbiamo essere riconoscenti alla elaborazione che ne ha fatto la dottrina. Un attento commentatore<sup>(174)</sup>, a tal proposito, ne tratta alla stregua di quelle notizie che restano al di sotto della soglia del proceduralmente rilevante. Sarebbe tale l'informazione che appaia con manifesta evidenza una "non-notizia"; in questo caso l'informazione di un fatto di reato mancherebbe di indicazioni attinenti allo spazio e al tempo della sua commissione, o al soggetto che ne fosse il possibile autore, ovvero risulterebbe circostanziata in maniera tale che se ne evidenzi del tutto impossibile la realizzazione storica.

Secondo altra opinione<sup>(175)</sup>, si tratterebbe delle ipotesi più lampanti di manifesta infondatezza della *notitia criminis*. Dovrebbe ritenersi tale l'informativa che contenga la descrizione di un fatto palesemente inverosimile o non inquadrabile in alcuna fattispecie di reato, cioè, in questo caso, una notizia di non-reato.

Volendo meglio chiarire sul punto, la *pseudo-notizia* sarebbe integrata "qualora il fatto addebitato sia di per se e all'evidenza irrilevante dal punto di vista penale, cioè qualora

---

<sup>173</sup> MARANDOLA, *Pseudo-notizie di reato ed archiviazione*, in *SJ* 1995, XI, 1276.

<sup>174</sup> GIOSTRA, *L'archiviazione, lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Torino 1994, 43.

<sup>175</sup> CARULLI, *Dell'archiviazione e delle prove*, Napoli 1989, 30.

dalla stessa esposizione delle circostanze contenuta nella denuncia (...) risulti chiaramente e indiscutibilmente che il fatto non costituisce reato per mancanza di uno o più degli elementi essenziali della figura criminosa addebitata o addirittura per l'inesistenza della norma a cui si vorrebbe ricondurre il fatto, vigente la quale il fatto notiziato è stato commesso”(176).

Informative di questa natura hanno tradizionalmente sollevato il problema, non ancora risolto nonostante i molteplici interventi novellistici sul codice di rito, della c.d. “cestinazione”. Tale aspetto emerge quando ci si domandi se le annotazioni effettuate nel “registro degli atti non costituenti notizia di reati” possano essere oggetto di un procedimento archiviativo o meno.

Al riguardo, va rilevato come la stessa denominazione del fenomeno in esame sia oggetto di contrasto in seno alla dottrina. Rifiutato il concetto di cestinazione, evocativo della possibilità di procedere alla materiale distruzione dell'atto, parte dei commentatori trattano dell'annotazione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato in termini di “archiviazione non garantita”(177), mentre altri autori ritengono si tratti di un “momentaneo accantonamento” delle *pseudo-notizie*(178).

La tesi che nega la necessità dell'intervento giurisdizionale e del provvedimento d'archiviazione, qualora la notizia di reato comunicata alla procura della Repubblica appaia irrilevante, adduce che, trattandosi di informative che non necessitano di indagini investigative, non dovrebbero essere iscritte nel registro

---

<sup>176</sup> Cfr. CONSO, *Il provvedimento di archiviazione*, in *RDProcPen* 1950, 339.

<sup>177</sup> V., per tutti, GIOSTRA, *op. cit.*, 44.

<sup>178</sup> V., per tutti, CONGIU, *Iscrizione nel registro delle notizie di reato e procedimento di archiviazione*, in *G.it.*, 1992, II, c. 452.

di cui all'art. 335 c.p.p., per cui sarebbe da escludersi l'obbligo per l'accusa di sottoporle al vaglio del giudice, fermo restando che l'art. 408 c.p.p. espressamente dispone che la richiesta di archiviazione vada presentata nei soli casi in cui si voglia far dichiarare l'infondatezza di una notizia di reato<sup>(179)</sup>. In particolare, si è sostenuto che per “una *pseudo*-notizia di reato, la infondatezza non esige di essere accertata con una procedura *ad hoc*, essendo facoltà del magistrato del pubblico ministero di non darvi seguito”<sup>(180)</sup>. In linea con questa impostazione, si sostiene altresì che nella categoria delle notizie di reato non vadano annoverate le segnalazioni di fatti che non siano almeno ipoteticamente suscettibili nello schema di una norma incriminatrice<sup>(181)</sup>. Si osserva a tal proposito, infatti, che tutto il meccanismo dei termini per formulare le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale o meno trova come proprio presupposto l'avvenuta iscrizione dell'informativa nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.<sup>(182)</sup>, soltanto per queste deve e può essere chiesta l'archiviazione<sup>(183)</sup>. Giungendo sul punto ad una diversa conclusione, vale a dire se si dovesse attivare la procedura di archiviazione per le annotazioni nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, saremo di fronte ad un inutile spreco di tempi ed energie processuali<sup>(184)</sup>, pena il

---

<sup>179</sup> BERNARDI, *sub* art. 408 c.p.p., in *Commento Chiavario*, Torino, 1990, IV, 462; CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli 1994, 398.

<sup>180</sup> CORDERO, voce “*Archiviazione*”, in *EncDir*, II, Milano 1958, 1025.

<sup>181</sup> SAU, *Fatti non previsti dalla legge come reato e archiviazione*, in *RIDPP* 1992, 1169.

<sup>182</sup> CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli 1994, 399.

<sup>183</sup> SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, Milano 1993, 24 ss.

<sup>184</sup> SAU, *op. cit.*, 1172.

“riconoscimento della cittadinanza giuridica alla diceria, al mero sospetto, alla congettura”<sup>(185)</sup>).

La dottrina che si è cercato da ultimo di esporre trova conforto in taluna giurisprudenza di legittimità. Un iniziale indirizzo<sup>(186)</sup> afferma che il provvedimento di archiviazione<sup>(187)</sup> postula necessariamente che si sia in presenza di una notizia di reato, ne consegue che l’istituto dell’archiviazione non può trovare applicazione quando si tratti di notizie le quali, non rivestendo fin dall’origine carattere di rilevanza penale, non siano state qualificate dal magistrato del pubblico ministero come notizie di reato e per ciò stesso non siano state neppure iscritte nel relativo registro. Il fatto *de quo* resterebbe, dunque, estraneo all’area dell’antigiuridicità penale<sup>(188)</sup>.

Nonostante qualche dissenso sul tema, nel flusso delle informazioni che gli pervengono, la pubblica accusa dovrà sceverare e, pertanto, iscrivere nel registro delle pendenze giudiziarie, tutte e solo quelle idonee sia a dar luogo agli accertamenti che integrino le indagini preliminari, qualunque ne sia l’esito, sia quelle che consentano di esercitare immediatamente l’azione penale in quanto particolarmente dettagliate ed involgenti, quanto meno, gli estremi dell’elemento oggettivo e materiale di un reato, *ab origine*, previsto come tale<sup>(189)</sup>. Per contro, tutte le altre “cestate”, nel senso che dal momento che a queste se ne aggiungessero altre con una

---

<sup>185</sup> Cfr. DALIA – GALATI – SIRACUSANO – TRACHINA – ZAPPALÀ, *Manuale di diritto processuale*, II, Milano 1991, 9.

<sup>186</sup> Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 1991, Boschetti, in *CED* 186450.

<sup>187</sup> Ricorrenti le condizioni previste dagli artt. 408, comma 1, 411 e 415, comma 1, c.p.p.

<sup>188</sup> MARANDOLA, *Pseudo-notizie di reato e archiviazione*, *cit.*, 1281-1282.

<sup>189</sup> CARLI, *cit.*, 737.

maggior rilevanza penale l'indagine potrebbe aprirsi ed avere sbocco in uno dei tradizionali provvedimenti istituzionali.

Si pone a questo punto il problema di individuare in che cosa più specificatamente consista e quale contenuto debba presentare, per essere considerata tale, una notizia di reato e ciò, particolarmente in riferimento a quei crimini che, o per la loro maggior gravità o per la loro rilevanza sociale, giustificano l'intervento officioso del magistrato del pubblico ministero non solo come ricettore di notizie pervenutegli, ma anche come ricercatore delle stesse. In più, uno sguardo sull'attività che la polizia giudiziaria svolge in questo senso ci svelerà il proficuo rapporto istituzionale tra i due soggetti ai quali l'ordinamento riconosce la titolarità delle "investigazioni pubbliche".

## **1.6 – Le funzioni ed i poteri della polizia giudiziaria nella ricerca delle notizie di reato**

I poteri di indagine della polizia giudiziaria a fini informativi e la relativa funzione latamente preparatoria dell'attività della parte pubblica, sono oramai riconosciuti, in Italia e in pressoché tutti gli ordinamenti attualmente in vigore, come connaturali e consequenziali alle funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione del crimine che istituzionalmente competono a quest'organo<sup>(190)</sup>. Anzi, proprio per lo svolgimento delle diverse attribuzioni amministrative ascrittele in via

---

<sup>190</sup> TONINI, *Polizia giudiziaria e magistratura*, Milano 1979, 264 ss.; DORIGO, voce "Polizia Giudiziaria", in *Noviss. dig. It. app.*, V, Torino, 1986, 1046.

principale, la polizia giudiziaria è in grado di “trarre dalla realtà non processuale materia per il processo”<sup>(191)</sup>.

Dal quadro appena descritto, rimanendo titolare dell’azione penale il pubblico ministero, appare evidente come sull’organo di polizia gravi un obbligo di comunicazione verso gli uffici della rispettiva procura della Repubblica delle informazioni “penalmente rilevanti” che essa raccoglie nell’esercizio delle funzioni assegnate.

Il titolo IV del libro V c.p.p. è intitolato “Attività a iniziativa della polizia giudiziaria” ed esordisce con l’art. 347 rubricato “obbligo di riferire la notizia del reato”, fissando termini di comunicazione ben precisi. Difatti, tale adempimento deve essere assolto *immediatamente* nei casi di urgenza ovvero quando si tratta di un delitto particolarmente grave o di criminalità organizzata in “senso ampio”<sup>(192)</sup>, *al più tardi entro 48 ore dal compimento dell’atto*, quando la polizia giudiziaria ha compiuto un atto garantito, *senza ritardo*, cioè appena possibile e senza ingiustificati indugi, in tutti gli altri casi<sup>(193)</sup>.

L’obbligo di informativa al pubblico ministero è soggetto ad un regime particolarmente rigido e vincolante, la cui inosservanza comporta rilevanti conseguenze sul piano penale e disciplinare per agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che si rendano responsabili delle eventuali violazioni<sup>(194)</sup>.

---

<sup>191</sup> FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, II, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 1968, 46.

<sup>192</sup> L’espressione si riferisce sia a delitti comuni commessi con uso di armi o di violenza alle persone, che a quelli di tipo eversivo, terroristico o mafioso. Per l’elencazione completa v. art. 407, co. 2 lett. a), nn. da 1 a 6, c.p.p.

<sup>193</sup> D’AMBROSIO – VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Roma, 2003, 161.

<sup>194</sup> La responsabilità penale si riferisce agli artt. 361, comma 2 e 363, c.p. (Omessa denuncia di reato aggravata); quella disciplinare è contenuta nell’art. 16 n. att. c.p.p.

La previsione di termini così brevi e definiti per l'adempimento dell'obbligo di riferire si spiega con l'intento, da un lato, di impedire che possano verificarsi arbitrari slittamenti dei termini di durata delle indagini preliminari<sup>195</sup>), considerando che il loro momento iniziale è quello in cui il magistrato del pubblico ministero iscrive nell'apposito registro la notizia di reato pervenutagli<sup>196</sup>), dall'altro, di porre la pubblica accusa nelle condizioni di assumere tempestivamente la direzione delle indagini e valutare l'opportunità di un intervento effettivo (e di un successivo coordinamento) volto a indirizzare l'attività investigativa verso le scelte processuali ritenute preferibili<sup>197</sup>).

L'informativa *de qua* è anzitutto uno strumento conoscitivo. Ha contenuti dettagliati e vincolati e deve essere redatta normalmente in forma scritta, fatte salve particolari ragioni di urgenza per i più gravi delitti soprattutto di criminalità organizzata che consentono di posticipare la trasmissione cartacea, telematica, ovvero attraverso supporto magnetico, a quella orale. Essa contiene, ai sensi dell' art. 347 c.p.p., – necessariamente – gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, l'indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute, il giorno e l'ora di acquisizione della notizia di reato – eventualmente – generalità, domicilio e quant'altro vale alla identificazione dell'indagato, della persona offesa e di coloro in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto. Alla informativa si deve allegare, inoltre, la

---

(Sanzioni disciplinari) e spazia dalla censura alla sospensione o addirittura esonero dal servizio.

<sup>195</sup> 6 o 12 mesi prorogabili fino a 18 o 24 *ex* artt. 405, comma 2 e 406, c.p.p.

<sup>196</sup> Artt. 335 e 405, comma 2, c.p.p.

<sup>197</sup> D'AMBROSIO – VIGNA, *op. cit.*, 162.

documentazione relativa alle attività d'indagine compiute ed indicare se vi sono attività d'indagine in corso.

### **1.6.1 – ...ed il ruolo comunque preminente del pubblico ministero**

Essendo tradizionalmente noti i limiti di intervento della polizia giudiziaria nell'acquisizione della *notitia criminis*, in quanto da tempo oggetto di studio in rapporto ai compiti amministrativi, preventivi, o di sicurezza e (latamente) giudiziari che le vengono riconosciuti in via generale, nonché i caratteri degli atti che, in questo settore, essa compie sviluppando la “informazione”<sup>(198)</sup>, appare opportuno individuare quali poteri abbia il magistrato del pubblico ministero allorché, di propria iniziativa, prende notizia dei reati.

Storicamente il processo penale italiano conosce istituti potenzialmente capaci di configurare un sistema di titolarità diffusa dell'azione penale<sup>(199)</sup>, in ogni caso, però, s'impone una constatazione irrefutabile: la rilevanza di siffatte “azioni” (o supposte tali) è sempre stata ristretta in limiti talmente circoscritti, che la prima preoccupazione degli esegeti e dei dogmatici è quella di sottolineare la strettissima eccezionalità delle relative previsioni.

Almeno da parte di chi si preoccupa dei “principi generali”, l'attenzione si è concentrata su di un solo e singolare

---

<sup>198</sup> FOSCHINI, *op. cit.*, 42 ss.

<sup>199</sup> Per ampie e dettagliate panoramiche di ordine storico V. FLORIAN, *Degli organi per l'esercizio dell'azione penale*, in *RDeProcPen* 1912, 470 ss.

tipo di azione penale: quello che delinea un'azione esercitata dall'interno della stessa organizzazione giudiziaria, ad opera di un organo – il pubblico ministero – che, anche ai tempi della sua dipendenza formale e sostanziale dell'esecutivo, ha sempre avuto un piede dentro quell'organizzazione<sup>(200)</sup>. La stessa Costituzione repubblicana, quando tratta dell' "azione penale" in termini generali, prende in considerazione il solo pubblico ministero affidandogli, *ex art. 112*, l' esclusivo esercizio dell'azione penale<sup>(201)</sup>.

Quest'organo, o meglio il magistrato incaricato in particolare, può avvalersi di ogni genere di informazione e di accertamento, acquisendo notizie nel modo più ampio ed informale possibile, purché lecito (ad esempio per scienza diretta, da informazioni private, da voce pubblica, da anonimi, da organi di stampa, attraverso i *mass media*, o in seguito a segnalazioni di ogni tipo, fonte e natura) senza peraltro doversi assoggettare in questo particolare momento acquisitivo e di lata investigazione a particolari vincoli temporali e formali, fatta eccezione per quello di "annotare le attività svolte", così come sancito dall'art. 357, comma 1 e dall'art. 119 c.p.p., in relazione al disposto del 115 n. att. c.p.p.<sup>(202)</sup>.

La pubblica accusa, dunque, può ben determinarsi per la ricerca delle notizie di reato c.d. "non qualificate". Concentrandosi proprio sui riflessi che l'art. 330 c.p.p. (in apertura del Titolo II – "Notizia di reato" – Libro V – "Indagini

---

<sup>200</sup> A tal proposito v. il profilo tracciato da VELLANI, *Il pubblico ministero nel processo*, I, Padova, 1962.

<sup>201</sup> Espone in questi termini la figura del pubblico ministero CHIAVARIO, *L'azione penale tra diritto e politica*, Padova, 1995, 15-16.

<sup>202</sup> CARLI, *op. cit.*, 734.

preliminari e udienza preliminare” - ) determina sull’intera attività euristica di quest’organo, possiamo affermare che la previsione consente lo svolgimento di c.d. “inchieste preparatorie”, quali indagini “conoscitive” del tutto preliminari alla stessa inchiesta ordinaria, che nella maggior parte dei casi trovano la loro genesi in un dato, spesso irrilevante o di cui è, addirittura, predicata l’estraneità dal punto di vista strettamente processuale, capace, tuttavia, di far intraprendere una molteplicità di pre-indagini, condotte *in incertam personam* e con il fine di accertare la natura criminosa del *factum*<sup>(203)</sup>.

Le “inchieste preparatorie” si caratterizzano, quindi, per il fatto di determinare una inversione del paradigma normalmente assunto per l’espletamento delle indagini ove l’investigazione si diparte dalla *notitia criminis* quale unico elemento attinto dal mondo dei fatti per l’intervenuto mutamento naturalistico della realtà<sup>(204)</sup>.

Concludendo sul punto, si osserva la pericolosità di un’indagine che, attraverso un’ inversione del percorso, si pone l’obiettivo di rinvenire essa stessa l’informativa sul fatto di reato frugando in modo sconsiderato e senza limiti di tempo nella vita dei cittadini, al di fuori di ogni previsione normativa e connotata da un carattere che non è azzardato definire “eversivo”<sup>(205)</sup>.

---

<sup>203</sup> Su tale ricostruzione manifesta le proprie perplessità MORELLO, *Il nuovo processo penale*, Padova, 2000, 416.

<sup>204</sup> V. anche GAITO, *Natura, caratteristiche e funzioni del pubblico ministero. Premesse per una discussione*, in AA. VV., *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, a cura dello stesso A., Napoli, 1991, 24, il quale, partendo dalla ricostruzione della *ratio* dell’art. 330 c.p.p., giustifica “l’opportunità di supportare la casualità delle denunce con l’attribuzione al pubblico ministero del potere di formare autonomamente la *notitia criminis* mediante l’espletamento di inchieste *incertam personam*”.

<sup>205</sup> Così BOTTI, *Indagini sui fatti, non sui fenomeni, il G.i.p. di Roma “vincola” l’azione del P.m.*, in *DeG* 2001, 18, 56.

Rimangono solo due schematiche precisazioni da fare:

a) il magistrato del pubblico ministero, in questa fase di “libera” ricerca delle notizie di reato che secondo un condivisibile orientamento si collocherebbe in un momento pre-procedimentale<sup>(206)</sup>, non può comunque intraprendere il suo percorso euristico completamente “al buio”; al contrario deve riconoscersi che l’iniziativa discende da una precedente conoscenza, solitamente ottenuta *ab esterno*, dell’esistenza di un ipotetico e possibile fatto di reato. Si ritiene perciò preclusa ogni eventuale ricerca o indagine “collaterale” a quella sviluppata per le notizie regolarmente iscritte, per le quali occorre attenersi all’art. art. 326 c.p.p. (rubricato, appunto, “Finalità delle indagini preliminari”) e determinarsi per ulteriori approfondimenti investigativi ai fini di una compiuta valutazione sull’esercizio o meno dell’azione penale (*id est*, richiesta di rinvio a giudizio o richiesta di archiviazione);

b) secondo autorevole dottrina<sup>(207)</sup>, quando interviene *ante notitiam criminis* il magistrato del pubblico ministero agirebbe con i medesimi poteri conferiti alla polizia giudiziaria mantenendo le proprie peculiarità di magistrato; varierebbero tali attribuzioni quando, trovandosi in una fase *in limine* del procedimento penale, egli assumerebbe le vesti di capo effettivo della polizia giudiziaria di cui ha la piena disponibilità. Il rapporto

---

<sup>206</sup> MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero*, cit., 101.

<sup>207</sup> V. per tutti il contributo di BRESCIANI, *La notizia di reato e le condizioni di procedibilità*, in *Indagini preliminari ed instaurazione del processo. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale*, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, II, Torino, 1999, 12

di dipendenza stabilito dall'art. 327 c.p.p.<sup>(208)</sup> fra i due soggetti nella fase investigativa, infatti, non può vincolare l'operato della pubblica accusa ai soli *input* provenienti dalla polizia giudiziaria, per cui deve ammettersi una libera iniziativa del primo che avrebbe a disposizione i mezzi investigativi assegnati alla polizia fino all'emersione della *notitia criminis*. E' solo a decorrere da quel momento che all'inquirente sarebbe imposto di spendere i poteri che la legge gli conferisce in quanto pubblico ministero.

### **1.7 – L'acquisizione delle notizie di reato c.d. qualificate**

Fin qui abbiamo trattato dell'acquisizione di notizie di reato "non qualificate". Dagli art. 330 e ss. c.p.p., però, si evince che esiste un'altra categoria di informazioni idonee ad avviare un procedimento penale: quelle c.d. qualificate. L'elenco è tassativo e pare opportuno soffermarci brevemente su ognuna di quelle che in questo senso il codice di rito prende in esame.

Siamo dunque a trattare delle *notitiae criminis* presentate o trasmesse a pubblico ministero o polizia giudiziaria. Gli artt. da 331 a 334 disciplinano, nel titolo II del libro V del c.p.p., la notizia di reato (denuncia e referto), mentre nel successivo titolo III, con gli artt. da 336 a 344, sono regolate le condizioni di procedibilità (querela, richiesta, istanza e autorizzazione a procedere).

---

<sup>208</sup> "Art. 327. Direzione delle indagini preliminari. – 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli."

Si tratta – a parte l’ autorizzazione a procedere – di quelle che vengono tradizionalmente definite fonti qualificate di notizia del reato in quanto espressamente previste e disciplinate dalla legge processuale.

La denuncia ed il referto hanno una semplice funzione informativa; la querela, la richiesta, l’istanza, e l’ autorizzazione a procedere condizionano, con riferimento ai reati per i quali sono previste, la c.d. procedibilità e cioè il compimento degli atti dell’ indagine preliminare, costituendone un presupposto essenziale<sup>(209)</sup>.

Andando per ordine, il codice di rito conosce due tipi di denuncia, quella da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio<sup>(210)</sup> e quella da parte di privati<sup>(211)</sup>, atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell’ autorità un reato perseguibile d’ ufficio del quale ha notizia. Il referto<sup>(212)</sup> può essere definito come la denuncia obbligatoria degli esercenti una professione sanitaria<sup>(213)</sup>.

Riferendoci alle condizioni procedibilità, la querela<sup>(214)</sup> è la dichiarazione, raccolta in un atto o resa oralmente, con la quale – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – la persona offesa dal reato, ovvero il suo legale rappresentante, chiede

---

<sup>209</sup> D’AMBROSIO – VIGNA, *op. cit.*, 185.

<sup>210</sup> Le cui caratteristiche sono esplicitate quanto ad autore, obbligatorietà, destinatario istituzionale, termine, forma, contenuto nell’ art. 331 c.p.p. Preme qui sottolineare che questa modalità non può essere seguita da agenti o ufficiali di p.g. per i quali vale il disposto dell’ art. 347 c.p.p. e che per la presentazione ci si deve rivolgere necessariamente ad ufficiali di p.g.

<sup>211</sup> Le cui caratteristiche sono esplicitate quanto ad autore, obbligatorietà, destinatario istituzionale, termine, forma, contenuto nell’ art. 332 c.p.p.

<sup>212</sup> V. art. 334 c.p.p. rubricato “Referto” per i cui principi regolatori e caratteristiche occorre attingere dagli artt. 362, 365, 590 c.p. e 234, 347, 431 c.p.p.

<sup>213</sup> V. art. 365 c.p. rubricato “Omissione di referto”.

<sup>214</sup> La cui disciplina è contenuta negli artt. da 336 a 340 c.p.p.

espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato; contiene, inoltre, l'informazione sul fatto-reato<sup>(215)</sup>. L'istanza di procedimento è la domanda con la quale la persona offesa da taluni delitti comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero (e che se fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero perseguibili d'ufficio<sup>(216)</sup>) chiede che si proceda nei confronti dell'autore o degli autori del fatto. Realizza una condizione di procedibilità anche la richiesta di procedimento, atto amministrativo e discrezionale con il quale l'autorità pubblica (generalmente il Ministro della Giustizia; ma nelle ipotesi dell'art. 260 cod. pen. mil. pace, il Ministro dal quale dipende l'autorità militare o il comandante del corpo) fa cadere un ostacolo procedurale al perseguimento di determinati reati presentandola al pubblico ministero. Concludendo con l'autorizzazione a procedere, è anch'essa atto amministrativo discrezionale, ma irrevocabile, per mezzo del quale un organo pubblico (diverso a seconda dei casi: Ministro della Giustizia, Camera di appartenenza di un Ministro accusato, Corte costituzionale, ecc.) decide circa l'opportunità politica che si proceda per un reato che ha, per persona offesa, una pubblica istituzione (Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Corte Costituzionale, ecc.) ovvero, per autore, un soggetto che ricopre funzioni pubbliche<sup>(217)</sup>.

---

<sup>215</sup> Per i principi regolatori v. anche artt. 120, 597 co. 3, 609-bis/ter/quarter/septies, c.p., oltre ai già ricordati riferimenti inerenti il c.p.p.

<sup>216</sup> V. artt. 9 co. 2 e 10 co. 1, c.p.

<sup>217</sup> V., *amplius*, D'AMBROSIO – VIGNA, *op. cit.*, 185-197, dalla quale si è tratto spunto per la redazione di questa parte del lavoro.

## Capitolo 2 – L’informazione di garanzia

Altro strumento preordinato ad una tempestiva conoscenza dell’accusa da parte di chi sia oggetto di un procedimento penale è l’ ”informazione di garanzia”, disciplinata dall’ art. 369 c.p.p.

Ci occuperemo in questo capitolo di esaminarla nelle sue varie sfaccettature, approfondendo altresì le ragioni che hanno portato alla sua “mini riforma” a seguito della l. 8 agosto 1995, n. 332. Concludendo ci è parso opportuno accennare al seguente art. 369 *bis*, introdotto dall’art. 19 della l. 6 marzo 2001, n. 60 (*G.U. n. 67 del 21 marzo 2001*), concernente l’ “informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa”, a completamento del quadro delle “garanzie informative” riconosciute all’indagato.

### **2.1 – Una contrastata evoluzione: dall’ ”avviso di procedimento”, passando per la “comunicazione giudiziaria”, giungendo all’ “informazione di garanzia”**

L’ “avviso di procedimento” – introdotto nell’allora vigente codice di procedura penale a partire dal 1969 – era da tempo sollecitato e fu subito accolto con grande entusiasmo, ma venne poi presto subissato di critiche, che avrebbero portato a modifiche, a partire dal cambiamento di denominazione dell’istituto stesso,

divenuto nel 1972, molto più genericamente, “comunicazione giudiziaria”. Lo spirito animatore della riforma del 1969 era quello di soddisfare nel modo più completo l’esigenza di fornire una tempestiva informazione, al diretto interessato, del procedimento a suo carico. Fin dall’inizio l’operazione fu caratterizzata da una certa dose di miopia e gigantismo, cosicché – attraverso la pubblicità, non esclusa per tale “avviso” e neppure per la “comunicazione” di conio successivo – la finalità di garanzia venne travolta, trasformando i due istituti ricordati in una sorta di condanna anticipata.

Con l’ “informazione di garanzia” del vigente c.p.p., stante la sottolineatura nello stesso *nomen juris* dell’istituto in esame la valenza più tipica della funzione che dovrebbe avere, si è rafforzata la preoccupazione di contenere l’effetto *boomerang* della prematura diffusione della notizia di reato<sup>(218)</sup>. Tale istituto, collocato – secondo le intenzioni del legislatore del 1988<sup>(219)</sup> – in un sistema processuale che si caratterizzava per una più limitata utilizzabilità degli atti investigativi nel dibattimento, appariva invece rivolto non tanto ad informare la difesa dell’indagato e dell’offeso circa l’esistenza del procedimento penale (potendovi essere altre forme di conoscenza anticipata dello stesso), quanto piuttosto ad assicurare la presenza del difensore a determinati atti d’indagine ad utilizzazione “privilegiata” in sede dibattimentale<sup>(220)</sup>.

---

<sup>218</sup> CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, Torino, 2005, 137.

<sup>219</sup> V. *Rel. prog. prel. c.p.p.*, 92, da cui si evince che il legislatore ha inteso contemperare il diritto di difesa con la tutela della riservatezza.

<sup>220</sup> Saranno a tal proposito, nel proseguo di questo lavoro, analizzati brevemente gli artt. 360, 364 e 365 c.p.p., concernenti, rispettivamente, “Accertamenti tecnici non ripetibili”,

Nei sistemi processuali *ante* e *post* riforma<sup>(221)</sup>, al di là della diversa denominazione e della differente *ratio* ispiratrice, l'istituto in esame ha rapidamente conosciuto non inattesi fenomeni degenerativi, consistenti nella grave lesione della reputazione e della riservatezza dell'indagato in conseguenza della pubblicità data, ieri, alla comunicazione giudiziaria ed oggi all'informazione di garanzia, sentite generalmente dalla pubblica opinione come una definitiva attribuzione di colpevolezza<sup>(222)</sup>.

## **2.2 – Il diritto della persona sottoposta alle indagini alla conoscenza del procedimento penale**

Preliminarmente alla specifica trattazione che affronteremo in seguito, riprendiamo il discorso generale sui diritti informativi dell'indagato, che abbracciano trasversalmente l'intero ambito del presente lavoro. Ci soffermeremo ulteriormente sulla peculiare struttura delle indagini preliminari, caratterizzate da una diffusa riservatezza, esaminando circostanze processuali il cui verificarsi e svolgersi prescinde dal contributo difensivo della persona sottoposta alle indagini.

Nella fase euristica del procedimento penale, è un dato che non possa essere assicurata l'inviolabilità del diritto di difesa. Ben può darsi il caso che tutta l'attività investigativa sia riservata e

---

“Nomina e assistenza del difensore”, “Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso”.

<sup>221</sup> Ci si riferisce qui all'ultima versione del c.p.p. del 1930 ed al testo originario del successivo codice Vassalli.

<sup>222</sup> CASELLI LAPESCHI, *sub* art. 19 l. 8 agosto 1995, n. 332, in *LP* 1995, 752 – 753.

non siano compiuti atti per cui sia prevista la presenza del difensore dell'indagato<sup>(223)</sup>.

La persona sottoposta alle indagini può ignorare che è stato iniziato un procedimento penale nei suoi confronti ed è impossibilitata ad esercitare, in alcun modo, neppure in forma ridotta, il diritto alla difesa giudiziaria sino alla fine delle indagini stesse, quando, cioè, il magistrato del pubblico ministero, accingendosi a richiedere il rinvio a giudizio, avverte che le indagini sono concluse contestando, sia pure in forma provvisoria (c.d. imputazione provvisoria), il fatto per il quale si procede, invitando l'interessato ad esercitare la facoltà di nomina di un difensore, a depositare documentazione, a sollecitare ulteriore attività d'indagine, a chiedere di rendere dichiarazioni o di sottoporsi ad interrogatorio (art. 415-*bis* c.p.p.).

Così stando le cose, la norma secondo cui alla persona sottoposta alle indagini si estendono i diritti riconosciuti all'imputato<sup>(224)</sup> vuole, evidentemente, affermare qualcosa di meno di quanto preannuncia: i diritti dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini – nell'espressione minima del diritto di difesa – se ed in quanto tale fase sia nota alla persona sottoposta alle indagini – perché ne sia stata informata o ne sia venuta, comunque, a conoscenza – e le sia resa accessibile.

Il riconoscimento di tali diritti dipende dalla scelta che compie il pubblico accusatore nel caso concreto. Questa constatazione, per un verso, induce ad affermare che non è

---

<sup>223</sup> Di seguito si riporta un passo del manuale DALIA – FERRAIOLI, *Il diritto all'informazione della persona sottoposta alle indagini*, in DALIA – FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2003, 531-534, cogliendo gli aspetti più peculiari che qui interessano.

<sup>224</sup> V. *retro*, *Introduzione*, par. 6, in rif. all'art. 61 c.p.p.

configurabile un'estensione automatica dei diritti dell'imputato alla persona semplicemente indagata – ciò, ovviamente, con riferimento ai diritti che possono essere esercitati anche nella fase delle indagini preliminari – e, per altro verso, porta a considerare che si può parlare di diritti della persona sottoposta ad indagini se ed in quanto il soggetto nei cui confronti si compiono accertamenti di natura investigativa sia chiamato a prenderne parte.

L'esercizio del diritto di difesa non è regolato come componente essenziale ed ineliminabile del procedimento per le indagini preliminari. Le disposizioni denunciano il carattere meramente eventuale dell'intervento difensivo, non sono accorpate in un contesto sistematicamente ordinato, si presentano frammentarie, a volte anche con vizi evidenti di coordinamento; in buona sostanza prevedono che, solo a conclusione delle indagini, quando le stesse siano tali da orientare il magistrato del pubblico ministero in direzione di una richiesta di rinvio a giudizio, sorga il diritto dell'indagato alla contestazione del fatto.

Proprio perché il procedimento per le indagini preliminari non presuppone la formulazione di un'accusa, ma è finalizzato alla raccolta degli elementi necessari al magistrato per stabilire se promuovere l'azione penale, si giustifica un intervento meramente eventuale dell'indagato. Le indagini, infatti, possono concludersi anche con la richiesta di archiviazione degli atti e si ritiene, da parte del legislatore, che non vi sia ragione di coinvolgerci chi vi è sottoposto, impegnandolo in un'inutile e dispendiosa difesa giudiziaria.

La natura dei compiti affidati alla parte pubblica – tenuta a ricercare non solo quanto conferente dal punto di vista dell'accusa, ma anche gli elementi favorevoli all'indagato – dà conto della non necessità di porre l'indagato, sin dal primo atto d'indagine, in condizione di difendersi.

La presenza difensiva è prevista, come essenziale, solo per il compimento di atti i cui effetti probatori possono estendersi, nel caso venga promossa l'azione penale, al giudizio, oppure per quelle iniziative che, incidendo sulle libertà costituzionalmente garantite, esigono che l'interessato sia adeguatamente tutelato.

Più concretamente, la regola che il procedimento per le indagini preliminari deve essere connotato dalla riservatezza vale sino ad un certo punto. Si può parlare di riservatezza e di esclusione della presenza difensiva sino alla formulazione – sia pure provvisoria – dell'imputazione, solo se le indagini riguardano un soggetto che non viene privato della libertà. Quando, infatti, sono adottate misure pre-cautelari (arresto o fermo) o viene disposta una misura cautelare (personale o reale, coercitiva o interdittiva, custodiale o non custodiale), la riservatezza non rileva e si instaura un dialogo tra difensore e magistrato del pubblico ministero. Al verificarsi di queste circostanze l'interessato ha completa conoscenza del fatto su cui si indaga, fatto che si concretizza nell'imputazione provvisoria, contestato – ancor prima della conclusione delle indagini – in occasione dell'applicazione di una misura cautelare.

Alla domanda se l'indagato può essere oppure no informato dell'esistenza del procedimento penale deve essere data, quindi, una risposta diversificata.

In via di estrema sintesi, possono configurarsi tre diverse situazioni di fatto.

La prima, è quella che vede un indagato “a piede libero” – perché nessuna restrizione di libertà si rende necessaria – e non contempla il compimento di atti garantiti, di atti, cioè, che prevedono la partecipazione difensiva. Questa ipotesi mantiene il procedimento per le indagini riservato: si avvia, si svolge e si può concludere all’insaputa dell’indagato, il quale, solo se il magistrato è in procinto di promuovere l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, viene informato, direttamente con l’avviso della conclusione delle indagini, dell’esistenza del procedimento penale che lo riguarda. Qualora, poi, il magistrato concluda con una richiesta di archiviazione ed il giudice per le indagini preliminari accolga la richiesta, l’interessato non avrà mai notizia del procedimento<sup>(225)</sup>.

La seconda situazione si verifica quando, pur essendo l’indagato libero, occorre compiere atti che richiedono la presenza del difensore. Si tratta dell’ipotesi in cui l’interessato ha formale notizia dell’esistenza del procedimento penale ed è posto in grado di difendersi, anche se lo spazio d’intervento del suo difensore è limitato al compimento di quegli atti che ne prevedono la presenza o alla sola conoscenza di atti al cui compimento il difensore non ha presenziato e che gli vengono comunicati,

---

<sup>225</sup> DALIA – FERRAIOLI, *op. cit.*, 532, annotano la paradossalità di un sistema che forse ha ceduto eccessivamente all’idea di un diritto di difesa che sorge unicamente in presenza di un’accusa.

E’ giusto chiedersi se un soggetto possa essere sottoposto ad indagini, anche lunghe e laboriose, relative alla sfera della sua riservatezza personale, alla sua vita, alla sua famiglia, al suo lavoro, al suo patrimonio, stante la sua totale ignoranza in merito.

attraverso il deposito nella segreteria del magistrato del pubblico ministero, successivamente al loro espletamento.

La terza situazione è caratterizzata dalla doverosità dell'informativa, collegata all'ipotesi che le indagini prendono avvio con l'adozione di una pre-cautelata<sup>(226)</sup> o con l'applicazione di una misura cautelare<sup>(227)</sup>.

Eseguito l'arresto o il fermo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che vi hanno proceduto o che hanno avuto in consegna l'arrestato o il fermato, oltre a darne immediata notizia al magistrato del pubblico ministero del luogo, avvertono l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia ed informano immediatamente il patrono eventualmente nominato o quello d'ufficio designato in sostituzione.

Il magistrato può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore e, durante l'interrogatorio, lo informa del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, comunicandogli, inoltre, gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti (*ex art. 388 c.p.p.*).

---

<sup>226</sup> Le misure pre-cautelari sono l'arresto in flagranza ed il fermo, disciplinate nel Libro V del c.p.p., relativo alle indagini preliminari e all'udienza preliminare.

Per sommi capi, l'arresto in flagranza è una misura temporanea limitativa della libertà personale di un individuo che, ai sensi dell'art. 382, comma 1, c.p.p., "viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima"; il fermo di indiziato di delitto, disciplinato dall'art. 384 c.p.p., anch'esso comportante limitazione della libertà, si fonda su una più elastica condizione quale è quella della presenza di "gravi indizi" di un delitto a carico di una persona. V., *amplius*, CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, Torino, 2005, 469-478.

<sup>227</sup> Le misure cautelari si contraddistinguono per lo scopo orientato al bisogno di conseguire determinati obiettivi di contrasto verso "pericoli" immanenti. Possono essere coercitive se incidono direttamente sulla libertà della persona, interdittive se mirano ad impedire l'esercizio di particolari potestà di cui sia o possa essere titolare una determinata persona. V., *amplius*, CHIAVARIO, *op. cit.*, 457-468.

Qualora sia adottata una misura cautelare, è evidente che, ad avviso del titolare delle indagini, queste ultime debbono svolgersi con la collaborazione dell'indagato, il quale è informato, in maniera dettagliata, dell'ipotesi di reato che gli viene ascritta.

Le tre situazioni descritte danno conto della varietà delle forme che caratterizzano il rapporto che si instaura, nella fase delle indagini, tra chi compie investigazioni e chi vi è sottoposto.

Indipendentemente dalla configurabilità dell'una o dell'altra situazione, va chiarito che, in ogni caso, la riservatezza delle indagini – quindi la non conoscenza dello stato di indagato – può durare unicamente il tempo fissato dalla legge per il loro compimento, non essendo previsto che possa protrarsi anche per il tempo eventualmente concesso in caso di accoglimento di una richiesta di proroga dei termini di durata delle indagini, fatto salvo il caso concernente i delitti di criminalità organizzata la cui richiesta di proroga non fa cadere il segreto investigativo ai sensi dell'art. 406 c.p.p.

### **2.3 – L'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p**

La disciplina introdotta con il codice di rito del 1988 è rimasta sostanzialmente inalterata anche dopo la novella attuata con l'art. 19 l. 8 agosto 1995, n. 332.

L'informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p., nel suo testo originario, doveva essere inviata dal magistrato del pubblico ministero alla persona sottoposta alle indagini ed alla

persona offesa dal reato<sup>(228)</sup> “sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere”<sup>(229)</sup>, cioè nel momento in cui la pubblica accusa si determinava per compiere, direttamente o per mezzo della polizia giudiziaria appositamente delegata, un accertamento tecnico irripetibile<sup>(230)</sup>, un interrogatorio, un’ispezione, un confronto con l’indagato<sup>(231)</sup>, ovvero una perquisizione od un sequestro probatorio<sup>(232)</sup>. In questo modo il magistrato del pubblico ministero rimaneva libero di stabilire non solo il *quando*, ma anche l’*an* dell’inoltro dell’informazione, non essendo obbligatorio ai fini del rinvio a giudizio alcuno di tali atti tipici di investigazione, neppure l’interrogatorio<sup>(233)</sup>.

La coerenza con l’originario carattere tendenzialmente “endofasico” degli atti d’indagine preliminare, utile al mantenimento della segretezza “interna” ed “esterna” sul procedimento in corso e quindi funzionale alle scelte di strategia investigativa del magistrato del pubblico ministero, si manifesta, in un impianto di tal fatta, con lunare evidenza. Il ritardato e solo eventuale inoltro dell’informazione di garanzia si coordinava, pertanto, con l’originaria disciplina dell’art. 335, comma 3, c.p.p. laddove non consentiva alla difesa di conoscere, durante la fase investigativa, le iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato<sup>(234)</sup>.

---

<sup>228</sup> L’informazione di garanzia deve essere inviata anche all’esercente la podestà dei genitori, ai sensi dell’art. 7 disp. proc. min., nel caso di procedimento contro un minore e, per effetto dell’art. 90, comma 3, c.p.p., ai prossimi congiunti della vittima del reato.

<sup>229</sup> Cfr. vecchio testo dell’art. 369, comma 1, c.p.p.

<sup>230</sup> *Ex* art. 360 c.p.p.

<sup>231</sup> *Ex* art. 364 c.p.p.

<sup>232</sup> *Ex* art. 365 c.p.p.

<sup>233</sup> CASELLI LAPESCHI, *cit.*, 753.

<sup>234</sup> V., *retro*, cap. 2.

Indagato, persona offesa dal reato e rispettivi difensori, vengono così edotti sul procedimento penale in corso per mezzo del servizio postale, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno<sup>(235)</sup>. Prima della riforma del 1995 anteriormente o, se del caso, contestualmente all'atto garantito. L'informativa *de qua* deve riportare l'indicazione della data e del luogo del supposto fatto di reato, delle norme di legge che si reputano violate<sup>(236)</sup>, nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia ed eventualmente anche quello ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.p. Secondo una prassi piuttosto diffusa, l'informazione contiene spesso l'avviso della facoltà, ove previsto, di chiedere l'oblazione e/o il patteggiamento *ex art.* 444 c.p.p.

Quanto al contenuto di questo atto, la giurisprudenza si è espressa nel senso della sua non reiterabilità nelle ipotesi di modificazione dell'accusa nel corso della fase investigativa. Stessa regola si ritiene operi nelle ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto di reato<sup>(237)</sup>, anche se non manca chi sostiene, invece, la necessità di una nuova informazione di garanzia quando mutino la data e il luogo del fatto<sup>(238)</sup>.

---

<sup>235</sup> La forma di spedizione è rimasta invariata anche a seguito della riforma del 1995. Si aggiunge che, subordinata alla non reperibilità del destinatario da parte del personale postale, ovvero a seguito di una valutazione di necessità effettuata dal pubblico ministero, è possibile procedere alla notificazione dell'informazione di garanzia a mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria, *ex art.* 151 c.p.p.

<sup>236</sup> A tal proposito CERVADORO, *Informazione di garanzia*, in *DigDPen* 1993, VII, 21, osserva che sarebbe stato più opportuno prevedere anche una sommaria enunciazione del fatto. Sul punto LATTANZI – LUPO, *Il nuovo codice di procedura penale annotato con le relazioni e con i lavori preparatori*, Milano, 1991, 606, rendono conto del parere espresso dalla Commissione consultiva parlamentare, secondo la quale l'informazione di garanzia avrebbe dovuto contenere anche gli estremi del fatto, tesi poi non accolta per non assimilare l'informazione *de qua* ad una formale contestazione del reato.

<sup>237</sup> Così Cass., Iuzzolmi, in *DPenProc* 1995, 822.

<sup>238</sup> NOBILI, *La nuova procedura penale*, Bologna, 1989, 335.

Entrando nello specifico della riforma ad opera della l. 8 agosto 1995, n. 332, è importante determinare il momento in cui l'informazione di garanzia vada spedita, tenendosi conto che essa esplica efficacia non dal momento dell'emissione ma da quello del ricevimento da parte dell'interessato.

C'è da premettere che, comunque, l'informazione in oggetto deve essere inoltrata in tempo utile affinché l'indagato possa nominare un difensore di fiducia per assistere all'accertamento tecnico irripetibile, all'interrogatorio, al confronto e all'ispezione non urgente; cioè a tutti quegli atti per i quali, *ex artt. 360 e 364 c.p.p.*, sussiste non soltanto il diritto per chi sia sottoposto ad indagini all'assistenza di un difensore, ma anche quello al tempestivo avviso da inoltrare a quest'ultimo almeno ventiquattrore prima del compimento dell'atto stesso.

Più complessa è l'individuazione del momento di inoltro dell'informazione in relazione agli atti d'indagine del magistrato del pubblico ministero per i quali l'indagato, *ex artt. 364 comma 5 e 365, c.p.p.*, ha diritto all'assistenza del difensore senza però che questi debba necessariamente venir avvisato in anticipo. Essendo l'ispezione urgente, la perquisizione ed il sequestro tipici atti "a sorpresa", dunque pregiudicati da una previa comunicazione, appare condivisibile quell'orientamento dottrinale, suffragato da buona parte della giurisprudenza, che sostiene la contestualità della notificazione dell'informazione di garanzia per questi particolari mezzi d'indagine e di ricerca delle fonti di prova<sup>(239)</sup>

---

<sup>239</sup> In dottrina si segnala BARTOLINI – BAGLIONE – DUBOLINO, *Il nuovo codice di procedura penale illustrato articolo per articolo*, Piacenza, 1992, 955; SALVI, *sub art. 369 c.p.p.*, in *Commento Chiavario*, III, Torino, 1990, 263; TREVISSON LUPACCHINI, *Il sequestro a fini probatori tra obbligatorietà dell'azione penale, inutilizzabilità della prova e diritto di*

(dove la possibile coesistenza dei due atti nel medesimo documento).

Tornando sul tenore della modifica apportata del legislatore del 1995, nel complesso piuttosto modesta<sup>(240)</sup>, si prescrive che l'informazione di garanzia debba essere inviata dalla pubblica accusa alla persona sottoposta ad indagini "solo quando" si deve compiere un atto "garantito".

La *ratio* di tale innovazione va ricercata nell'intento di evitare quella prassi, ampiamente diffusasi negli anni Novanta a seguito delle indagini di molte Procure della Repubblica su fenomeni di corruzione politico-amministrativa, consistente nell'inviare tale atto con ampio anticipo rispetto al compimento di quello "garantito" a cui avrebbe dovuto accedere. Questa prassi, ritenuta legittima stante la vecchia formulazione dell'art. 369 c.p.p. – "sin dal compimento del primo atto..." – aveva indubbiamente effetti pregiudizievoli per la difesa così come per l'accusa.

L'indagato, infatti, pur avvisato anticipatamente, non poteva prendere visione del registro di cui all'art. 335 c.p.p.<sup>(241)</sup>, né utilmente esercitare il suo diritto alla prova, cosicché gli unici strumenti che concretamente gli restavano erano quelli di rendere dichiarazioni spontanee al magistrato del pubblico ministero, nonché nominare un difensore che, poco conoscendo le contestazioni mosse al proprio cliente avrebbe poco o nulla potuto fare per il suo assistito anche sotto il profilo della valutazione di

---

*difesa*, in *GI* 1993, II, 102. Per quanto concerne la giurisprudenza v., per tutti, Cass. 7 luglio 1992, Recchia, in *C.E.D.*, m. 192050.

<sup>240</sup> CASELLI LAPESCHI, *cit.*, 757.

<sup>241</sup> Il "registro delle notizie di reato", su cui v., *retro*, cap. 2.

convenienza per l'accesso ai riti alternativi. A fronte di questi scarsissimi vantaggi, l'indagato, spesso scontava, di fatto, un costo altissimo in termini di lesione della propria reputazione e della propria sfera di riservatezza, dovuta all'uso strumentale (ma di per se non illegale in quanto l'informazione di garanzia non era – ed ancora non è – coperta dal segreto che, invece, vigeva – e tuttora vige – per gli atti d'indagine *ex art.* 114 e 329 c.p.p.) che spesso è stato fatto, da parte di mezzi d'informazione, dell'istituto in esame<sup>(242)</sup>.

Sempre in conseguenza di questa prassi, uno scotto lo pagava anche il magistrato del pubblico ministero, atteso che in questo modo faceva venir meno la segretezza sullo svolgimento delle indagini senza ottenere l'ovvia contropartita: l'immediato compimento di un qualificante atto d'indagine (specialmente l'interrogatorio) che solo avrebbe potuto dare impulso alle indagini<sup>(243)</sup>. In aggiunta si rischiava di menzionare sull'avviso gli eventuali complici del destinatario dell'informazione senza esperire uno degli atti previsti dai già ricordati artt. 360, 364 e 365, c.p.p.

La riforma, seppur minima ed alquanto velleitaria, apparse da subito assolutamente opportuna<sup>(244)</sup>.

I problemi che abbiamo sopra illustrato, comunque, non vengono completamente risolti dall'intervento novellistico dell'agosto 1995. Tuttavia, una valutazione critica dell' art. 369

---

<sup>242</sup> CASELLI LAPESCHI, *cit.*, 758; GIOSTRA, *I limiti alla cronaca giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, in *DirInf* 1990, spec. 379, laddove afferma che l'informazione di garanzia “ed altri atti non investigativi, [...] in assenza di limiti espressi, sono da considerarsi liberamente divulgabili”.

<sup>243</sup> CASELLI LAPESCHI, *cit.*, 758.

<sup>244</sup> Frigo, *sub art.* 19 l. 8 agosto 1995, n. 332, in *Il Sole 24 Ore [suppl.]*, 8/8/1995, 21.

c.p.p. combinato con il nuovo art. 335 c.p.p. consente una lettura sistematicamente più approfondita.

L'informazione di garanzia ha in concreto due finalità tra loro complementari: l'una volta a garantire l'assistenza difensiva in relazione a specifici atti d'indagine a valenza probatoria (finalità che l'istituto condivide con gli avvisi *ex artt.* 360, 364 e 365 del codice di rito, anche se, raffrontando le rispettive discipline, si evince che l'informazione *ex art.* 369 c.p.p. contiene un *quid pluris* rispetto a questi, consistente nell'indicazione della data e del luogo del supposto fatto di reato, nonché l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; ulteriormente, l'avviso è inviato al difensore e non all'indagato), l'altra di carattere informativo sul procedimento in corso, che anteriormente alla riforma svolgeva sempre (atteso il regime di segretezza delle iscrizioni *ex art.* 335 c.p.p.), a meno che l'indagato non avesse avuto in altro modo conoscenza delle indagini<sup>245</sup>), ma che adesso – proprio in conseguenza del combinato disposto dei nuovi artt. 335 e 369 c.p.p. – è destinata ad operare soltanto quando non abbia dato esito positivo la richiesta di comunicazione *ex art.* 110 *bis* n. att. c.p.p. sulle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (in virtù dei limiti che, *ope legis* ovvero *ope judicis*, possono circondare determinate indagini) oppure quando la difesa non si sia neppure attivata in tal senso (magari perché l'interessato non ha avuto sentore dello svolgimento di indagini a suo carico).

---

<sup>245</sup> A tal proposito si pensi, in quanto non precedute da atti investigativi, all'esecuzione dell'arresto, del fermo o di una misura cautelare, alla richiesta di incidente probatorio avanzata dalla pubblica accusa, alla richiesta di proroga delle indagini preliminari o alla stessa richiesta di archiviazione.

Può allora dirsi che i nuovi artt. 335 e 369 c.p.p. sono, sotto il profilo informativo, parzialmente complementari, ma è certo che la finalità informativa è ora svolta prevalentemente dall'art. 335 c.p.p., di talché ne risulta corrispondentemente ridotta la sfera di operatività dell'informazione di garanzia<sup>(246)</sup>.

Una lettura molto più critica della riforma in esame ci viene proposta da altra autorevole dottrina<sup>(247)</sup>, chiosando l'art. 19 l. 332/1995 come una soluzione che sancisce l'attuale incapacità di ovviare alle distorsioni applicative dell'istituto in esame recuperandone, invece, la funzione garantistica. Sembrerebbe raggiunto solamente l'obiettivo di una sostanziale eliminazione dell'informazione di garanzia per ovviare alla stringente problematica della diffusione di delicate e compromettenti (anche in termini di immagine e reputazione delle persone coinvolte in un indagine) informazioni e *dossier* sui procedimenti penali in corso, con il timore che si tratti solo di un'illusione e che la indisponibilità delle informazioni di garanzia determini solo una minor tutela dei diritti di difesa delle persone indagate, ma non serva a placare la guerra delle notizie giornalistiche a carattere giudiziario-scandalistico<sup>(248)</sup> (e, a vedere ciò che ad oltre 10 anni dalla riforma viene proposto dai *mass media*, costantemente impegnati in grotteschi processi radiotelevisivi degni del miglior Kafka, queste paure ci sembra siano risultate ben fondate, *ndr*).

Proseguendo nell'esposizione di questa corrente di pensiero, si rileva che nei casi in cui l'indagine venga condotta

---

<sup>246</sup> CASELLI LAPESCHI, *cit.*, 759.

<sup>247</sup> D'AMBROSIO, *La riforma dell'8 agosto 1995*, in *DPenProc* 1995, 1157 ss.

<sup>248</sup> D'AMBROSIO, *cit.*, 1211; SALVI, *sub art. 369 c.p.p.*, in *Commento Chiavario*, Torino, 1995, 448.

senza procedere ad atti garantiti tenendo l'indagato all'oscuro del procedimento a suo carico per tempi che possono essere anche lunghissimi, appare evidente il *vulnus* al diritto di “difendersi provando”. Senza difficoltà si conclude che la soluzione adottata dalla novella del 1995, non mirando a garantire le esigenze di difesa di chi sia sottoposto ad indagini, ha finalità “politiche” del tutto diverse. In proposito furono già proposte condivisibili proposte che prevedevano l'invio dell'informazione *ex art.* 369 c.p.p. entro 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale la *notitia criminis* viene attribuita<sup>(249)</sup>.

Proprio in merito ad alcune considerazioni sugli atti coperti dal segreto ed alla sistematica fuga di notizie dai palazzi delle procure della Repubblica, c'è da rilevare, in conclusione di questa parte, che del tutto inapplicata è rimasta la disciplina del segreto esterno che il codice di rito del 1988 predisponneva. In particolare si può dire che la pratica non ha mostrato di recepire la distinzione tra l' “atto” ed il suo “contenuto” *ex artt.* 114 e 329 c.p.p., che pure era stata individuata al fine di evitare quella “generale disapplicazione delle regole scritte”<sup>(250)</sup> che caratterizzava la situazione previgente<sup>(251)</sup>.

Per sommi capi<sup>(252)</sup>, l'art. 329 c.p.p. vuole coperti da segreto gli atti di indagine del magistrato del pubblico ministero e della polizia giudiziaria fino a quando l'indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle

---

<sup>249</sup> D'AMBROSIO, *cit.*, 1212.

<sup>250</sup> Cfr. la *Rel. min. prog. c.p.p., sub art* 114.

<sup>251</sup> A tal proposito v. *retro, Introduzione*, par. 5.

<sup>252</sup> Una completa ricostruzione in merito la offre CAVINI, *E' incostituzionale il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *CP* 1995, 2450 ss.

indagini preliminari, la quale ha luogo con la richiesta di decreto di non doversi promuovere l'azione penale o con l'esercizio dell'azione. Conseguentemente, i singoli atti delle indagini preliminari non sono più segreti quando vi abbia partecipato l'indagato o il suo difensore o comunque quando siano depositati presso il difensore o comunicati all'indagato. Il venir meno del segreto non implica però che gli atti possano essere pubblicati: in realtà la categoria degli atti non segreti non coincide con quella degli atti pubblicabili. A tal proposito, l'art. 114 del codice di rito vieta la pubblicazione, anche parziale o per riassunto degli atti coperti da segreto o anche solo del loro contenuto; ma anche degli atti non più segreti è vietata la pubblicazione fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare: in questa seconda ipotesi, dunque, non è in alcun modo vietata la pubblicazione del contenuto, ma solo la riproduzione parziale o totale dell'atto<sup>(253)</sup>.

La disciplina del rapporto tra segretezza delle indagini e divieto di pubblicazione, in buona sostanza, risulta complessa e farraginoso: degli atti segreti è sempre vietata la pubblicazione; di quelli per i quali il segreto è venuto meno, anche nel corso delle indagini preliminari, il divieto di riproduzione permane anche oltre la chiusura delle stesse, mentre non ne è vietata la pubblicazione del "contenuto"<sup>(254)</sup>.

---

<sup>253</sup> SALVI, *ult. cit.*, 449.

<sup>254</sup> RIVELLO, *Prevedibili incertezze della distinzione ex art. 114 c.p.p. tra l'atto e il suo contenuto*, in *RIDPP* 1990, 1067 ss.

## 2.4 – Casi di esclusione dall'obbligo di notifica dell'informazione di garanzia

Posticipata l'esigenza di informare l'indagato dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico soltanto al compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, viene meno la necessità di inviare previamente la comunicazione qualora siano irrogate misure cautelari interdittive. Infatti, rispondendo le misure *de quibus* ad esigenze processuali completamente diverse rispetto all'informazione di garanzia, esse sono graduate in relazione al sacrificio imposto al destinatario e mirano ad impedire all'indagato influenze sul processo ovvero a prevenire la commissione di altri delitti<sup>(255)</sup>. Pertanto, tra le due previsioni, che si collocano su piani diversi, ciascuna con specifiche finalità, non vi è interferenza e dunque nessun ostacolo sussiste affinché il magistrato del pubblico ministero domandi ed il giudice disponga l'emissione di una misura cautelare interdittiva (o di altro tipo) prima che l'indagato sia raggiunto dall'informazione di garanzia<sup>(256)</sup>.

Analogamente, nell'ipotesi in cui ad un procedimento in cui l'imputato abbia già nominato un difensore ne vengano riuniti altri ove l'opzione difensiva non è stata esercitata ed il magistrato del pubblico ministero deve compiere uno degli atti "garantiti", viene meno l'obbligo di inviare la comunicazione *ex art. 369*

---

<sup>255</sup> Art. 274, lett. a), b) e c), c.p.p.

<sup>256</sup> Così Cass., Sez. V, 9 aprile 1991, Malarico, *GI* 1992, II, 76, con nota di CENCI, *Informazione di garanzia, misure interdittive e pericolosità sociale dell'imputato*.

c.p.p., essendo comunque garantito il diritto di difesa<sup>(257)</sup>. L'orientamento giurisprudenziale in merito ritiene che la *ratio* alla base di tale soluzione ermeneutica sia da ravvisarsi nella circostanza che l'anticipata nomina del patrono fiduciario rispetto all'invio dell'informazione di garanzia determina il venir meno dell'esigenza di rendere l'indagato edotto in ordine al diritto di difesa tecnica e agli altri avvertimenti che la norma, nella sua attuale versione, impone. D'altronde l'assistenza tecnica facilita all'indagato la comprensione delle disposizioni prescritte a tutela del medesimo contenute nella novella codicistica<sup>(258)</sup>.

Infine, qualora nel corso delle indagini preliminari sorga la necessità di modificare l'accusa, il giudice di legittimità ha escluso la reiterabilità dell'informazione già in precedenza inviata “poiché, l'indagato, già a conoscenza del fatto di essere sottoposto ad indagini, è certamente in grado di esercitare il suo diritto di difesa, seguendo lo sviluppo dell'inchiesta a suo carico, con riferimento alla possibile insorgenza di ipotesi di accusa diverse da quelle precisate nell'originaria informazione, specie quando l'estensione dell'efficacia dell'atto sia diretta a comprendere altra possibile definizione logico-giuridica del fatto contestato, nel suo complesso ovvero per un suo specifico atto”<sup>(259)</sup>. In dottrina si è obiettato che “l'indagato, allorché già reso edotto della pendenza del procedimento a suo carico per un determinato fatto, qualificato giuridicamente in un determinato modo, non può dirsi per ciò stesso messo in condizioni di sapere se e quali nuovi

---

<sup>257</sup> ALESSANDRUCCI, voce “*Informazione di garanzia*”, in *DigDPen, Agg.*, Torino, 2005, 783.

<sup>258</sup> Così Cass., Sez. III, 12 novembre 2001, Zadra, *GI* 2003, 1439.

<sup>259</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 21 febbraio 1995, Iuzzolini, in *CP* 1997, 456.

elementi suscettibili di modificare il fatto o la sua qualificazione giuridica sono stati acquisiti, nel proseguo delle indagini, dal magistrato del pubblico ministero”<sup>(260)</sup>, ciò anche qualora sia già stato nominato un difensore di fiducia, atteso che il medesimo deve essere posto in grado di vagliare nuove strategie difensive in ordine alla nuova qualificazione del fatto.

In relazione a quest’ultimo punto molta parte della dottrina sostiene che debba essere reiterato l’invio con una rinnovata informazione; ciò soprattutto in considerazione della strumentalità dell’informazione all’esercizio del diritto di difesa e della necessaria indicazione delle “norme di legge che si assumono violate”<sup>(261)</sup> <sup>(262)</sup>.

## **2.5 – Brevi cenni sul “principio di equipollenza”**

Tengono luogo dell’informazione, come specie equipollente purché abbiano il contenuto prescritto dall’art. 369 c.p.p., l’invito a nominare un difensore di fiducia compiuto dall’autorità giudiziaria procedente ove la persona esaminata renda dichiarazioni indizianti ai sensi dell’art. 63 c.p.p.<sup>(263)</sup>, così come l’avviso al difensore <sup>(264)</sup> relativo al compimento di un atto

---

<sup>260</sup> Cfr. DUBOLINO, voce “Informazione di garanzia”, in *DigDPen, Agg.*, Torino, 2000, 417.

<sup>261</sup> Cfr. art. 369, comma 1, c.p.p.

<sup>262</sup> Di tale avviso ALESSANDRUCCI, voce “*Informazione di garanzia*”, *op. cit.*, 783.

<sup>263</sup> “Art. 63 c.p.p. – “Dichiarazioni indizianti”. Questa norma si riferisce ad una persona non imputata, ovvero non sottoposta alle indagini, che “rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico”. Si dispone l’interruzione dell’esame correlata all’invito di nominarsi un difensore.

<sup>264</sup> Il fatto che questo spetti al difensore e non all’indagato non è di ostacolo all’equipollenza con l’informazione di garanzia, tenuto conto che quest’ultimo riceve comunque l’invito a presentarsi *ex art.* 375 c.p.p. (invito da parte del pubblico ministero quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza dell’indagato, che si presenta con un contenuto tassativo enucleabile dalla stessa disposizione).

“a sorpresa” (ispezione urgente, perquisizione e sequestro), l’esecuzione di un provvedimento cautelare, la presentazione spontanea e l’invito a presentarsi al magistrato del pubblico ministero, la convalida dell’arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro disposti dalla polizia giudiziaria, la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla pubblica accusa e la richiesta di proroga delle indagini preliminari<sup>(265)</sup>.

Quanto, poi, all’omissione dell’informazione all’indagato o alla mancanza dei suoi elementi costitutivi, essa sembra implicare una nullità intermedia dell’atto investigativo per violazione del diritto all’assistenza difensiva<sup>(266)</sup>, mentre il mancato inoltro alla persona offesa non comporta alcuna sanzione processuale, ma solo una mera irregolarità<sup>(267)</sup> <sup>(268)</sup>.

Sul principio di equipollenza la giurisprudenza appare costante nel ritenere la superfluità dell’informazione di garanzia “quando il primo atto del procedimento al quale il difensore ha diritto di assistere, destinato a venire a conoscenza personale e diretta da parte dell’indagato, contenga gli elementi per l’esercizio del diritto di difesa”<sup>(269)</sup>. A tal proposito si è precisato che nel caso in cui lo stesso documento cartaceo contenga tanto il

---

<sup>265</sup> Sul principio di equipollenza v. DELLA CASA, *La comunicazione giudiziaria nei suoi aspetti essenziali*, Milano, 1976, 5 ss.; ID., *Comunicazione giudiziaria*, in EG 1988, III, 1 ss.

<sup>266</sup> Ex artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., il cui combinato disposto impone che un errore in *procedendo* della pubblica accusa di tal fatta, insistendo su intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato, possa essere fatto valere, anche d’ufficio, ma solo fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, “ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo”.

<sup>267</sup> Ex art. 124 c.p.p., secondo cui magistrati, cancellieri e ausiliari del giudice, ufficiali giudiziari, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria “sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale”.

<sup>268</sup> Questa la conclusione di CASELLI LAPESCHI, *cit.*, 754.

<sup>269</sup> Cfr. Cass. 6/7/1992, Lissandrin, in *Il processo penale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, a cura di Guariniello, Torino, 1994, 97.

provvedimento, supponiamo a titolo esemplificativo di sequestro, quanto l'informazione di garanzia, i due atti sono autonomi nel senso che l'inefficacia dell'uno non implica l'inefficacia dell'altro<sup>(270)</sup>. Ciò non esclude, tuttavia, che l'omissione o l'invalidità dell'informazione di garanzia si riverberi – *ex art. 185, comma 1, c.p.p.*<sup>(271)</sup> – sul provvedimento di sequestro, perché in relazione al compimento del primo atto “garantito” l'informazione *de qua* si atteggia a vero e proprio presupposto, la cui mancanza o invalidità si ripercuote sull'atto a cui accede<sup>(272)</sup>.

## **2.6 – Una lettura costituzionalmente orientata al “giusto processo” dell'art. 369 c.p.p**

Giunti a questo punto, ci sembra opportuno un cenno al c.d. “giusto processo”, sancito nell'art. 111 Cost., come modificato dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2<sup>(273)</sup>. La nuova formulazione del disposto costituzionale è stata accolta dai più come una svolta epocale, quella che ha definitivamente traghettato il nostro

---

<sup>270</sup> Proprio nel caso di provvedimento di sequestro contestuale all'informazione di garanzia si è così espressa Cass. 28 maggio 1993, De Colombi, in *ANPP* 1994, 136. Testualmente, “la eventuale revoca del sequestro non fa venir meno la menzionata informazione, che continua a spiegare ogni suo effetto”.

<sup>271</sup> Art. 185, comma 1, c.p.p. – “La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo”.

<sup>272</sup> Di questo avviso Cass. 20 marzo 1991, Santerano, in *ANPP* 1992, 422, precisando che l'omessa informazione determina “la nullità dell'atto cui si riferiva, e non già tutti quelli successivi ad esso”. *Contra*, si segnala Cass. 20 gennaio 1993, Mattiuzzi, in *ANPP* 1993, 628, ove si sostiene l'orientamento in base al quale “l'eventuale nullità dell'informazione di garanzia [...] non determina nullità o invalidità derivata [...] sicchè quella parte del provvedimento con cui si adempie all'obbligo dell'informazione di garanzia, ove priva dei requisiti essenziali imposti dall'art. 369 c.p.p., non importa l'invalidità della restante parte dell'atto che dispone la perquisizione o il sequestro”. CASELLI LAPESCHI, *cit.*, 755, nt. 18, non condivide quest'ultima impostazione in quanto ritiene confonda l'inefficacia con l'invalidità dell'atto.

<sup>273</sup> “Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione”

processo penale nell'alveo del modello accusatorio, pregio di ogni matura democrazia, consentendo una volta per tutte di superare la c.d. "svolta inquisitoria", operata dalla Corte Costituzionale nel buio di quegli anni Novanta caratterizzati dalla scoperta di diffusissimi fenomeni di corruzione politico-amministrativa. In questo periodo di totale perdita di prestigio della nostra classe politica, la magistratura, sull'onda delle indagini che ebbero epicentro nella procura della Repubblica di Milano, venne elevata non tanto a supremo guardiano della legalità, ma a garante dei partiti e degli esponenti politici non coinvolti nel malaffare. Coloro che inizialmente non furono toccati dagli scandali dell'inchiesta giudiziaria passata alla storia con lo *slang* giornalistico di "Tangentopoli", plaudevano alla gogna mediatica di maggior parte dei partiti politici della "Prima Repubblica", alla ricerca di nuovi consensi, se non fosse che, alla fine, indenne non è rimasto praticamente nessuno.

In questo "*can can*" di indagini a tutto campo, arresti a scopo di confessione, scandali, diffamazioni, suicidi politico-istituzionali, fughe di personaggi all'estero e fughe di notizie nei Palazzi della Giustizia, anche i giudici della Consulta ci misero del loro. Fu sistematicamente fulminato di incostituzionalità, peraltro con motivazioni piuttosto avventate, ogni intervento legislativo del Parlamento che, permanentemente sotto accusa, tentasse nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali, di riportare l'impianto della magistratura requirente sul binario "accusatorio". Il temerario "principio di non dispersione della prova", consentì alle "contestazioni", anche attraverso la semplice lettura, di entrare a pieno titolo nel "fascicolo per il dibattimento"

rendendole idonee a formare il convincimento del giudice e la sentenza stessa. Anche non ripetendo le accuse nel corso del dibattimento e sottraendosi liberamente al controesame, molti personaggi che sfilarono sui banchi del *pool* “Mani Pulite”, talvolta inaffidabili, talaltra mossi principalmente dal desiderio di salvarsi la faccia, assunsero al ruolo di “testimoni chiave” “dei processi di Milano”.

Per ripristinare un ordine sostanziale nel processo penale e far ravvedere su alcune questioni di primaria importanza gli stessi giudici di Palazzo della Consulta, fu necessaria una legge costituzionale. Questa riportò in auge l’originario intento del codice di procedura penale del 1988, il quale disciplinava un processo dove gli accusati di un qualsiasi reato possano approntare un’ efficace difesa conoscendo tempestivamente i fatti per quali si procede nei suoi confronti, abbiano la possibilità di esaminare in dibattimento chi rilascia dichiarazioni a loro carico e, *ceteris paribus*, interrogare e far interrogare agli organi istituzionali del processo chi renda dichiarazioni a discarico (questo, anche nello spirito della CEDU e del PDCP).

Per ciò che qui interessa, il nuovo art. 111 Cost. dispone che , nel processo penale, la legge assicura “che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e di motivi dell’accusa elevata a suo carico”<sup>(274)</sup>.

Pare di poter affermare che questa parte della disposizione si ponga in contrasto con lo stesso art. 369, comma 1, c.p.p. in quanto la norma in esame non fa alcuna distinzione tra atti cui

---

<sup>274</sup> Cfr art. 111, comma 3, Cost.

possa o non possa assistere il difensore e richiede solo la presenza di una persona accusata da informare tempestivamente<sup>(275)</sup>.

Il contrasto della prima parte dell'articolo in esame con il disposto costituzionale sembrerebbe lapalissiano.

Proseguendo nella lettura dell'art. 111 Cost. nella parte in cui dispone che nell'ambito del processo penale ci sia parità tra "accusa" e "difesa", anche in merito ai tempi dell'invio dell'informazione di garanzia solo nel momento in cui vi sia necessità di compiere un atto "garantito", l'impossibilità di ottenere per la fase di indagine la convocazione e l'interrogatorio di persone, l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova nelle stesse condizioni dell'accusa e la mancata conoscenza del procedimento, pare collidere con gli artt. 3 e 24 Cost., non consentendo alla difesa dell'indagato di svolgere appieno, ovvero in modo puntuale ed efficace, la propria funzione, ad esempio richiedendo anticipatamente al giudice l'incidente probatorio *ex art. 392 c.p.p.*, oppure presentando anticipatamente al giudice per le indagini preliminari gli elementi acquisiti a seguito dell'indagine difensiva.

La corrente di pensiero che qui si è riportata ritiene che la auspicabile sentenza di accoglimento della questione di costituzionalità potrebbe limitarsi ad espungere dal testo dell'art. 369 c.p.p. le parole "solo" e "al quale il difensore ha diritto di assistere", onde la normativa a seguito della pronuncia, meramente ablatoria, suonerebbe: "quando deve compiere un atto, il pubblico ministero invia", ecc.<sup>(276)</sup>.

---

<sup>275</sup> ZAFFALON, *Giusto processo ed informazione di garanzia*, in *GM* 2001, I, 241.

<sup>276</sup> ZAFFALON, *cit.*, 241.

L'autore che sostiene questa tesi si cura opportunamente di elencare le possibili obiezioni.

In prima battuta potrebbe segnalarsi che la normativa costituzionale utilizza il termine "processo", con ciò riferendosi a una non operatività della regola *de qua* nella fase delle indagini preliminari. Al contrario, detta terminologia va sicuramente intesa in senso atecnico, essendo altrimenti assurdo e contraddittorio che la norma prescriva l'emissione dell'informazione di garanzia, contemporaneamente nel più breve tempo possibile ma anche dopo l'esaurimento della fase procedimentale e l'inizio del processo in senso tecnico (cioè anche dopo sei mesi di indagine oppure dopo la citazione diretta). E' d'altra parte ovvia l'osservazione che l'udienza preliminare od il dibattimento presuppongono *discoveries* o convocazioni aventi contenuto informativo ben più analitico di un'informazione di garanzia, che sarebbe, quindi, superflua.

Proseguendo nell'esposizione di questa dottrina, l'avviso *ex art. 369 c.p.p.* emesso all'inizio della fase procedimentale pregiudicherebbe la necessaria segretezza e comunque efficacia dell'indagini. Anche in questo caso si ritiene l'obiezione priva di fondamento poiché la disciplina qui proposta sarebbe la stessa vigente sotto il codice abrogato: come dire che a quell'epoca l'obbligo della comunicazione giudiziaria *ex art. 304* non consentiva segretezza ed efficacia dell'istruttoria. Tale contestazione dimenticherebbe, inoltre, che presupposto dell'informazione di garanzia è sempre la sussistenza di consistenti indizi, in mancanza dei quali ben possono venire

compiute tutte le opportune attività d'indagine senza che sia necessaria alcuna comunicazione.

Altro motivo di perplessità potrebbe derivare dal fatto che il giudice non ha conoscenza del fascicolo del pubblico ministero e la fase procedimentale è nettamente separata da quella del giudizio (a differenza della disciplina prevista dal codice di rito abrogato), con ciò non essendo possibile la ripercussione del vizio dall'una all'altra fase. Tale contestazione, invero, pare riconnettersi alla tesi (peraltro ampiamente contestata in dottrina) secondo cui il momento procedimentale avrebbe natura amministrativa. Però, sostiene il nostro autore, nel processo con udienza preliminare l'eccezione di mancata o tardiva informazione verrà proposta allo stesso giudice dell'udienza preliminare, ben a conoscenza del fascicolo del pubblico ministero, onde in questo caso non potrebbe valere la citata obiezione; la conseguenza sarebbe che l'eccezione – inaccettabilmente – potrebbe venire proposta solo nei processi senza citazione diretta. Nel merito va ricordato non solo che nella fase procedimentale la difesa può espletare importanti attività di anticipata formazione della prova come sopra ricordato, ma anche che il codice di rito vigente prevede ampie possibilità di far valere dinanzi al giudice del dibattimento questioni relative a vizi insorti nella fase precedente<sup>(277)</sup>. In questi casi è pacifico che si supplisce all'indisponibilità per il giudice del fascicolo della pubblica accusa per mezzo dell'esibizione degli atti che supportano la questioni avanzate.

---

<sup>277</sup> V., ad es., artt. 178 ss., c.p.p., in tema di nullità; art. 491 c.p.p., in tema di questioni preliminari.

Poiché la regressione del procedimento per nullità derivata non si applica *ex art.* 185, comma 4, c.p.p. alle nullità concernenti le prove, la nullità degli atti d'indagine per omessa o tardiva informazione di garanzia non si trasmetterebbe al decreto che dispone il giudizio. Ma anche in questo caso l'obiezione parrebbe priva di fondamento, in quanto la norma regola solamente la fase del giudizio. Ciò sarebbe contrario alla più elementare economia processuale e comporterebbe che una sentenza dibattimentale di primo grado, in ipotesi fondata su prova nulla, debba venire dal giudice d'appello annullata con regressione al precedente grado di giudizio anziché rinnovata in secondo grado. Soprattutto si tratta di nullità estrinseca all'atto probatorio, derivata dalla nullità per omessa informazione. Secondo la relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale<sup>(278)</sup>, il processo deve regredire solo nel caso in cui il compimento dell'atto nullo rientra nell'esclusivo potere del giudice di tale fase: solo il magistrato del pubblico ministero può, all'inizio delle indagini preliminari, emettere l'informazione di garanzia, essendo assurdo ed inutile che la emetta il giudice del dibattimento in via di rinnovazione per poi procedere oltre. Tirando le fila del discorso sul punto in esame, la sanzione di nullità derivata determinata dall'omessa o tardiva informazione di garanzia, ha un senso solo in quanto il processo regredisca e vengano dal magistrato del pubblico ministero rinnovati gli atti d'indagine preliminare compiuti nonostante detta nullità.

Concludendo la sua esposizione, il sostenitore di questa teoria sulla incostituzionalità di parte del 1° comma dell' art. 369

---

<sup>278</sup> V. *Rel. prog. prel. c.p.p.*, 59.

c.p.p., ammette che sul piano pratico l'unica obiezione fondata sarebbe quella in base alla quale la disciplina di risulta avrebbe le stesse controindicazioni della vecchia comunicazione giudiziaria, se non fosse che la crescente aggressività dei *mass media* arriva a dare notizie inerenti procedimenti penali addirittura dal momento dell'iscrizione del nome di un presunto autore nel registro delle notizie di reato. Non vanno d'altra parte nascoste le storture derivanti da una certa prassi di ritardata iscrizione del nominativo dell'indagato in detto registro, specialmente nelle c.d. "maxinchieste" (prassi incensurabile secondo la prevalente giurisprudenza), con la conseguenza del decorso di anni anziché mesi prima che venga resa nota l'esistenza del procedimento. Appare altresì inutile riconoscere cittadinanza nel codice di rito alle investigazioni difensive<sup>(279)</sup> senza che venga resa nota la pendenza del procedimento con la dovuta sollecitudine.

La dottrina fin qui esposta appare piuttosto isolata, si è scelto di darne conto in quanto, a nostro avviso, pone una seria problematica di coordinamento del c.p.p. con il modello di "giusto processo" sancito nella nostra Carta Costituzionale. Quello che a molti, invece, pare più opportuno è lo sforzo di superare il *modus operandi* del nostro legislatore ordinario caratterizzato da isolati interventi novellistici troppo spesso concepiti in situazioni emergenziali, per giungere ad una riforma organica del codice di rito, superando così più efficacemente e con il dovuto spirito di lungimiranza le antinomie che potrebbero annidarsi in questo complesso *corpus* normativo.

---

<sup>279</sup> V. Libro V, Titolo VI *bis*, c.p.p., inserito con la l. 7 dicembre 2000, n. 397 (*G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001*).

## 2.7 – L’informazione di garanzia e il modello accusatorio. Funzione e contenuto

La riforma del 1988 riguardante il processo penale si ispirò senza dubbio al modello accusatorio. Non si introdusse un sistema “alla Perry Mason”<sup>(280)</sup>, in quanto non lo avrebbero consentito né il principio di obbligatorietà dell’azione penale a cui si riferisce l’art. 112 Cost., né l’organizzazione gerarchica o burocratica del potere giudiziario, connotati – questi – tipici dei sistemi dei paesi dell’ Europa continentale<sup>(281)</sup>.

Nel nuovo modello, l’informazione di garanzia è un atto del magistrato del pubblico ministero che, come visto, si colloca nella fase delle indagini preliminari ed è imposto non dal primo atto istruttorio, bensì dal “primo atto a quale il difensore ha il diritto di assistere”. Questa circostanza comporta l’eventualità dell’inoltro tutte le volte in cui la pubblica accusa si determini per l’esercizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato, che nella specie assumerà lo *status* di imputato, senza compiere alcun atto garantito da assistenza difensiva.

La posticipazione dell’obbligo voluta con la novella del 1995 sembra porsi in coerenza con il superamento del garantismo inquisitorio. Infatti, l’assistenza difensiva nella fase delle indagini preliminari non è, diversamente che nella fase istruttoria dell’abrogato codice di rito, una garanzia minima in vista

---

<sup>280</sup> PISAPIA, in *Il nuovo codice di procedura penale visto dall’estero*, a cura di Chiavario, Milano, 1991.

<sup>281</sup> RUGGIERO, *L’informazione di garanzia e la sua evoluzione*, in *DocG* 1995, 395.

dell'efficacia probatoria dell'atto<sup>(282)</sup>, bensì è una garanzia di regolarità del compimento degli atti garantiti e, al contempo, un'occasione di conoscenza da parte del difensore delle corrispondenti fonti di prova<sup>(283)</sup>, nonché di tutela di alcune libertà fondamentali come nei casi di interrogatorio, di ispezione e di atti di confronto cui partecipa la persona sottoposta alle indagini.

Di qui emerge la funzione peculiare dell'informazione di garanzia, che non è né quella di rendere nota la pendenza di un procedimento penale (come avveniva in costanza del vecchio rito), né quella di consentire l'assistenza agli atti garantiti *ex artt.* 360, 364, 365, 366 c.p.p. Non la prima, in quanto l'avviso non è un atto obbligatorio delle indagini preliminari ma atto condizionato al compimento di determinate attività di investigazione. Non la seconda, data la minuziosità del legislatore nel prevedere il meccanismo degli avvisi da effettuare in caso di accertamenti tecnici non ripetibili, interrogatorio ovvero ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. Quegli avvisi, infatti, presuppongono già l'esistenza di un difensore di fiducia, alla cui nomina è appunto diretta l'informazione di garanzia, fatta eccezione, s'intende, per gli atti cosiddetti a sorpresa, come le perquisizioni ed i sequestri<sup>(284)</sup>.

Ci siamo già occupati del contenuto dell'informativa *ex art.* 369 c.p.p., preme qui giustificare solamente la mancata previsione

---

<sup>282</sup> GREVI – NEPPI MODONA, in *Introduzione alla legge delega del 1987 art. 2*, in CONSO – GREVI – NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati*, III, Milano, 1990.

<sup>283</sup> SALVI, *sub art.* 369 c.p.p., in *Commento Chiavario*, Milano, 1991.

<sup>284</sup> Così Cass., Sez. III, 30 giugno 1993, De Colombi, C.E.D.; Cass., Sez. I, 23 febbraio 1993, Mattinuzzi, C.E.D.

di una sommaria indicazione del fatto che deriva essenzialmente proprio dal carattere accusatorio del nuovo rito penale in cui la formazione della prova viene normalmente “spostata” all’istruzione dibattimentale<sup>(285)</sup><sup>(286)</sup>.

Inoltre, più in generale, la diminuzione delle garanzie difensive nella fase delle indagini preliminari sarebbe giustificata dal fatto che manca ancora la formulazione di un’accusa, in capo ad un imputato, da parte del magistrato del pubblico ministero<sup>(287)</sup>. Per questo motivo le Commissioni redigenti del nuovo c.p.p., paventando il rischio di attribuire un carattere inquisitorio all’istituto, respinsero la proposta garantistica insistentemente avanzata dalla commissione parlamentare che affiancò i lavori delle prime, inerente la sommaria enunciazione del fatto compiuto<sup>(288)</sup>. Infine, e lo abbiamo visto, se il “primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere” è l’interrogatorio, l’informazione di garanzia diviene addirittura inutile, dato che “l’invito a presentarsi” a norma dell’art. 375, comma 3, c.p.p., notificato almeno tre giorni prima, enuncia, oltre alle norme di legge violate, anche “sommariamente il fatto”; comparando,

---

<sup>285</sup> RUGGIERO, *cit.*, 397.

<sup>286</sup> Preme ricordare, inoltre, che tale conclusione discende direttamente dal principio del contraddittorio per la formazione della prova, dal 1999 coperto dalla sanzione costituzionale dell’art. 111 (e non *sulla prova*, memoria di un processo penale che il legislatore ha ben deciso di abbandonare, tipico di un processo “emergenziale” in cui si devono efficacemente reprimere fenomeni criminali di estrema pericolosità sociale. La mente rinvia alle tremende vicende degli anni Settanta caratterizzati dal fenomeno terroristico-eversivo delle Brigate Rosse, o successivamente ai processi e maxi-processi al “gota” delle associazioni criminali di stampo mafioso ).

<sup>287</sup> V., *amplius*, DALIA, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Manuale di diritto processuale penale*, I, Milano, 1990.

<sup>288</sup> Si veda il parere del 12 maggio 1988, seguito da quello del 4 agosto 1988 successivo alle determinazioni del Governo del 18 luglio 1988.

inoltre, viene contestato in forma “chiara e precisa” il fatto con l’indicazione degli elementi di prova e delle relative fonti<sup>(289)</sup>.

## **2.8 – L’informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis c.p.p**

Il concetto di “informazione”, riferito ad un tema di portata generale come il diritto di difesa, invita a soffermarsi sui possibili obiettivi del legislatore ordinario che, dettando l’art. 369-bis c.p.p., ricorre a formule testuali stringenti, avvicinate ad enunciati carenti di determinatezza e trasparenza prescrittiva. Ci sembra opportuno, perciò, intraprendere una verifica sulle possibili configurazioni formali dell’atto, nell’intento di definirne contenuti idonei a tutelare l’esercizio effettivo dell’autodifesa e a garantire il corretto instaurarsi dei rapporti tra difensore ed assistito nel corso delle indagini preliminari<sup>(290)</sup>.

L’inerenza di tale norma con l’argomento oggetto di questa parte del lavoro è dovuta al fatto che, tale comunicazione, va inserita nel testo della stessa informazione di garanzia, completandone il contenuto tassativamente prescritto dalla legge.

Il tema è di stringente attualità: viene dibattuto in dottrina da parecchio tempo<sup>(291)</sup> e la sessa giurisprudenza, nazionale<sup>(292)</sup> e

---

<sup>289</sup> CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1991.

<sup>290</sup> CIAMPI, *Il contenuto della nuova “informazione sul diritto di difesa”*, in *IP* 2003, 685.

<sup>291</sup> BELLAVISTA, voce “*Difesa (difesa giudiziaria penale)*”, in *EncDir*, XII, Milano, 1964, 454; FERRUA, voce “*Difesa (diritto di)*”, in *DigDPen*, III, Torino, 1989, 466; PRESUTTI, voce “*Autodifesa giudiziaria*”, in *EncDir, Agg.*, I, Milano, 1997, 234; VOENA, voce “*Difesa (difesa penale)*”, in *EncGiur*, X, Roma, 1988.

<sup>292</sup> A titolo esemplificativo v. C. Cost., 22 dicembre 1980, n. 188, in *GiurCost* 1980, 1612; C. Cost., 10 ottobre 1979, n. 125, *GiurCost* 1979, 852; C. Cost., 18 maggio 1970, n. 69, in *GiurCost* 1970, 973, con nota di CHIAVARIO, *Obbligo di nomina del difensore d’ufficio e*

sovranazionale<sup>(293)</sup>, non manca via via di fornire importanti contributi.

L' informativa sul diritto di difesa contempla riferimenti all'assistenza tecnica nel procedimento penale e lo fa seguendo quattro diverse prospettive<sup>(294)</sup>.

Anzitutto, il primo comma dell'art. 369-*bis* c.p.p. chiosa riferendosi alla “comunicazione dell'avvenuta nomina di un difensore d'ufficio”. Attenendosi al dato letterale e cercando di attribuire a tale enunciato una portata precettiva a sé stante, si concluderà trattarsi di un semplice riferimento all'avvenuta nomina di un patrono non fiduciario, il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico del quale verranno segnalati ai sensi dell'art. 369-*bis*, comma 2, lett. *b*), c.p.p. Sicché, è il combinato disposto tra tali due partizioni del medesimo articolo a mettere l'indagato

---

*divieto di esclusiva autodifesa nel procedimento incidentale di esecuzione: un binomio davvero inscindibile?*, ivi, 974.

<sup>293</sup> Corte eur., 25 settembre 1992, *Croissant c. Germania*, in <http://hudoc.echr.coe.int/hudoc>; Corte eur., 25 aprile 1983, n. 63, *Pakelli c. Repubblica Federale Tedesca*, ivi. Per una compiuta rassegna della giurisprudenza internazionale in materia si segnala De Salvia, *Compendium della CEDU. Le linee guida della giurisprudenza relativa alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Napoli, 2000, in partic. p. 100.

<sup>294</sup> Per comodità si riporta qui in nota il testo dell'art. 369-*bis* c.p.p., al fine di recuperare un agile riferimento per la successiva esposizione senza appesantirla con puntuali citazioni.

“369-*bis*. Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa. – 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi [178<sup>c</sup>, 180 ], notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio [97].

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

*a*) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

*b*) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

*c*) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

*d*) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera *e*) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata [att. 31, 32];

*e*) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato [98].”

in condizione di apprendere, compiutamente, dell'incarico conferito ad una persona identificata in modo preciso<sup>(295)</sup>.

La legge, in secondo luogo, sembra perseguire una finalità *lato sensu* ricognitiva: contempla un richiamo all'obbligatorietà del patrocinio nel corso del rito e all'ordinaria onerosità del medesimo (art. 369-*bis*, comma 2, lett. *a*) e *d*), c.p.p.); più in dettaglio rimarca l'obbligo di retribuire il difensore, pena il rischio di soggiacere ad esecuzione forzata. In tale frangente il legislatore si preoccupa di evocare una serie di regole che trascendono i profili, propri dell'assistenza difensiva, più strettamente connessi all'effettivo volgere del procedimento. Risulta perseguita, in sostanza, una finalità di puro ragguaglio, a tutto vantaggio della persona indagata<sup>(296)</sup>.

Peculiare tipicità caratterizza, invece, il rinvio testuale alle “condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, contenuto nell'art. 369-*bis*, comma 2, lett. *e*), c.p.p. In assenza di ulteriori dettagli, la norma sembra riferirsi, tanto ai presupposti sostanziali, funzionali all'accoglimento nel merito della domanda, quanto a quelli formali, condizionanti l'ammissibilità della stessa.

Sotto il primo profilo, rileva il dettato dell'art. 3 l. 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dall'art. 3 l. 29 marzo 2001, n. 134<sup>(297)</sup>. Di conseguenza, nell'atto informativo, dovrà precisarsi

---

<sup>295</sup> CIAMPI, *cit.*, 686.

<sup>296</sup> CIAMPI, *cit.*, 687.

<sup>297</sup> Per un approfondimento sul punto DALIA, *Il “nuovo” ruolo del difensore di ufficio e la disciplina del gratuito patrocinio*, in AA. VV., *Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale*, a cura di Ferraioli, Milano, 2002, in partic. p. 40; DEAN, *Nuovi profili del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali*, in AA. VV., *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore. Investigazioni private – Difesa d'ufficio – Patrocinio per i non abbienti*, a cura di Filippi, Padova, 2001, 603; VILLANI, *Dopo molti anni di attesa, finalmente varata la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (l. 29 marzo 2001, n. 134)*, (prima e seconda parte), in *SJ* 2002, 295 ss. e 444 ss.

che: “può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9296,22”, in più vi sono altri requisiti che modificano le maglie d’ammissione inerenti i redditi degli altri familiari eventualmente conviventi.

In secondo luogo, dovrà puntualizzarsi che l’istanza, a pena di inammissibilità, deve soddisfare i requisiti contenutistici di cui all’art. 5 della legge n. 217 del 1990; che sono, inoltre, richieste la sottoscrizione dall’interessato, nonché l’autenticazione ad opera del difensore o del funzionario ricevente; che la domanda può essere spedita a mezzo raccomandata, depositata in cancelleria (dall’interessato o dal suo difensore), ovvero presentata, direttamente, in udienza; che competente è il giudice per le indagini preliminari (art. 2 l. 217/1990)<sup>(298)</sup>.

L’ultimo aspetto dell’informativa *ex art. 369-bis* c.p.p., strettamente connesso con il tema dell’assistenza tecnica, è quello contemplato dal comma 2 lett. *c)*: nel caso in cui l’indagato non nomini un difensore di fiducia, sarà assistito da quello incaricato d’ufficio.

Invero, tale potere sostitutivo può rientrare a pieno titolo nel novero delle attribuzioni di cui alla seconda parte dell’art. 369-*bis*, comma 2, lett. *a)*, c.p.p. Il fatto che la norma lo richiami rimarca una particolare cura a che il suddetto diritto di scelta venga reso noto all’inquisito<sup>(299)</sup>.

---

<sup>298</sup> CIAMPI, *cit.*, 687.

<sup>299</sup> CIAMPI, *cit.*, 688.

Riassumendo, allora, potranno distinguersi due ordini di informazioni:

a) da un lato, quelle idonee a condizionare, in concreto, i rapporti tra difensore e assistito nel corso delle indagini preliminari. Esse consistono nel richiamo all'incarico conferito (art. 369-*bis*, comma 1, c.p.p. in fine) ad un soggetto identificato in modo preciso (art. 369-*bis*, comma 2, lett. *b*), c.p.p.) che cesserà dal suo ufficio, nell'ipotesi di nomina di un difensore di fiducia (art. 369-*bis*, comma 2, lett. *c*), c.p.p.). Tanto in quest'ultimo caso, quanto in quello dell'assistenza *ex art. 97* c.p.p.<sup>(300)</sup>, sarà possibile beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, qualora sussistano le condizioni riportate in calce all'atto medesimo e siano rispettate la forme prescritte dalla legge (art. 369-*bis*, comma 2, lett. *e*), c.p.p.);

b) dall'altro, quelle volte al distinto obiettivo di rendere edotta la persona sottoposta ad indagini di taluni principi concernenti l'assistenza tecnica in materia penale, quali, in particolare: l'obbligatorietà dell'assistenza difensiva (art. 369-*bis*, comma 2, lett. *a*), c.p.p.) e la sua ordinaria onerosità (art. 369-*bis*, comma 2, lett. *d*), c.p.p.), pena il rischio di soggiacere ad esecuzione forzata.

Il discrimine qualitativo tra i due ordini di segnalazioni, alla luce della dottrina e della giurisprudenza affermatesi in tema di nullità degli atti processuali per violazione delle norme concernenti l'assistenza dell'imputato nel corso del rito<sup>(301)</sup>,

---

<sup>300</sup> Disciplina inerente il difensore d'ufficio, sua scelta e nomina.

<sup>301</sup> In proposito si segnalano alcune tra le più autorevoli trattazioni specialistiche in materia. In Particolarmente CAVALLAI, *Commento agli artt. 177 - 181 c.p.p.*, in *Commento Chiavario*, II, Torino, 1990, 277 ss.; DALIA - NORMANDO, *Nullità degli atti processuali (dir.*

induce a concludere che eventuali omissioni riguardanti alcuno tra i richiami *sub b)* non si prestano, comunque, a determinare la nullità dell'informazione in esame e degli atti ad essa successivi. Si prospetta, invece, una semplice irregolarità, mancando i presupposti per ritenere effettivamente integrata una violazione rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. *c)*<sup>(302)</sup>, c.p.p. nell'ambito dell'assistenza della persona indagata<sup>(303)</sup>.

---

*proc. pen.*), in *EncGiur*, XXI, Roma, 1990; DI CHIARA, *Le nullità*, in AA. VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, II (*Atti del procedimento penale. Forma e struttura*), diretta da Chiavario – Marzaduri, Torino, 1996, 191 ss.; RAFARACI, *Nullità (diritto processuale penale)*, in *EncDir*, XXII, Milano, 1998, 597 ss.

<sup>302</sup> L'articolo richiamato riguarda la nullità di ordine generale. La lett. *c)* menzionata concerne, per quello che qui interessa, situazioni invalidanti inerenti intervento, assistenza, rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private.

<sup>303</sup> Così CIAMPI, *cit.*, 689.

## Capitolo 3 – La disciplina del giusto processo

Concludendo il lavoro, pare opportuno dare conto, per quanto concerne il processo penale e gli argomenti sin qui trattati, di alcune linee guida imprescindibili riguardati il diritto processuale sancite nella Carta Costituzionale.

La l. cost. 23 novembre 1999, n. 2<sup>(304)</sup> ha rivisitato l'intero art. 111 della Costituzione ed ha, inoltre, determinato il legislatore ad effettuare una “messa a punto” del codice di procedura penale attuata dalla l. 1 marzo 2001, n. 63<sup>(305)</sup> (c.d. “legge sul giusto processo”), modificando molte delle disposizioni ivi presenti.

In questa parte verrà effettuata una breve disamina del nuovo modello di processo penale delineato dall'intervento costituzionale, per poi raffrontare la disciplina scaturente con gli artt. 335 e 369 c.p.p. come riformati dalla novella dell'agosto 1995.

### **3.1 – Un nuovo modello di processo costituzionale**

La genesi che ha portato alla riforma in commento ed al suo inserimento nella Costituzione, svela un vero e proprio

---

<sup>304</sup> Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999.

<sup>305</sup> Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001.

caso di *esprit de ressentiment* del legislatore nazionale verso le continue manipolazioni perpetrate dalla Corte Costituzionale su leggi che tentavano di introdurre nel codice di procedura penale la massima espressione del contraddittorio processuale, in particolare nel rito penale.

Non è in questa sede possibile dar conto dell' esatto *iter* che indusse il legislatore, per imporre un preciso indirizzo politico, a ricorrere addirittura ad un intervento di rango costituzionale; fatto è che *leit-motiv* della riforma, come si evince dalle stesse proposte che furono in tema formulate, fu il dissenso verso un uso improprio delle c.d. sentenze manipolative da parte dei giudici di palazzo della Consulta, più volte reiterato tra il 1992 ed il 1998. Tale strumento, finalizzava l'intervento giurisprudenziale essenzialmente ad una vanificazione dei molteplici interventi legislativi concernenti l'inutilizzabilità delle contestazioni processuali a fini di prova<sup>(306)</sup>.

In generale il c.d. "giusto processo" sembra voler riflettere l'immagine del *procès équitable* delineata nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè un ideale di Giustizia che preesiste rispetto alla legge e che si ricollega direttamente a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo, che lo Stato, in base all'art. 2 Cost., si impegna a riconoscere<sup>(307)</sup>.

La legge delega per la riforma del codice di procedura penale del 1987 fissava due direttive di scopo tendenti a proiettare nel nostro sistema processuale i principi consacrati

---

<sup>306</sup> V., *amplius*, FERRUA, *Il "giusto processo"*, Bologna, 2005.

<sup>307</sup> TONINI, *Giusto processo: riemerge l'iniziativa del parlamento*, in *DPenProc* 2000, 137.

nelle regole pattizie, entrambe contenute nel “preambolo”. La prima si dedicava all’attuazione dei principi della Costituzione, la seconda prescriveva l’adeguamento alle norme ed alle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona ed al processo penale<sup>(308)</sup>.

Con la riforma dell’art. 111 Cost. si è voluto compiere un ulteriore passo in avanti, inserendo nella disposizione una serie di regole dettagliate, ispirate alla Convenzione di Roma, sebbene le stesse ne risultino manipolate con omissioni, inserzioni e modifiche.

Il risultato finale, però, suscita notevoli perplessità, al punto da ritenere che piuttosto che questa sorta di trapianto sarebbe stata preferibile l’apertura ad un’integrale costituzionalizzazione delle fonti internazionali di tutela dei diritti umani<sup>(309)</sup>.

Nel compiere un rapido *excursus* tra le nuove prerogative, sembra interessante e pertinente con il lavoro che stiamo concludendo soffermare l’attenzione sulla nuova tutela apprestata al diritto di difesa sotto il profilo del diritto all’informazione.

Per la parte che qui interessa, il nuovo art. 111, comma 3, Cost. recita: “Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico”.

---

<sup>308</sup> CONFALONIERI, *Diritto ad essere informati riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa*, in *DPenProc* 2000, 1007.

<sup>309</sup> Questa l’opinione di CHIAVARIO, *Nelle Carte Europee garanzie più equilibrate e un freno agli abusi*, in *DeG* 2000, 77; dello stesso avviso GREVI, *Processo penale, “giusto processo” e revisione costituzionale*, in *CP* 1999, 3319.

Il legislatore costituzionale, nello scegliere di utilizzare gli stessi termini presenti nelle Carte internazionali, parrebbe non aver considerato le difficoltà ermeneutiche che ne sarebbero derivate.

Alcuni dubbi e fraintendimenti delle formule legislative utilizzate sono già stati esposti<sup>(310)</sup>, ma pare opportuno chiarire meglio ed in maniera un po' più accurata l'oggetto del contendere.

I tre vocaboli, “processo – persona accusata – accusa” palesano un significato tecnico che porterebbe ad affermare che il diritto all'informazione opererò soltanto nella fase del processo vero e proprio e, per l'esattezza, a partire dal momento in cui il magistrato del pubblico ministero si determina per l'esercizio dell'azione penale formulando l'imputazione, *rectius* l'accusa.

Al contrario, l'avverbio “riservatamente” e la clausola “nel più breve tempo possibile”, inducono a ritenere che il diritto possa nascere in qualunque fase del procedimento allorquando gli organi inquirenti attribuiscono ad un determinato soggetto un fatto costituente reato, anche indipendentemente dalla redazione di un atto formale<sup>(311)</sup>.

Le ipotesi che consentono la formulazione di un'accusa anche provvisoria sono numerose e in diversi casi non può prescindere dalla conoscenza della stessa. Si pensi all'esecuzione di una misura coercitiva nella fase delle indagini preliminari: appare inconcepibile senza una tempestiva conoscenza dell'accusa, tanto è vero che l'art. 297 c.p.p.

---

<sup>310</sup> V., *retro*, cap. II, par. 2.6.

<sup>311</sup> CONFALONIERI, *cit.*, 1007.

prescrive un provvedimento dal contenuto informativo dettagliato.

Dal canto suo, la clausola “nel più breve tempo possibile” se da un lato parrebbe escludere una esigenza di immediatezza nella conoscenza dell'accusa<sup>(312)</sup>, dall'altro sembrerebbe comunque voler contenere al minimo lo spazio temporale in cui il soggetto non ha modo di conoscere le accuse elevate a suo carico<sup>(313)</sup>.

Le difficoltà ermeneutiche impongono di attingere dalla giurisprudenza europea una lettura maggiormente orientata ad una migliore comprensione del significato delle regole sul *procès équitable* che qui interessano.

### **3.2 – Il diritto di informazione secondo la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ancora qualche precisazione**

Il contenuto dell'art. 6 par. 3 lett. *a*) è già stato diffusamente trattato<sup>(314)</sup>, ma si vorrebbe ora porre l'accento sull'interpretazione che la Corte di Strasburgo fornisce della norma in esame.

Tale disposizione viene chiosata sia nel senso di garantire il diritto all'imputato ad una conoscenza “corretta” e “completa”

---

<sup>312</sup> Così TONINI, *cit.*, 138, nel senso che l'espressione sopra riprodotta non significa “immediatamente” bensì “non appena l'avviso all'indagato è compatibile con l'esigenza di genuinità ed efficacia delle indagini”.

<sup>313</sup> Di questo avviso FERRUA, *Il Giusto Processo in Costituzione*, in *DeG* 2000, 79, nel senso che tale formula consentirebbe, almeno in assenza di misure coercitive, il contemperamento tra il diritto soggettivo e le esigenze investigative.

<sup>314</sup> V., *retro*, *Introduzione*, par. 2.

dell'accusa, che in quello di assicurargli la garanzia di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa mossa nei suoi confronti.

D'altra parte, il diritto ad essere informato rappresenta per l'accusato una priorità affinché egli possa esercitare il diritto di difendersi, che si concretizza nel diritto alla prova. L'informazione deve essere tempestiva, puntuale, comprensibile, completa e assicurata a chiunque sia interessato da un procedimento penale a carico.

Il concetto di "accusa" trova una esatta definizione nelle decisioni della Corte, ove si precisa che con tale termine si deve intendere la comunicazione ufficiale (per il nostro ordinamento la notificazione) che viene operata da parte dell'autorità procedente nei confronti del soggetto sospettato del fatto che un determinato reato sia stato commesso e che egli ne viene considerato l'autore<sup>(315)</sup>.

La "natura" dell'accusa corrisponde alla qualificazione giuridica conferita al fatto-reato nell'atto formale comunicato all'accusato, mentre i "motivi" dell'accusa spiegano i fatti materiali a suo carico che sono all'origine dell'"incolpazione"<sup>(316)</sup>.

Aggiungasi che, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, l'atto di notificazione dell'accusa non deve necessariamente contenere anche l'indicazione delle norme di legge che si intendono violate.

---

<sup>315</sup> V., CONFALONIERI, *cit.*, 1008.

<sup>316</sup> C. eur. dir. umani, *Chichlian et Ekindjian*, Avis 50; arrêts 29 novembre 1989, Serie A, Recueil n. 162 B.

Una volta chiarito il significato intrinseco di tale diritto occorre verificare il momento in cui tale garanzia inizia ad operare.

La nozione di processo disegnata dalla Corte Europea ricomprende l'intero arco del processo penale, così come si svolge secondo le regole dell'ordine giuridico interno<sup>(317)</sup>. Il termine processo, allora, non afferisce soltanto alla fase del "giudizio", bensì a tutto l'intero procedimento; ne consegue che il rispetto delle garanzie del *procès équitable* deve essere inteso globalmente, nel senso che si esige una certa "parità di armi" tra accusa e difesa anche nella c.d. "fase preparatoria" del giudizio vero e proprio, cioè nelle indagini preliminari.

L'attività euristica compiuta dal magistrato del pubblico ministero costituisce uno dei momenti fondamentali e decisivi del processo, cosicché la persona accusata deve poter fruire anche in questo periodo antecedente al dibattimento di tutta una serie di garanzie fondamentali (in *primis* quella costituita dalla presunzione di innocenza).

In questa prospettiva, appare significativo evidenziare come con il trascorrere degli anni la Corte dei diritti dell'uomo abbia via via ampliato il campo di applicazione delle garanzie contenute nell'art. 6 CEDU, estendendolo verso la fase precedente al dibattimento. E' stato così definito anche il ruolo essenziale dei diritti di difesa prescritti al par. 3, con la precisazione che la loro limitazione nella fase preparatoria rischia

---

<sup>317</sup> C. eur. dir. umani, 30 marzo 1989, *Lamy c. Belgio*, Serie A, Recueil n. 151.

di compromettere gravemente il carattere “equo” di tutto il processo<sup>(318)</sup>.

### **3.3 – L’informazione garantita nel codice Vassalli**

Occorre ora fare riferimento ad un aspetto che maggiormente interessa la presente trattazione, cioè la verifica della coerenza dell’art. 369 c.p.p., relativo all’ “informazione di garanzia”, con il disposto delle fonti normative sovranazionali, tenendo sempre presente la differenza di non poco conto che intercorre tra il “diritto alla conoscenza dell’accusa”, quello di avere notizia dell’esistenza della pendenza del processo penale ed infine il diritto ad essere informati della possibilità di esercitare il diritto di difesa.

L’informazione di garanzia, nella sua formulazione iniziale così come nel testo modificato dalla riforma del 1995, è stata disegnata in modo da consentire il diritto di difesa laddove necessario, ma con la precisa intenzione di privilegiare l’interesse individuale alla riservatezza, anche in considerazione dei gravi effetti stigmatizzanti connessi all’invio della stessa. Questo anche in virtù di un uso non sempre corretto dei mezzi d’informazione di cui si è cercato di dar conto in precedenza<sup>(319)</sup>, che spesso, lo ricordiamo, ha portato ad operare una sostanziale assimilazione

---

<sup>318</sup> C. eur. dir. umani, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera, Serie A, Recueil n. 275.

<sup>319</sup> V., *retro*, *Introduzione*, par. 5.

in via di fatto tra colpevole ed indagato<sup>(320)</sup> vanificando la stessa *ratio* di garanzia sottesa all'istituto.

È significativo rimarcare a tal proposito come questa preoccupazione non abbia abbandonato neanche il legislatore costituzionale. Egli ha espressamente inserito l'avverbio "riservatamente", mentre ha tralasciato di trascrivere l'espressione "in maniera dettagliata" presente nella versione europea di tale diritto, con il preciso intento di privilegiare la tutela della *privacy* dell'imputato a seguito dell'invio dell'informazione di garanzia.

Nell'attuale formulazione dell'art. 369 c.p.p., il magistrato del pubblico ministero ha l'obbligo di recapitarla "solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere": introdotta come strumento indispensabile per la difesa, questa viene oggi inviata solo quando sorge l'esigenza di dare notizia che si procede a carico di un soggetto perché è necessario compiere atti in cui in concreto può estrinsecarsi l'attività del difensore.

La funzione dell'art. 369 c.p.p., riportata nella sua essenza di nozione processuale e sfrondata dal significato attribuitole dai *mass media* con effetti sociali dirompenti, sembra allora essere non tanto quella di comunicazione dell'accusa o di informazione dell'esistenza di un processo, bensì quella di invito ad esercitare il diritto di difesa per consentire la partecipazione del difensore. Tanto è vero che nell'ipotesi in cui nel corso delle indagini l'accusa subisca delle modificazioni non è essenziale inviare una

---

<sup>320</sup> Sul punto v. altresì PERONI, *Commento all'art. 19*, in *Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti della difesa e custodia cautelare*, Padova, 1995, 272-273.

nuova informazione di garanzia, poiché l'indagato ha già provveduto ad esercitare il suo diritto di difesa mediante nomina del difensore.

Il contemporaneo invio della “informazione” anche alla persona offesa evidenzia come il suo scopo non sia la conoscenza dell'accusa, ma piuttosto la necessità di compiere un atto d'indagine garantito in relazione al quale l'indagato deve esercitare il proprio diritto di difendersi mediante la nomina del difensore<sup>(321)</sup>.

L'istituto, inoltre, appare strutturato come informazione sul singolo atto garantito e non sull'indagine non essendo finalizzato a far prendere cognizione della sussistenza delle investigazioni<sup>(322)</sup>.

Ancora, vi è un'altra argomentazione che tende ad allontanare tale istituto dallo schema europeo e dunque dai canoni costituzionali: l'atto di cui all'art. 369 c.p.p. “contiene l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto”. Insomma, non contiene la descrizione della natura e dei motivi dell'accusa anche perché l'accusa vera e propria potrebbe non essere ancora ben delineata e l'informazione di garanzia potrebbe essere giustificata dalla necessità di compiere un atto garantito al fine di verificare anche dei semplici elementi di sospetto<sup>(323)</sup>.

Al di là della funzione connessa alla informazione di garanzia e al contenuto dell'atto, occorre ulteriormente osservare

---

<sup>321</sup> RUGGIERO, *L'informazione di garanzia e la sua evoluzione*, in *DeG* 1995, 402.

<sup>322</sup> AMODIO, *Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa*, Milano, 1996, 106-107.

<sup>323</sup> CONFALONIERI, *cit.*, 1009.

come il *terminus a quo* dell'invio dell'informativa di certo non soddisfa l'espressione "nel più breve tempo possibile" del dettato costituzionale<sup>(324)</sup>, considerando che non vi è traccia di un obbligo insistente sul magistrato del pubblico ministero di comunicare il contenuto dell'accusa entro un ristretto limite temporale<sup>(325)</sup>.

In conclusione, il meccanismo appena descritto è finalizzato a consentire l'esercizio del diritto di difesa in presenza di un atto garantito, ma non assolve al compito di consentire una tempestiva conoscenza della natura e dei motivi dell'accusa. Ne consegue che l'art. 369 c.p.p. se da un lato appare certamente in contrasto con l'art. 111, comma 3, Cost., dall'altro si presenta privo delle potenzialità necessarie per dare attuazione a tale principio. Sembra perciò necessario volgere altrove l'attenzione alla ricerca di un altro istituto che possa soddisfare il dettato costituzionale scongiurando, con un tempestivo intervento legislativo, una nuova ondata di sentenze costituzionali additive o manipolative, memoria di un periodo storico-giudiziario da non ripercorrere.

Relativamente alla mera conoscenza dell'esistenza dell'indagine (da distinguere dall'apprensione formale dell'accusa), invece, può avvenire di regola su richiesta esplicita dell'interessato ai sensi del già esaminato art. 335 c.p.p., pur non essendoci certezza sul contenuto della risposta data la clausola sibillina all'uopo predisposta.

---

<sup>324</sup> Lo avevamo, invero, già sottolineato in altri termini *retro*, cap. II, par. 2.6.

<sup>325</sup> NAPPI, *Dalla Camera soluzione ragionevole ma ora la parola torna alla Consulta*, in *DeG* 2000, 5.

Come da più parti sollecitato, appare necessaria la formulazione di un nuovo istituto che dia concretezza al diritto di difesa, anche in relazione alle c.d. indagini difensive, nella accezione sancita dalla Costituzione, non prima, però, di aver chiarito in quale punto voler fissare il baricentro del “giusto processo”<sup>(326)</sup>.

### **3.4 – Alcune perplessità sull’art. 335 c.p.p.: un rimedio inadeguato**

La novella del 1995 più volte ripresa, ha avuto presente la necessità di predisporre adeguati strumenti per mettere la persona sottoposta alle indagini in condizione di “conoscere per acquisire conoscenze”, ma non si è ritenuto opportuno intervenire, in quest’ottica, sull’informazione di garanzia. L’attenzione si è appuntata sulla disciplina del registro delle notizie di reato. Con le modifiche all’art. 335 c.p.p., viene delineato un anticipato accesso – addirittura fin dalle primissime battute del procedimento penale – alle informazioni contenute nel registro<sup>(327)</sup>.

L’introduzione dei commi 3 e 3-bis, li trattiamo in questa sede a “volo d’uccello” in quanto già oggetto di commento altrove<sup>(328)</sup>, concedono “alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne

---

<sup>326</sup> SPANGHER, *I procedimenti speciali tra razionalizzazione e modifiche del sistema*, in AA. VV., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, 181; v. anche ID, *Il processo penale dopo la “legge Carotti”, Artt. 17-18*, in *DPenProc* 2000, 186 ss.

<sup>327</sup> CARACENI, *Tutta da rivedere l’informazione di garanzia*, in *DPenProc* 1996, 640.

<sup>328</sup> V., *retro*, cap. I, par. 1.3.

facciano richiesta”, di conoscere , fin dall’atto delle iscrizioni, le relative informazioni.

Il diritto di accesso è garantito, poi, salvo che si proceda per uno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. *a*), c.p.p.<sup>(329)</sup> o che il magistrato del pubblico ministero decreti la segregazione delle iscrizioni, ma per un tempo non superiore a tre mesi, non rinnovabile ed esclusivamente nel caso in cui “sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività d’indagine”<sup>(330)</sup>.

Cade, così, il precedente divieto di comunicazione delle iscrizioni “fino a quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato”. Cade per modo di dire, in quanto rimane operante per un’ampia categoria di gravi reati.

Un primo e vistoso limite dunque: non tutti gli indagati hanno diritto di venire tempestivamente a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale. Direttrice, questa, in palese contrasto non solo con il disposto dell’art. 111 Cost., ma probabilmente anche con il principio di uguaglianza sancito dal precedente art. 3.

La scelta, però, ha una sua logica, rinvenibile nella tutela delle indagini per quei procedimenti che interessano un certo tipo di criminalità, ai fini di un efficace svolgimento delle investigazioni, ma quantomai discutibile laddove giustifica *a priori* una discriminazione per talune categorie di indagati rispetto a principi costituzionali che devono poter garantire tutti nell’esercizio del diritto di difendersi provando<sup>(331)</sup>.

---

<sup>329</sup> Così il comma 3 dell’art. 335 c.p.p.

<sup>330</sup> Così il comma 3-*bis* dell’art. 335 c.p.p.

<sup>331</sup> CARACENI, *cit.*, 640.

Come più volte sottolineato, l' informativa *ex art.* 369 potrà essere inviata solo se il magistrato del pubblico ministero decide di compiere un atto garantito ed è facile immaginare situazioni in cui gli indagati esclusi dal diritto di accesso al registro ignoreranno, per tutta la durata delle indagini (addirittura fino a due anni), l'esistenza di un procedimento a loro carico senza potersi attivare per individuare una strategia difensiva. Le riserve su tale opzione si fanno ancor più consistenti se si considera che vi erano strumenti ai quali ricorrere per tutelare l'attività d'indagine della pubblica accusa. Lo stesso potere di segretezza delle iscrizioni, disciplinato nel comma *3-bis* dell'art. 335 c.p.p., poteva di per se rappresentare valida salvaguardia delle investigazioni, soprattutto perché ha il pregio di tenere conto delle situazioni caso per caso senza presunzioni *ope legis*. Eventualmente poteva prevedersi un ampliamento dei tempi di segretezza, avuto riguardo alla complessità delle indagini, nonché ai gravi pericoli di inquinamento desunti da elementi obiettivi<sup>(332)</sup>.

Nella novella del 1995 si ravvisa, dunque, l'intento di insistere sulla scelta del c.d. "doppio binario" per i procedimenti che investono la criminalità organizzata: un processo "parallelo" contraddistinto da norme speciali che, attraverso la rinuncia a garanzie e la deroga a principi cardine del sistema accusatorio, permettano una più efficace azione nella repressione di fenomeni delinquenziali di particolare allarme sociale.

---

<sup>332</sup> V. anche D'AMBROSIO, *La riforma dell'8 agosto 1995*, in *DPenProc* 1995, 1210 ss, in partic. sui profili di dubbia legittimità della novella.

Una scelta, questa, per molti non condivisibile<sup>(333)</sup> perché, semmai, nelle inchieste giudiziarie riguardanti gravi fenomeni di criminalità dovrebbe essere più sentita l'esigenza di salvaguardare le regole processuali che sovrintendono ad un giusto – perché garantito – accertamento delle responsabilità, essendo, tra l'altro, più esposti a rischio diritti e libertà fondamentali di chi viene investito dall'indagine. Non è alterando le regole per la ricostruzione dei fatti che si può combattere il crimine organizzato e appare, a nostro modesto avviso, condivisibile l'idea che, se pur non si possa negare che in questi casi più difficile è accertare le responsabilità e punire i colpevoli, come è più alto il rischio di pericolose ingerenze nell'attività d'indagine, efficaci strumenti di repressione di tali illeciti possono consistere sia nella predisposizione di più sofisticati mezzi d'investigazione e di una più ampia possibilità di ricorso ad alcuni mezzi di ricerca della prova quali intercettazioni e perquisizioni. Tutto ciò anche ampliando gli spazi per la formazione della prova già nella fase delle indagini attraverso l'incidente probatorio, per vero già in parte rivisitato nel senso di una sua ampia "liberalizzazione"<sup>(334)</sup>. Lo Stato non può rinvenire nella compressione delle garanzie dell'indagato un valido strumento di repressione dei più gravi crimini. Ovvero, questo non può essere il solo o principale mezzo a sua disposizione.

---

<sup>333</sup> V., per tutti, CRISTIANI, *Le modifiche al nuovo processo penale e la giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1993, 10, che, in un tempo antecedente alla novella del 1995, già intuiva preoccupazioni sulla legittimità costituzionale di regimi processuali differenziati.

<sup>334</sup> Sul punto GIOSTRA, *Il processo penale "contro" la criminalità organizzata: rischi di strumentalizzazione*, in *Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi*, Atti della giornata di studio, Macerata, 13 maggio 1993, a cura di G. Giostra e G. Insolera, Milano, 1995, 155 ss.

Ulteriori considerazioni, peraltro, ci spingono a dubitare della ragionevolezza dell'opzione operata sull'art. 335 c.p.p., anche all'interno della logica di differenziazione seguita dal legislatore. Il rinvio all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., preclude la possibilità di accesso alle informazioni del registro delle notizie di reato non soltanto a soggetti nei cui confronti si procede per delitti di criminalità organizzata, ma anche ad indagati per reati della criminalità comune, che solo un affrettato percorso logico poteva porre sullo stesso piano dei primi<sup>(335)</sup>.

Il variforme manifestarsi di fattispecie quali l'omicidio, la rapina e l'estorsione, nonché le diverse tipologie di soggetti che possono commettere uno di tali delitti, impediscono di determinare presuntivamente l'esistenza di difficoltà nell'accertamento o pericoli per le indagini tali da portare alla limitazione *ope legis* dell'esercizio del diritto di difesa.

Ma se questa scelta di escludere taluni dalla conoscenza appare irragionevole, inaccettabile per tanta parte della dottrina<sup>(336)</sup> è invece il meccanismo introdotto per ottenere le informazioni custodite nel registro. Di fatto, oltre a creare una ulteriore categoria di esclusi – gli innocenti – la disciplina non garantisce esiti soddisfacenti.

Strano a dirsi, ma il nuovo art. 335 costituisce quasi un pregiudizio per l'indagato innocente, il quale difficilmente si attiverà per conoscere se una qualche accusa gli è stata mossa.

---

<sup>335</sup> La considerazione e la ricostruzione che segue, a nostro avviso pienamente condivisibile, è di CARACENI, *cit.*, 640-641.

<sup>336</sup> A titolo esemplificativo v. RIVEZZO, *Custodia cautelare e diritto di difesa*, Milano, 1995, 151; GIOSTRA, *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, in *CP* 1995, 3599; ORLANDI, *sub art. 18 l. 8/8/1995, n. 332*, in *AA. VV., Modifiche al codice di procedura penale*, Padova 1995, 253.

Non così, invece, per il colpevole, o meglio per colui che ipotizza un'iscrizione nei suoi confronti; può richiedere le informazioni, a patto che risolva l'incognita del dove e a chi inoltrare la sua istanza. Facile immaginare inquieti indagati e zelanti difensori che inoltreranno richieste a tappeto, confidando nella buona sorte di imbattersi nell'ufficio competente.

Nonostante ciò, le possibilità di conoscenza sono quantomai aleatorie: solo una risposta affermativa (ai sensi dell'art. 110-*bis* n. att. c.p.p.: “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”) potrà generare soddisfazione (per vero, infausta). In caso contrario, la formula sibillina del negativo responso (ancora, ai sensi dell'art. 110-*bis* n. att. c.p.p.: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”), oltre a far sorgere il dubbio che ci si sia rivolti all'ufficio di procura incompetente, innescherà una serie di preoccupanti congetture. Forse mancano del tutto iscrizioni, ma può anche darsi che la richiesta fosse intempestiva e l'iscrizione essere stata fatta successivamente; forse la pubblica accusa ha esercitato il suo potere di segretezza, oppure ci troviamo di fronte ad una delle ipotesi di cui all'art. 407, comma 2, lett. *a*), c.p.p..

Difficile, per i motivi appena esposti, considerare il nuovo art. 335 c.p.p. strumento funzionale equivalente all'informazione di garanzia, nel senso di supplire ad una posticipata comunicazione della stessa: l'istituto di cui all'art. 369 c.p.p. dovrebbe costituire diritto per tutti i soggetti, la richiesta di

notizie sulle iscrizioni attribuisce, per giunta soltanto ad alcuni, una facoltà di conoscenza<sup>(337)</sup>.

Evidente la necessità di invertire la rotta “ripensando” proprio l’informazione di garanzia, auspicabilmente, ad avviso di chi scrive, in modo autonomo e funzionale alle finalità che la stessa dovrebbe perseguire. In questa prospettiva le comunicazioni di cui all’art. 335 c.p.p. potrebbero divenire un qualcosa di ulteriore, un *quid pluris* che contribuisce senz’altro a fare del nostro processo penale un luogo giuridico che tenda sempre più ad una equità sostanziale.

### **3.5 – Progetti di riforma *in itinere***

Attualmente sono stati presentati tre progetti di riforma dell’intero rito penale, variamente proposti, assegnati o in corso di assegnazione alle competenti commissioni parlamentari per un primo esame.

Punto di partenza di tutte le proposte di legge è il frutto del lavoro di una commissione di esperti in materie giuridiche istituita nella scorsa XIV legislatura dall’allora Ministro della Giustizia Roberto Castelli<sup>(338)</sup>, presieduta dal professor Andrea Antonio Dalia. Tra i componenti dell’autorevole consesso si annoveravano i professori Giuseppe Frigo, Angelo Giarda, Dario Grosso, Enrico Marzaduri, più volte citati nel corso di questo lavoro.

---

<sup>337</sup> Come osserva ORLANDI, *op. cit.*, 255, l’art. 335 c.p.p. novellato appare come una sorta di “informazione di garanzia a richiesta dei privati interessati”.

<sup>338</sup> D.d.l. 1075 presentato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 1 ottobre 2006 ed assegnato alla Commissione Giustizia il 12 dicembre successivo.

Dalla stessa relazione al disegno di legge si evince la precisa volontà di “recuperare la natura accusatoria del processo del 1988, garantire i diritti costituzionali delle parti e realizzare il principio della ragionevole durata del processo penale”.

La parte che qui interessa è quella relativa alle discipline del “registro delle notizie di reato” e dell’ “informazione di garanzia”.

Partendo da quest’ultima, in verità l’unica che presenterebbe sostanziali modificazioni all’attuale assetto normativo, si rinviene l’esigenza di un’anticipazione del suo stesso inoltro con evidente ridimensionamento della discrezionalità attualmente affidata al magistrato del pubblico ministero. Pertanto – testualmente il riformato art. 369 c.p.p. divenuto art. 406 nel d.d.l. in esame – “qualora non debba richiedere l’archiviazione, e comunque entro sessanta giorni dalla iscrizione del nome dell’indagato nel registro , a pena di inutilizzabilità degli atti che verranno compiuti, il magistrato del pubblico ministero invia per posta [...] all’indagato un’informazione di garanzia [...]”. Resta fermo l’obbligo di inviare l’informativa *de qua* “in ogni caso” prima del compimento di atti garantiti.

Ampia convergenza sul generale orientamento di affievolire il sistema del c.d. “doppio binario”, tanto criticato da buona parte della dottrina, creando un meccanismo che consenta al magistrato, ogni qualvolta emergano esigenze di maggior cautela processuale, di ottenere dal giudice di poter procrastinare il momento della *discovery*. Si vorrebbe introdurre a tal proposito un controllo del giudice delle indagini preliminari, “iniiettando”

nella fase delle indagini preliminari, in cui attualmente appare protagonista indiscussa la pubblica accusa, una buona dose di garantismo processuale. Recita, difatti, l'art. 406, comma 4, del d.d.l. di riforma del c.p.p., che “Se sussistono specifiche esigenze attinenti alle indagini, il magistrato del pubblico ministero, su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, differisce l'invio dell'informazione di garanzia e la comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato per il tempo che reputa strettamente necessario e, comunque, non oltre la scadenza del termine di legge per la conclusione delle indagini preliminari”. In sostanza, ciò che con l'attuale disciplina appare in via di fatto la regola, nella proposta si manifesta come eccezione debitamente controllata nei presupposti ed autorizzata dall'organo giudicante più prossimo all'accusa, vigile della necessità contingente di un tale regime differenziato. In tale nuova prospettiva sono stati anche rafforzati i “controlli di legalità del giudice per le indagini preliminari”, estesi attribuendo a costui funzioni specifiche di controllo sui tempi di iscrizione della notizia di reato, individuando altresì sanzioni di nullità o di inutilizzabilità per le indagini svolte prima della stessa iscrizione (una decisa innovazione anche considerando l'attuale diatriba sull'assenza di un controllo sull'operato della pubblica accusa per quanto concerne la ritardata iscrizione della notizia di reato sull'apposito registro non assistita da efficaci sanzioni comminabili dal giudice di *prima facie*).

Nelle intenzioni della proposta riforma, si provvede a ridurre anche il numero dei registri esistenti presso le Procure

della Repubblica. Testualmente, la relazione al d.d.l. 1075 in commento, li apostrofa “frutto di prassi o consuetudini che vanno a collocarsi oltre la previsione normativa” ed auspica, nelle modifiche apportate, “un ampliamento degli spazi d’intervento del giudice in funzione di controllo del rispetto dei limiti legali previsti per l’attività investigativa”.

Altra proposta di modificazione risolve, a nostro avviso, il problema della c.d. “cestinazione”<sup>339</sup>). Per la disciplina degli “atti non costituenti reato” è emerso nella commissione di studio l’orientamento, poi trasposto nel testo proposto al Parlamento, di non consentire qualsiasi iscrizione inerente a fatti o episodi non costituenti illecito penale, nel presupposto della superfluità della stessa.

Per quanto concerne le modifiche in tema di “esposti anonimi”, si è ribadito il potere della polizia giudiziaria, secondo le proprie prerogative, di trarne spunto per eventuali accertamenti successivi, ma si è inteso escludere che il magistrato del pubblico ministero possa attivare indagini in base all’anonimo. Questo ci pare un notevole quanto opportuno risparmio di tempo e di denaro.

Nessuna innovazione sostanziale per quanto riguarda il registro delle notizie di reato, attuale art. 335 c.p.p., art. 365 del progetto di riforma in esame. La conoscibilità dell’annotazione ad opera del magistrato del pubblico ministero rimane ostensibile previa istanza delle parti interessate; il diritto di difesa riceve comunque maggiore tutela e considerazione in virtù della modificazione afferente l’informazione di garanzia che prevede

---

<sup>339</sup> V., *retro*, Cap. 1, par. 1.5.1.

la comunicazione della stessa da parte della pubblica accusa entro sessanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato sull'apposito registro.

In buona sostanza, stante una riforma di tal fatta ed almeno per quanto concerne le materie che qui interessano, le istanze garantistiche volte a ridimensionare il protagonismo dell'accusa nella fase investigativa, recuperando una sostanziale parità di armi tra le parti principali del processo penale, parrebbero essere state pienamente attese.

A maggior ragione si potrebbe considerare, nel caso in cui davvero si giungesse ad una riforma e se questa avesse le sembianze di quella che si è cercato di esaminare, raggiunto – stante la costante perfettibilità degli interventi del legislatore – l'obiettivo di concretizzare nel nostro ordinamento un modello di *procès équitable*. Processo che a ben vedere potrebbe vedere il proprio inizio, supportato dalle garanzie che si convengono, dal primo movimento ufficiale del pubblico ministero.

I progetti di riforma dei quali abbiamo tracciato le linee guida, per gli ambiti che qui interessano, sembrano però accantonati a seguito della conclusione dei lavori di una nuova commissione di nomina ministeriale, alla quale l'attuale Guardasigilli on. Clemente Mastella ha dato incarico per la redazione di una bozza di delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. L'autorevole consesso è stato presieduto dal professor Giuseppe Riccio ed ha concluso i propri lavori nel luglio scorso.

Benché molti siano scettici sull'effettiva realizzazione dell'ambizioso processo di riforma organica del nostro rito

penale, considerato anche che le priorità dell'attuale Esecutivo sono ben altre e forse più impellenti, pare opportuno trattare, brevemente e senza pretese di esaustività, alcuni aspetti che interessano l'ambito del presente lavoro alla stregua di interessanti spunti di riflessione sulle possibili modifiche prospettate.

Dalla stessa relazione alla bozza di disegno di legge delega, si evince la indubbia necessità di realizzare, per quanto concerne la fase delle indagini preliminari, un primo momento che tenda alla elaborazione dell'ipotesi accusatoria da porre alla base del successivo giudizio partendo dalla notizia di reato (“fase investigativa preliminare strutturata in modo servente rispetto alle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale”). Fin qui nessuna novità rispetto all'attuale modello. Sembra che, in generale, l'assetto della fase gestita in via pressoché esclusiva dal magistrato del pubblico ministero mantenga il suo attuale impianto sistematico, benché si voglia sicuramente tendere ad uno sfrondamento delle molteplici antinomie che interventi novellistici “mirati” e poco contestualizzati hanno contribuito a creare nel corso degli anni. Nel progetto di riforma in esame viene evidenziato altresì che la segretezza quale valore strumentale alle esigenze dell'accertamento deve essere concepita e strutturata in posizione di equilibrio, non in conflitto come talvolta oggi si manifesta, con le garanzie d'informazione e conoscenza da parte della difesa delle contestazioni mosse a chi si trovi coinvolto in un procedimento penale.

Per ammissione stessa dei compilatori di questa proposta di riforma, le differenze più significative rispetto all'attuale rito si

rinvengono proprio nella fase di iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro della Procura della Repubblica, in quella di definizione della stessa, nei meccanismi di proroga dei termini di durata delle indagini, nella spedizione dell'informazione di garanzia, nelle c.d. finestre giurisdizionali e nella conclusione dell'indagine (azione o archiviazione).

Proprio in merito a queste prospettive, si precisa che la segretezza, intesa quale dovere di non divulgare i contenuti delle indagini all'esterno, costituisce una caratteristica che coinvolge la fase nella sua interezza; mentre la segretezza proiettata nei confronti della persona sottoposta alle indagini deve avere una durata oggettivamente limitata: cessa, naturalmente, con l'esercizio di atti investigativi invasivi che, coinvolgendo direttamente diritti della persona, richiedono l'attivazione difensiva; cessa, in ogni caso, dopo un tempo predeterminato, dal momento che, dopo una prima fase investigativa, l'informazione di garanzia diventa ineludibile, come ineludibili (in quanto fondamentali) sono le necessità difensive che essa coinvolge e le esigenze connesse.

La scelta effettuata dalla Commissione Riccio si fonda sulla creazione di un sistema nel quale, in una prima fase, dalla durata limitata e predeterminata, prevale la segretezza investigativa; successivamente, invece, pur restando la non ostensibilità dell'indagine blindata verso l'esterno (nel senso di non conoscibile a chi non sia direttamente interessato), si fa prevalere la necessità di spedire l'informazione di garanzia contenente l'accusa.

La previsione di un congruo termine oltre il quale diviene obbligatorio e doveroso rendere edotta la persona sottoposta alle indagini e quella offesa dal reato della pendenza del procedimento penale, viene rimesso alla discrezionalità del legislatore delegato, tenendo conto anche di casi in cui si dovrà modulare il sistema normativo risultante in base alla peculiarità di talune fattispecie di reato particolarmente gravi e connotate da una spiccata pericolosità. In questo si rinviene una conferma del sistema del c.d. “doppio binario”.

Quanto al contenuto dell’attuale art. 369 c.p.p., la bozza di disegno di legge delega in commento prevede, oltre che l’indicazione delle generalità della persona sottoposta alle indagini, di quella offesa e la ricognizione dei diritti dell’indagato, anche la enunciazione sintetica dell’accusa e dei motivi che la sostengono. Dunque si vorrebbe senza dubbio un nuovo modello di informazione di garanzia, che si manifesti decisamente meno sibillina nella indicazione dei reati per cui si procede: maggiormente dettagliata e tempestiva, a tutto vantaggio dell’espletamento di una più puntuale e mirata difesa rispetto a quella esperibile attualmente in questa fase del procedimento penale.

A completamento dell’ambito connesso alla segretezza investigativa, è stata prevista, poi, la comunicabilità delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato su richiesta della persona sottoposta alle indagini, del difensore o della persona offesa, con l’eccezione dei casi in cui il pubblico ministero, per ragioni investigative, ritenga di disporre la segretezza. In quest’ultimo caso, però, la segretezza deve avere una durata

temporale limitata alle reali esigenze investigative e comunque non deve superare un termine massimo.

Uno degli effetti dell'iscrizione della *notitia criminis* nominativa sull'apposito registro tenuto dalla Procura della Repubblica è l'inizio del decorso del termine assegnato dalla legge per le indagini preliminari. La proroga di tale termine viene, nell'odierna prassi, autorizzata dal giudice per le indagini preliminari in via quasi automatica, senza che il magistrato del pubblico ministero sia tenuto a riferire dettagliatamente sullo stato dell'investigazione.

Anche nel progetto di riforma in commento le indagini devono avere un termine di durata prestabilito e congruo. Questo deve poter consentire sia al magistrato del pubblico ministero di effettuare le investigazioni necessarie alle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale sia alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa di acquisire certezza sui tempi investigativi massimi. Il meccanismo di proroga, però, potrà operare una sola volta e la richiesta della pubblica accusa al giudice per le indagini preliminari dovrà essere motivata con l'indicazione degli atti investigativi da svolgere e dei tempi necessari a svolgerli; questi, se del caso, la concederà tenendo conto delle reali esigenze dell'indagine ed entro i limiti massimi fissati dalla legge. Con questo meccanismo il magistrato del pubblico ministero sarà obbligato a mettere il giudice nella condizione di conoscere il programma investigativo legittimante la richiesta.

Altro elemento che conferisce certezza al principio di durata limitata delle indagini, nella riforma in esame, appare la

sanzione della inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine previsto o prorogato e, soprattutto, il potere del giudice, ogni qual volta valuta la utilizzabilità degli atti o su richiesta delle parti, di verificare la correttezza dell'iscrizione retrodatandola, ove necessario, al momento nel quale doveva essere effettuata.

Sia il meccanismo di durata delle indagini, sia il meccanismo di comunicabilità dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato subirà deroghe nei casi di reati di particolare gravità per i quali sono inevitabilmente necessari tempi investigativi maggiori e maggiore segretezza.

La logica sistematica che la Commissione Riccio sembra imporre per questa parte della riforma, tende a focalizzare il baricentro delle indagini preliminari sull'importanza della conoscenza, per chi ne sia coinvolto direttamente, non tanto dei reati per cui si procede (funzione peraltro preminente nell'attuale conformazione dell'informazione di garanzia), ma bensì del procedimento nel suo insieme. Arricchendo il contenuto dell'informativa attualmente collocata all'art. 369 c.p.p. con l'indicazione dei "motivi dell'accusa", si tende implicitamente ad un maggiore coinvolgimento della difesa fin dalla fase delle indagini preliminari e non solo a seguito dell'espletamento di "atti garantiti". Difatti la previsione in base alla quale la assoluta segretezza sull'attività euristica della pubblica accusa è consentita al massimo, salvo eccezioni, entro un ridotto termine temporale rispetto alla durata massima delle indagini, sposta il baricentro della riforma più dalla parte del diritto, di rango costituzionale e desumibile dallo stesso art. 24, di difendersi provando.

Pur rimanendo il pubblico ministero *dominus* della fase investigativa, non deve tralasciarsi la possibilità di una costruttiva predisposizione della difesa dell'indagato già in questo delicato momento procedimentale e non è più pensabile di sottrarre l'operato della pubblica accusa ad un contestuale controllo garantistico affidato al giudice per le indagini preliminari.

Le ultime riflessioni, anche in relazione alle miglione che un ripensamento degli artt. 335 e 369 c.p.p. comporterebbero, pur sempre in una prospettiva di riforma organica del codice di rito e non paventando interventi mirati che hanno prodotto, negli anni, un coacervo di norme talvolta contraddittorie ed inique in una materia così delicata, per giunta ispirate per lo più da contingenti necessità, si vorrebbero affidare ad un'osservazione di un grande stratega ed uomo politico degli anni Settanta del secolo scorso, la cui notevole caratura politica e l'immane fiducia nelle istituzioni dell'Italia repubblicana viene da tutti riconosciuta. La sua esperienza e il grande supporto di una vita affidata ad un preciso ideale di democrazia, pur nelle difficoltà di quegli anni in cui egli stesso ha raggiunto l'apice delle proprie soddisfazioni e contemporaneamente il livello più atroce della propria sofferenza, sono ancora oggi una guida per chi voglia ancora occuparsi della "cosa pubblica" con onestà morale ed intellettuale.

Annotava Aldo Moro: "Forse il destino dell' uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia fame e sete. Ma è sempre un grande destino."

Una constatazione che mi suona meravigliosamente paterna e che mi ha sempre guidato nello studio del Diritto orientandomi di fronte alle incertezze; in tutti i dubbi e le perplessità, immancabili non appena si cerchi di scrutare criticamente l'universo dell'ordinamento giuridico italiano senza accontentarsi di sapere semplicemente e meccanicamente ripetere concetti e deduzioni scritte o pensate da altri, ha rappresentato la giusta chiave di lettura.

Una certezza ed un auspicio: i testi e letture fin qui svolte non potranno più essere il banco di prova della mia conoscenza sulle materie trattate in un corso di laurea in Giurisprudenza, diventeranno, lo spero, valido supporto di un titolo o di una professione in cui ritengo sia indispensabile mettere continuamente in discussione, certo in maniera solerte e costruttiva, le convinzioni che via via si maturano.

L'evoluzione dell'Uomo e del contesto in cui vive rimane legata anche all'evoluzione della sua conoscenza. Un Uomo che non sappia mettere in discussione le proprie convinzioni cristallizza nella condizione di un essere non razionale l'intera sua esistenza.

## *Appendice bibliografica*

### **B.1 – Testi di riferimento e manuali**

*Digesto delle Discipline Penalistiche, Agg.*, Milano, 2005.

*Digesto Penale*, Torino, 1997.

*Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1958.

*Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1970.

*Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1978.

*Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1991.

*Enciclopedia Giuridica Treccani, Agg.*, Roma, 2006.

*Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1996.

AA. VV., *Materiali d'esercitazione per un corso di procedura penale*, Padova, 1995.

AA. VV., *Modifiche al codice di procedura penale*, Padova 1995.

AMODIO (a cura di), *Nuove norme sulla custodia cautelare e sul diritto di difesa*, Milano, 1996.

AMODIO, *Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa*, Milano, 1996.

ARIOLLI – BUCCI, *Manuale pratico del giudice unico nel processo penale*, Padova, 2000.

BAGLIONE – BARTOLINI – DUBOLINO, *Il nuovo codice di procedura penale illustrato per articolo*, Piacenza, 1990.

BARTOLE – RAIMONDI, *Commento alla CEDU*, Padova, 2001.

- BESSONE (a cura di), *Interpretazione e diritto giudiziale*, I, *Regole, metodi, modelli*, Torino, 1999.
- BOCCA, *Il padrone in redazione*, Roma, 1989.
- BRANCOLI, *Il risveglio del guardiano*, Torino, 1994.
- CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli 1994.
- CARULLI, *Dell'archiviazione e delle prove*, Napoli 1989.
- CHIAVARIO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1990.
- CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, Torino, 2005.
- CHIAVARIO, *Il nuovo codice di procedura penale visto dall'estero*, Milano, 1991.
- CHIAVARIO, *L'azione penale tra diritto e politica*, Padova, 1995.
- CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Torino, 1990.
- COMOGLIO, *Etica e tecnica del "giusto processo"*, Torino, 2004.
- CONSO – GREVI – NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati*, Milano, 1990.
- CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1995.
- CONTI, *Il codice di procedura penale illustrato articolo per articolo*, Milano, 1937.
- CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1991.
- CRISTIANI, *Le modifiche al nuovo processo penale e la giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1993.
- D'AMBROSIO – VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Roma, 2003.
- D'AMBROSIO – VIGNA, *Polizia giudiziaria e nuovo processo penale*, Roma, 1989.
- DALIA – FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*,

Padova, 1990.

DALIA – GALATI – SIRACUSANO – TRACHINA – ZAPPALA',  
*Manuale di diritto processuale*, Milano, 1991.

DALIA, *Manuale di diritto processuale penale*, Milano, 1990.

DALLA – FERRAIOLI, *Corso di diritto processuale penale*,  
Padova, 1992.

DE SALVIA, *Compendium della CEDU. Le linee guida della  
giurisprudenza relativa alla Convenzione europea dei diritti  
dell'uomo*, Napoli, 2000.

DELLA CASA, *La comunicazione giudiziaria nei suoi aspetti  
essenziali*, Milano, 1976.

FERRAIOLI (a cura di), *Il nuovo ruolo del difensore nel processo  
penale*, Milano, 2002.

FERRAIOLI, *Il ruolo di "garante" del giudice per le indagini  
preliminari*, Torino, 2001.

FERRUA, *Anamorfosi del processo accusatorio, Studi sul  
processo penale*, Milano, 1992.

FERRUA, *Il "giusto processo"*, Bologna, 2005.

FILIPPI (a cura di), *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore.  
Investigazioni private – Difesa d'ufficio – Patrocinio per i non  
abbienti*, Padova, 2001.

FOJADELLI, *Il cittadino innanzi al segreto istruttorio e al diritto  
di informazione*, Torino, 1980.

FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, Milano, 1968.

FRACASSI, *Sotto la notizia niente*, Padova, 1994.

FRIGO, *Commento al codice di procedura penale*, Torino, 1990.

GAITO, *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, Napoli,

- 1991.
- GIARDA – SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, I, Vicenza 2001.
- GIARDA, *Codice di procedura penale. Commentario*, Milano, 1990.
- GIOSTRA – INSOLERA (a cura di), *Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi*, Milano, 1995.
- GIOSTRA, *L'archiviazione, lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Torino, 1994.
- GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Torino, 1989.
- GREVI (a cura di), *Misure cautelari e diritto di difesa*, Milano, 1996.
- GUARINIELLO (a cura di), *Il processo penale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Torino, 1994.
- HABERMAS, *Strukturwandel der Oeffentlichkeit* (1921), trad. it., *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Torino, 1977.
- KALB (a cura di), *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, Milano, 2000.
- LOJODICE, *Contributi allo studio sulla libertà d'informazione*, Napoli, 1969.
- MANNUZZU, *Procedura penale*, Napoli, 1988.
- MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero*, Padova, 2001.
- MENCARELLI, *Procedimento probatorio e archiviazione*, Napoli, 1993.
- MORELLO, *Il nuovo processo penale*, Padova, 2000.
- ORLANDI, *Modifiche al codice di procedura penale*, Padova, 1995.

- PACIOTTI, *Quali garanzie*, Roma, 1983.
- PANSA, *Carte false*, Roma, 1986.
- PERONI (a cura di), *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Padova, 2000.
- PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000.
- PERONI, *Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti della difesa e custodia cautelare*, Padova, 1995.
- RIVEZZO, *Custodia cautelare e diritto di difesa*, Milano, 1995.
- SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, Milano, 1993.
- SCARPELLI, *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Milano, 1983.
- TAORMINA, *Diritto processuale penale*, Torino, 1995.
- TONINI, *Polizia giudiziaria e magistratura*, Milano 1979.
- VELLANI, *Il pubblico ministero nel processo*, Padova, 1962.

## **B.2 – Giurisprudenza di riferimento**

- C. Cost., 18 maggio 1970, n. 69, in *GiurCost* 1970, 973.
- C. Cost., 10 ottobre 1979, n. 125, *GiurCost* 1979, 852.
- C. Cost., 22 dicembre 1980, n. 188, in *GiurCost* 1980, 1612.
- Cass., 28 maggio 1980, Marchetti, in *CED Cass.*, n. 145474.
- Cass., 1 febbraio 1983, D'Amico, in *GiustPen* 1984, III, c. 90.
- Cass., 8 giugno 1983, Strobl, in *Giur. it.* 1984, II, c. 464.
- Cass., 28 maggio 1985, Di Giovanna, in *CED Cass.*, n. 169537.
- Cass., 10 maggio 1988, Marzilli, in *CED Cass.*, n. 178378.
- Cass., 10 ottobre 1990, Lazzaro, in *ANPP* 1991, 244.

Cass., 22 febbraio 1991, Boschetti, in *CED* 186450.

Cass., 15 marzo 1991, *Balboa*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 85, m. 59.

Cass. 20 marzo 1991, Santerano, in *ANPP* 1992, 422.

Cass., 9 aprile 1991, Malarico, *GI* 1992, II, 76, con nota di

Cass., 22 aprile 1992, Pescatore, in *CP* 1993, 1471.

Cass., 7 luglio 1992, Recchia, in *C.E.D.*, m. 192050.

Cass. 20 gennaio 1993, Mattiuzzi, in *ANNP* 1993, 628.

Cass., 23 febbraio 1993, Mattinuzzi, *C.E.D.*

Cass. 28 maggio 1993, De Colombi, in *ANPP* 1994, 136.

Cass., 30 giugno 1993, De Colombi, *C.E.D.*

Cass., 11 maggio 1994, Scudieri, in *RP* 1995, 503.

Cass., 17 febbraio 1995, Frescura, in *CP* 1996.

Cass., 21 febbraio 1995, Iuzzolini, in *CP* 1997, 456.

Cass., 19 giugno 2000, Tornatore, in *CED Cass.*, n. 216357-58.

Cass., 12 novembre 2001, Zadra, *GI* 2003, 1439.

Corte eur., 25 aprile 1983, n. 63, *Pakelli c. Repubblica Federale Tedesca*, in <http://hudoc.echr.coe.int/hudoc>.

Corte eur., Chichlian et Ekindjian, Avis 50; arrêts 29 novembre 1989, Serie A, Recueil n. 162 B.

Corte eur., 30 marzo 1989, Lamy c. Belgio, Serie A, Recueil n. 151.

Corte eur., 25 settembre 1992, *Croissant c. Germania*, in <http://hudoc.echr.coe.int/hudoc>.

Corte eur., 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera, Serie A, Recueil n. 275.

### **B.3 – Interventi dottrinali**

BARBUTO, *Registro delle notizie di reato, informazione di garanzia e diritto di difesa dell'indagato*, in *ANPP* 1991, 501.

BOTTI, *Indagini sui fatti, non sui fenomeni, il G.i.p. di Roma “vincola” l'azione del P.m.*, in *DeG* 2001, 18, 56.

BRESCIANI, *La notizia di reato e le condizioni di procedibilità, in Indagini preliminari ed instaurazione del processo. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale*, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, II, Torino, 1999, 12.

BRESCIANI, *sub art. 21 l. 8/8/1995, n.332*, in *LP* 1995, 766.

CARACENI, *Tutta da rivedere l'informazione di garanzia*, in *DPenProc* 1996, 638.

CARLI, *La “notitia criminis” e la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.*, in *DPenProc* 1995, I, 732.

CASELLI LAPESCHI, *sub art. 18 l. 8/8/1995, n. 332*, in *LP* 1995, 746.

CASELLI LAPESCHI, *sub art. 19 l. 8 agosto 1995, n. 332*, in *LP* 1995, 752.

CAVINI, *E' incostituzionale il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *CP* 1995, 2450.

CERVADORO, *Informazione di garanzia*, in *DigDPen* 1993, VII, 21.

CHIAVARIO, *Chiaroscuri di una “novella” dagli intenti riequilibratori*, in *LP* 1995, 579.

CHIAVARIO, *Nelle Carte Europee garanzie più equilibrate e un freno agli abusi*, in *DeG* 2000, 77.

CIAMPI, *Il contenuto della nuova “informazione sul diritto di difesa”*, in *IP* 2003, 685 ss.

COMOGLIO, *L’informazione difensiva nella cooperazione giudiziaria europea*, in *RDPr* 2006, 851.

CONFALONIERI, *Diritto ad essere informati riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa*, in *DPenProc* 2000, 1007.

CONGIU, *Iscrizione nel registro delle notizie di reato e procedimento di archiviazione*, in *GI* 1992, II, c. 452.

CONSO, *Il provvedimento di archiviazione*, in *RDProcPen* 1950, 339.

CONTI, *Il controllo della parte sulla “competenza” dell’accusa*, in *DeG* 2000, 56.

CRISAFULLI, *Problematica della libertà d’informazione*, in *IlPol*, 1964, 283.

CURTOTTI, *Sul dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari e procedimento di archiviazione*, in *CP* 1995, 986.

D’AMBROSIO, *La riforma dell’8 agosto 1995*, in *DPenProc* 1995, 1157.

D’AMBROSIO, *La riforma dell’8 agosto 1995*, in *DPenProc* 1995, 1210.

D’AMBROSIO, *La riforma dell’8 agosto 1995*, in *DPenProc* 1995, 1212.

D’AMBROSIO, *La riforma dell’8 agosto 1995*, in *DPenProc.*, 1995, 1209.

DELLA CASA, *Comunicazione giudiziaria*, in *EG* 1988, III, 1 ss.

DI CHIARA, *Processo penale e giurisprudenza costituzionale*, in *Itinerari* 1996, 221.

FERRUA, *Il Giusto Processo in Costituzione*, in *DeG* 2000, 79.

FLORIAN, *Degli organi per l'esercizio dell'azione penale*, in *RDProcPen* 1912, 470.

Frigo, *Commento alla l. 8 agosto 1995, n. 332*, in *Il Sole 24 Ore [suppl.]*, 8/8/1995.

GIOSTRA, *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, in *DPenProc* 1995, 390.

GIOSTRA, *I limiti alla cronaca giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, in *DirInf* 1990, 379.

GIOSTRA, *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, in *CP* 1995, 3601.

GIOSTRA, *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, in *CP* 1995, 3599.

GIOSTRA, *Il diritto della persona sottoposta ad indagini di essere informata del procedimento*, in *GazzG* 1996, 7.

GIOSTRA, *La riforma della custodia cautelare*, in *Italia Oggi [suppl.]*, 10/8/1995.

GIRONI, *I termini di durata massima delle indagini preliminari tra disciplina legale ed esigenze della pratica*, in *FI* 1994, II, 300.

GREVI, *Processo penale, "giusto processo" e revisione costituzionale*, in *CP* 1999, 3319.

GROSSO, *Segretezza e informazione nel nuovo processo penale*, in *PD* 1990, 77.

ICHINO, *Alcuni spunti di riflessione sul tema delle indagini preliminari*, in *RIDPP* 1993, 695. MARANDOLA, *Mancata variazione della notitia criminis*, in *CP* 2001, 411.

JEMOLO, *Diritto di informazione dello Stato*, in *GiurCost*, 1967, 877.

LUPACCHINI, *La competenza” del pubblico ministero*, in *DPenProc* 1997, 625.

MADDALENA, *Registro delle notizie di reato: problemi del dopo riforma, il punto di vista di un magistrato*, in *DirPenProc* 1996, 490.

MAGGIO, *sub art. 12 l. 479/1999*, in *LP* 2000, 314.

MARANDOLA, *Pseudo-notizie di reato ed archiviazione*, in *SJ* 1995, XI, 1276.

MORETTI, *Indagini del pubblico ministero ed estensione delle garanzie difensive*, in *IP* 2001, 408.

NAPPI, *Dalla Camera soluzione ragionevole ma ora la parola torna alla Consulta*, in *DeG* 2000, 5.

POTETTI, *Attività del p.m. diretta all’acquisizione della notizia di reato e ricerca della prova*, in *CP* 1995, 326.

POTETTI, *Attività del pubblico ministero diretta all’acquisizione della notizia di reato e ricerca della prova*, in *CP* 1995, 137.

RANCATI, *Imputato e indagato*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, I, 1995, *Protagonisti e comprimari del nuovo processo penale*, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri.

RIVELLO, *I nuovi strumenti offerti dal legislatore per eccepire l’incompetenza del p.m.*, in *DPenProc* 2000, 177.

RIVELLO, *Prevedibili incertezze della distinzione ex art. 114 c.p.p. tra l’atto e il suo contenuto*, in *RIDPP* 1990, 1067.

RUGGIERO, *L’informazione di garanzia e la sua evoluzione*, in

*DocG* 1995, 395.

SAU, *Fatti non previsti dalla legge come reato e archiviazione*, in *RIDPP* 1992, 1169.

SPANGHER, *Il processo penale dopo la “legge Carotti”, Artt. 17-18*, in *DPenProc* 2000, 186.

TONINI, *Giusto processo: riemerge l’iniziativa del parlamento*, in *DPenProc* 2000, 137 ss.

TREVISSON – LUPACCHINI, *Il sequestro a fini probatori tra obbligatorietà dell’azione penale, inutilizzabilità della prova e diritto di difesa*, in *GI* 1993, II, 102.

UBERTIS, *Non termini astratti ma garanzie nel contraddittorio*, in *QG* 1991, 484.

VILLANI, *Dopo molti anni di attesa, finalmente varata la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (l. 29 marzo 2001, n. 134), (prima e seconda parte)*, in *SJ* 2002, 295 e 444.

ZAFFALON, *Giusto processo ed informazione di garanzia*, in *GM* 2001, 241.